SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma

Anno 138° — Numero 201

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 29 agosto 1997** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª **Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª **Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª **Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª **Serie speciale:** *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

97A6532

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 8 agosto 1997.

Variazione di inquadramento nella tariffa di vendita al pubblico di un prodotto estero, iscrizione in tariffa di nuove marche di tabacchi lavorati, variazione di denominazione nonché di inserimento nella tariffa stessa di tabacchi lavorati già iscritti in tariffa.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA
DEI MONOPOLI DI STATO

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi e successive modificazioni;

Vista la legge 13 luglio 1965, n. 825, concernente il regime di imposizione fiscale dei prodotti oggetto di monopolio di Stato e successive modificazioni;

Vista la legge 10 dicembre 1975, n. 724, che reca disposizioni sulla importazione e commercializzazione all'ingrosso dei tabacchi lavorati, e successive modificazioni;

Vista la legge 7 marzo 1985, n. 76, e successive modificazioni, concernente il sistema di imposizione fiscale sui tabacchi lavorati;

Visti i decreti ministeriali in data 31 luglio 1990, 16 luglio 1991 e 26 luglio 1993, adottati di concerto con il Ministro della sanità, con i quali sono state dettate specifiche disposizioni tecniche per il condizionamento e l'etichettatura dei prodotti del tabacco conformemente alle prescrizioni delle direttive del Consiglio delle comunità europee n. 89/622 e 92/41 CEE;

Visti i decreti del 14 febbraio e 22 aprile 1997, con cui si è provveduto, tra l'altro, all'inserimento nella tariffa di vendita di nuove marche di tabacchi lavorati esteri;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Vista la richiesta dell'importatore intesa, ai sensi dell'art. 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, così come modificato dall'art. 27 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, ad apportare variazioni all'inserimento nella tariffa di vendita di una marca di tabacco lavorato, nelle classificazioni dei prezzi di cui alla tabella allegato *A* al decreto 28 febbraio 1997, che fissa la ripartizione dei prezzi stessi ai sensi della legge 7 marzo 1985, n. 76;

Ritenuto che, ai sensi dell'art. 2 della citata legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni, occorre provvedere all'inserimento, nella tariffa di vendita, di alcune marche di tabacchi lavorati esteri di provenienza CEE (in conformità ai prezzi richiesti dai fabbricanti e dagli importatori) nelle classificazioni dei prezzi di vendita di cui alle tabelle, allegati *B* e *D*, fissate dal decreto ministeriale previsto dall'art. 9 della legge 7 marzo 1985, n. 76;

Ritenuto, altresì, che occorre provvedere, a seguito di richiesta delle ditte fornitrici, a modificare la denominazione di una marca di sigari naturali, nonché ad inserire due sigari, attualmente iscritti nella tariffa di vendita tra i prodotti di provenienza CEE, tra quelli di provenienza extra-CEE;

Sentito il consiglio di amministrazione dei Monopoli di Stato;

Decreta:

Art. 1.

L'inserimento nelle classificazioni della tariffa di vendita stabilita dalla tabella allegato *A* al decreto 28 febbraio 1997 della sottoindicata marca di sigarette è variato come segue:

SIGARETTE
(Tabella *A*)
Prodotti esteri
(Marche estere)

Davidoff Menthol da L. 250.000 a L. 260.000 il kg conv.

Art. 2.

Le seguenti marche di sigaretti e tabacco da fumo sono inquadrate nelle classificazioni stabilite dalle tabelle, allegati *B e D*, di cui al decreto ministeriale previsto dall'art. 9 della legge 7 marzo 1985, n. 76, al prezzo di tariffa a fianco di ciascuna indicato:

SIGARI E SIGARETTI NATURALI
(Tabella *B*)
Prodotti esteri
(Marche di provenienza CEE)

Sigaretti	Lit./kg conv.le
La Paz mini Wilde light (conf. da 20)	166.000
Panter vitesse de Luxe (conf. da 10)	200.000

TABACCO DA FUMO
(Tabella *D*)
Prodotti esteri
(Marche estere)

Per sigarette	Lit./kg conv.le
Drum ultra milde shag (25 buste)	160.000
Van nelle zware shag (25 buste)	160.000

Art. 3.

L'inserimento nella tariffa di vendita delle marche di sigari naturali Macanudo baron de Rothshild cafe (conf. da 25) e Macanudo Hampton court cafe (conf. da 25) è variato come segue:

da SIGARI E SIGARETTI NATURALI	a SIGARI E SIGARETTI NATURALI
(Tabella *B*)	(Tabella *B*)
Prodotti esteri	Prodotti esteri
(Marche di provenienza CEE)	(Marche di provenienza extra-CEE)

Art. 4.

La denominazione della marca di sigari naturali di provenienza extra-CEE appresso indicata è così modificata:

da Don Diego Coronas n. 3 a Don Diego Coronas

Il presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 agosto 1997

Il direttore generale reggente: CUTRUPI

97A6790

DECRETO 8 agosto 1997.

Iscrizione in tariffa di nuove marche di tabacchi lavorati e radiazione di marche già iscritte.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA
DEI MONOPOLI DI STATO

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi e successive modificazioni;

Vista la legge 13 luglio 1965, n. 825, concernente il regime di imposizione fiscale dei prodotti oggetto di monopolio di Stato e successive modificazioni;

Vista la legge 10 dicembre 1975, n. 724, che reca disposizioni sulla importazione e commercializzazione all'ingrosso dei tabacchi lavorati, e successive modificazioni;

Vista la legge 7 marzo 1985, n. 76, e successive modificazioni, concernente il sistema di imposizione fiscale sui tabacchi lavorati;

Visti i decreti ministeriali in data 31 luglio 1990, 16 luglio 1991 e 26 luglio 1993, adottati di concerto con il Ministro della sanità, con i quali sono state dettate specifiche disposizioni tecniche per il condizionamento e l'etichettatura dei prodotti del tabacco conformemente alle prescrizioni delle direttive del Consiglio delle comunità europee n. 89/622 e 92/41 CEE;

Visti i decreti del 14 febbraio e 22 aprile 1997, con cui si è provveduto, tra l'altro, all'inserimento nella tariffa di vendita di nuove marche di tabacchi lavorati esteri;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Ritenuto che, ai sensi dell'art. 2 della citata legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni, occorre provvedere all'inserimento, nella tariffa di vendita, di alcune marche di tabacchi lavorati di produzione nazionale e di provenienza CEE (in conformità ai prezzi richiesti dai fabbricanti e dagli importatori) nelle classificazioni dei prezzi di vendita di cui alle tabelle, allegati *A* e *C*, fissate dal decreto ministeriale previsto dall'art. 9 della legge 7 marzo 1985 n. 76;

Ritenuto, altresì, che occorre provvedere, a seguito di richieste della ditta fornitrice, alla radiazione dalla tariffa di vendita di due marche di sigarette già iscritte;

Sentito il consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato;

Decreta:

Art. 1.

Le seguenti marche di sigarette e sigaretti sono inquadrate nelle classificazioni stabilite dalle tabelle, allegati *A e C*, di cui al decreto ministeriale previsto dall'art. 9 della legge 7 marzo 1985, n. 76, al prezzo di tariffa a fianco di ciascuna indicato:

SIGARETTE

(Tabella *A*)

Prodotti nazionali
(Marche italiane)

	nicotina/mg	condensato/mg	Lit/kg conv.le
Club	0,8	8	185.000

Prodotti esteri
(Marche estere)

	nicotina/mg	condensato/mg	Lit/kg conv.le
Memphis blue	0,8	12	210.000
Memphis blue lights	0,5	7	210.000

SIGARI E SIGARETTI ALTRI

(Tabella *C*)

Prodotti esteri
(Marche estere)

Sigaretti	Lit/kg conv.le
St. Louis Queen (conf. da 20)	240.000

Art. 2.

Le seguenti marche di sigarette sono radiate dalla tariffa di vendita in Italia:

Ronson king size (cod. 203);
Ronson lights (cod 227).

Il presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 agosto 1997

Il direttore generale reggente: CUTRUPI

97A6791

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

DECRETO 6 agosto 1997.

Classificazione provvisoria del raccordo autostradale A4-Trieste e di altre strade per il riassetto della viabilità statale di Trieste.

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

Visto l'art. 2, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, nuovo codice della strada, che attribuisce al Ministero dei lavori pubblici la competenza in materia di classificazione e declassificazione delle strade statali;

Visto l'art. 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni, regolamento di esecuzione ed attuazione del nuovo codice della strada, che prevede la possibilità di procedere ad una classificazione amministrativa provvisoria secondo i criteri dell'art. 2, commi 5, 6 e 7 del codice;

Vista là nota n. 8523 del 26 giugno 97 dell'ANAS, Direzione generale, con la quale si chiede di attivare la procedura di classificazione amministrativa provvisoria al fine di consentire allo stesso ente di subentrare, con urgenza, al comune di Trieste nella gestione della viabilità di cui in seguito;

Vista la delibera n. 37 del 16 marzo 1995, del consiglio comunale di Trieste con la quale è stato espresso l'assenso a classificare quali comunali il tratto di strada della s.s. 202, del km 0+511 al km 3+995, e l'intero percorso della s.s. n. 15/Racc.;

Vista la delibera n. 65 del 7 febbraio 1995, del commissario prefettizio della provincia di Trieste con la quale è stato assunto l'impegno a prendere in carico il tratto dell'attuale s.s. n. 202, dal km 10+083 al km 19+165, sotteso al tratto del R.A. «A4-Trieste» compreso tra gli svincoli di Trebiciano e Gabrovizza;

Decreta:

La strada realizzata dall'ANAS tra Sistiana e Padriciano è classificata in via provvisoria statale con la denominazione di «Raccordo autostradale A4-Trieste», con i seguenti capisaldi di itinerario: svincolo A4 presso Sistiana, diramazione per Fernetti, svincolo con la s.s. n. 202 presso Padriciano; l'estesa è di km 21+411.

La diramazione per Fernetti della strada tra Sistiana e Padriciano, costruita dall'ANAS, è classificata in via provvisoria statale, con la denominazione «Diramazione per Fernetti del raccordo autostradale A4-Trieste», con i seguenti capisaldi di itinerario; diramazione per Fernetti; svincolo presso Fernetti, l'estesa è di km 1+496.

La strada costruita dal comune di Trieste tra il Molo VII del porto di Trieste e Cattinara è classificata in via provvisoria statale ed inserita nell'itinerario della s.s. n. 202 «Triestina» che assume i seguenti nuovi capisaldi di itinerari: Trieste Molo VII - Cattinara - svincolo con il R.A. «A4-Trieste» presso Padriciano; l'estesa viene ridotta a km 14+640.

La s.s. n. 15/Racc. «via Flavia» di km 4+850 è in via provvisoria declassificata a strada comunale e consegnata al comune di Trieste.

Il tratto di ex s.s. n. 202, di km 3+484, compresa tra il km 0+511 (attuale limite della traversa interna) ed il km 3+995 (innesto nuova s.s. n. 202) è declassificata provvisoriamente a strada comunale e consegnata al comune di Trieste.

Il tratto di ex s.s. 202, di km 8+082, compresa tra i km 10+083 (svincolo di Trebiciano) ed il km 19+165 (svincolo di Gabrovizza), sotteso al R.A. «A4-Trieste» è declassificata provvisoriamente a strada provinciale e consegnata alla provincia di Trieste.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 agosto 1997

Il Ministro: COSTA

97A6809

MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE

DECRETO 21 agosto 1997.

Autorizzazione dell'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti della vendemmia a maturazione precoce 1997 per la regione Lazio.

IL MINISTRO PER LE POLITICHE AGRICOLE

Visto l'art. 18 del regolamento CEE del Consiglio n. 822/87 del 16 marzo 1987, il quale prevede che quando le condizioni climatiche in talune zone viticole lo rendano necessario gli Stati membri interessati possono autorizzare l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale (effettivo o potenziale) delle uve fresche, del mosto di uve, del mosto di uve parzialmente fermentato, del vino nuovo ancora in fermentazione ottenuti dai vitigni di cui all'art. 69 del regolamento medesimo, del vino atto a dare vino da tavola;

Visto l'art. 8, paragrafo 2, del regolamento CEE del Consiglio n. 823/87 del 16 marzo 1987, il quale prevede che, qualora le condizioni climatiche lo richiedano, in una delle zone viticole di cui all'art. 7 del regolamento medesimo, gli Stati membri interessati possono autorizzare l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale (effettivo o potenziale) dell'uva fresca, del mosto d'uva, del mosto d'uva parzialmente fermentato, del vino nuovo ancora in fermentazione e del vino atto a dare un V.Q.P.R.D.;

Visto l'art. 4 del regolamento CEE del Consiglio n. 2332/92 del 13 luglio 1992, il quale prevede che ogni Stato membro può autorizzare, quando le condizioni climatiche nel suo territorio lo abbiano reso necessario,

l'arricchimento delle partite destinate all'elaborazione dei vini spumanti definiti al punto 15 dell'allegato 1 del regolamento CEE n. 822/87;

Visto il decreto ministeriale 8 giugno 1995, il quale disciplina il procedimento relativo all'autorizzazione dell'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti della vendemmia, ed, in particolare, l'art. 2 che stabilisce che le richieste delle regioni devono pervenire a questa amministrazione non prima del 10 agosto e che, tuttavia, nel caso di coltivazioni di varietà di viti a maturazione precoce, gli organismi regionali possono chiedere l'autorizzazione ad effettuare le operazioni di arricchimento anche prima di tale data;

Visto l'attestato dell'assessorato regionale all'agricoltura della regione Lazio, con il quale la regione ha certificato che nei propri territori si sono verificate, per la vendemmia 1997, condizioni climatiche sfavorevoli ed ha chiesto l'emanazione del provvedimento che autorizza le operazioni di arricchimento per le varietà di viti a maturazione precoce destinate a dare vino da tavola; vini a denominazione di origine controllata e vini a base spumante;

Decreta:

Articolo unico

1. Nella campagna vitivinicola 1997-98 è consentito aumentare il titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti citati in premessa, ottenuti da uve raccolte nell'area viticola della regione Lazio.

2. Le operazioni di arricchimento debbono essere effettuate secondo le modalità previste dai regolamenti comunitari sopracitati e nel limite massimo di due gradi.

3. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.

Salerno, 21 agosto 1997

Il Ministro: PINTO

97A6807

DECRETO 21 agosto 1997.

Autorizzazione dell'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti della vendemmia a maturazione precoce 1997 per la regione Marche.

IL MINISTRO
PER LE POLITICHE AGRICOLE

Visto l'art. 18 del regolamento CEE del Consiglio n. 822/87 del 16 marzo 1987, il quale prevede che quando le condizioni climatiche in talune zone viticole lo rendano necessario gli Stati membri interessati possono autorizzare l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale (effettivo o potenziale) delle uve fresche, del mosto di uve, del mosto di uve parzialmente fermentato, del vino nuovo ancora in fermentazione ottenuti dai vitigni di cui all'art. 69 del regolamento medesimo, del vino atto a dare vino da tavola;

Visto l'art. 8, paragrafo 2, del regolamento CEE del Consiglio n. 823/87 del 16 marzo 1987, il quale prevede che, qualora le condizioni climatiche lo richiedano, in una delle zone viticole di cui all'art. 7 del regolamento medesimo, gli Stati membri interessati possono autorizzare l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale (effettivo o potenziale) dell'uva fresca, del mosto d'uva, del mosto d'uva parzialmente fermentato, del vino atto a dare un V.Q.P.R.D.;

Visto l'art. 4 del regolamento CEE del Consiglio n. 2332/92 del 13 luglio 1992, il quale prevede che ogni Stato membro può autorizzare, quando le condizioni climatiche nel suo territorio lo abbiano reso necessario, l'arricchimento delle partite destinate all'elaborazione dei vini spumanti definiti al punto 15 dell'allegato 1 del regolamento CEE n. 822/87;

Visto il decreto ministeriale 8 giugno 1995, il quale disciplina il procedimento relativo all'autorizzazione dell'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti della vendemmia;

Visto l'attestato dell'assessorato regionale all'agricoltura della regione Marche, con il quale l'organo medesimo ha certificato che nei propri territori si sono verificate, per la vendemmia 1997, condizioni climatiche sfavorevoli ed ha chiesto l'emanazione del provvedimento che autorizza le operazioni di arricchimento anzidette;

Decreta:

Articolo unico

1. Nella campagna vitivinicola 1997-98 è consentito aumentare il titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti citati in premessa, ottenuti da uve raccolte nell'area viticola della regione Marche.

2. Le operazioni di arricchimento debbono essere effettuate secondo le modalità previste dai regolamenti comunitari sopracitati e nel limite massimo di due gradi.

3. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.

Salerno, 21 agosto 1997

Il Ministro: PINTO

97A6808

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DI URBINO

DECRETO RETTORALE 11 agosto 1997.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Veduto lo statuto vigente dell'Università, approvato con regio decreto 8 febbraio 1925, n. 230, modificato successivamente;

Veduto il testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 ed in particolare l'art. 17;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 19 novembre 1990, n. 341 ed in particolare l'art. 11;

Veduto il decreto del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del 26 febbraio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 97 del 26 aprile 1996;

Veduta la deliberazione adottata nella riunione del 5 marzo 1997, approvata dal senato accademico e dal consiglio di amministrazione nelle riunioni del 26 marzo 1997, con la quale il consiglio della facoltà di economia ha provveduto ad adeguare gli ordinamenti didattici dei corsi di laurea in economia e commercio e in economia aziendale in conformità al decreto ministeriale sopra citato;

Veduto il parere positivo espresso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 20 giugno 1997, trasmesso con nota ministeriale prot. n. 2089 del 6 agosto 1997;

Veduta la legge 9 maggio 1989, n. 168 ed in particolare l'art. 16;

Decreta:

Lo statuto della libera Università degli studi di Urbino, approvato con regio decreto 8 febbraio 1925, n. 230 e successive modificazioni, al capo III, sezione III «Norme speciali per la facoltà di economia», relativamente ai corsi di laurea in economia e commercio ed economia aziendale, viene modificato come segue:

agli articoli 7 e 17, comma 4, dopo le parole «ai corsi» aggiungere «indicazioni ordinali, numeriche o alfabetiche; nonché»;

agli articoli 9 e 19, ultimo comma, aggiungere «nell'ambito di convenzioni stipulate dall'ateneo, il conseguimento di certificati internazionalmente riconosciuti puo essere equiparato al superamento delle prove di idoneità nelle lingue straniere.»;

l'intero articolo 22 viene sostituito con il testo seguente:

DISCIPLINE DELLE AREE ECONOMICA, AZIENDALE, GIURIDICA E MATEMATICO-STATISTICA

Area economica:

Tutte le discipline dei settori scientifico-disciplinari:

P01A Economia politica
P01B Politica economica
P01C Scienza delle finanze
P01D Storia del pensiero economico
P01E Econometria
P01F Economia monetaria
P01G Economia internazionale
P01H Economia dello sviluppo
P01I Economia dei settori produttivi
P03J Economia regionale
P03X Storia economica
G01X Economia ed estimo rurale
M06B Geografia economico-politica

Area aziendale:

Tutte le discipline dei settori scientifico-disciplinari:

P02A Economia aziendale
P02B Economia e gestione delle imprese
P02C Finanza aziendale
P02D Organizzazione aziendale
P02E Economia degli intermediari finanziari
C01B Merceologia

Area giuridica:

Tutte le discipline dei settori scientifico-disciplinari:

N01X Diritto privato
N02X Diritto privato comparato
N03X Diritto agrario
N04X Diritto commerciale
N05X Diritto dell'economia
N06X Diritto della navigazione
N07X Diritto del lavoro
N08X Diritto costituzionale
N09X Istituzioni di diritto pubblico
N10X Diritto amministrativo
N11X Diritto pubblico comparato
N13X Diritto tributario
N14X Diritto internazionale

Le discipline elencate dei settori scientifico-disciplinari:

N15X Diritto processuale civile
Diritto dell'arbitrato interno e internazionale
Diritto dell'esecuzione civile
Diritto fallimentare (settore N15X)
Diritto processuale civile
Diritto processuale civile comparato
Diritto processuale comunitario (settore N15X)

N17X Diritto penale
Diritto penale amministrativo
Diritto penale commerciale
Diritto penale comparato
Diritto penale dell'ambiente
Diritto penale del lavoro
Diritto penale dell'economia

Area matematico-statistica:
Tutte le discipline dei settori scientifico-disciplinari:
S01A Statistica
S01B Statistica per la ricerca sperimentale
S02X Statistica economica
S03A Demografia
S03B Statistica sociale
S04A Matematica per le applicazioni economiche
S04B Matematica finanziaria e scienze attuariali

Le discipline elencate dei settori scientifico-disciplinari:
A01B Algebra
Algebra lineare
A01C Geometria
Geometria
A02A Analisi matematica
Analisi matematica
A02B Probabilità e statistica matematica
Calcolo delle probabilità
Processi stocastici
Statistica matematica (settore A02B)
Teoria dei giochi (settore A02B
Teoria delle decisioni (settore A02B)
A04A Analisi numerica
Analisi numerica
Calcolo numerico
Matematica computazionale
Metodi numerici per l'ottimizzazione
A04B Ricerca operativa
Metodi e modelli per la pianificazione economica
Metodi e modelli per la pianificazione territoriale
Modelli dei sistemi di produzione
Modelli di sistemi di servizio
Ottimizzazione
Programmazione matematica
Ricerca operativa
Tecniche di simulazione
Teoria dei giochi (settore A04B
K04X Automatica
Analisi dei sistemi
Modellistica e controllo dei sistemi ambientali
Modellistica e gestione delle risorse naturali
Modellistica e simulazione
K05A Sistemi di elaborazione delle informazioni
Informatica grafica
Ingegneria della conoscenza e sistemi esperti
Intelligenza artificiale (settore K05A)
Sistemi informativi
Sistemi operativi (settore K05A)
K05B Informatica
Informatica generale
Intelligenza artificiale (settore K05B)
Programmazione
Sistemi operativi (settore K05B)
K05C Cibernetica
Cibernetica
Elaborazioni di immagini.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Urbino, 11 agosto 1997

Il rettore: Bo

97A6753

UNIVERSITÀ DI REGGIO CALABRIA

DECRETO RETTORALE 24 luglio 1997.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto di autonomia di questo Ateneo approvato con decreto rettorale 29 giugno 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 21 luglio 1995, n. 169;

Visto il regolamento didattico provvisorio di questa università, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1983, n. 1240, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il regio decreto 20 giugno 1935, n. 1071 recante modifiche ed aggiornamenti al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, recante disposizioni sull'ordinamento didattico universitario, e successive modificazioni;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare l'art. 16 recante norme sull'autonomia delle università;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, ed in particolare gli artt. 4, 9 e 16 recanti norme sull'istituzione, ordinamento didattico e attivazione dei corsi di diploma di specializzazione;

Visto il D.L. 8 agosto 1991, n. 257, recante particolari disposizioni per le scuole di specializzazione dell'area medica in attuazione alla direttiva CEE;

Visto il decreto ministeriale dell'11 maggio 1995, pubblicato nel s.o. n. 88 alla *Gazzetta Ufficiale* del 19 luglio 1995, n. 167, che ha modificato l'ordinamento

didattico universitario, relativamente ad alcune scuole di specializzazione del settore medico, e ne ha approvato la relativa tabella didattica XLV/2;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1995 relativo all'approvazione del piano di sviluppo delle università per il triennio 1994-1996, ed in particolare l'art. 13 «scuole di specializzazione e dottorati di ricerca»;

Visto il decreto ministeriale del 31 luglio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 209 del 6 settembre 1996 recante modificazioni all'art. 2 della tabella XLV/2 del decreto ministeriale dell'11 maggio 1995 citato;

Visto i decreto ministeriale del 14 febbraio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 84 del 10 aprile 1996 recante rettifica al decreto ministeriale 11 maggio 1995 testè citato;

Viste la proposta di modifica del regolamento didattico provvisorio formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi di Reggio Calabria concernente, tra l'altro, l'istituzione della scuola di specializzazione in «psichiatria» presso la facoltà di medicina e chirurgia;

Visto il parere espresso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 13 settembre 1996;

Viste le deliberazioni del consiglio della facoltà di medicina e chirurgia, relative al recepimento delle osservazioni espresse dal Consiglio universitario nazionale;

Visto il parere espresso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 21 marzo 1997;

Vista la nota del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica prot. 937/Uff. I/6 maggio 1997;

Visto il decreto ministeriale 3 luglio 1997 recante l'autorizzazione a decretare il provvedimento di istituzione della scuola di specializzazione in «psichiatria»;

Considerato che, nelle more dell'approvazione e dell'emanazione del regolamento didattico di Ateneo, già all'esame ministeriale, le modifiche relative agli ordinamenti degli studi dei corsi di laurea, di diploma e delle scuole di specializzazione vengono operate sul vecchio statuto di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 1240/1983 citato e successive modificazioni ed integrazioni;

Riconosciuta la particolare urgente necessità di approvare le modifiche proposte nel rispetto delle disposizioni e delle procedure previste dalla normativa vigente;

Decreta:

Il regolamento didattico provvisorio, già statuto, dell'Università degli studi di Reggio Calabria, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso indicato:

dopo gli articoli relativi alla normativa generale delle scuole di specializzazione dell'area medica ed agli ordinamenti didattici delle scuole di specializzazione già istituite, sono inseriti, con lo scorrimento della numerazione degli articoli successivi, i seguenti nuovi articoli relativi all'istituzione della scuola di specializzazione in «psichiatria» presso la facoltà di medicina e chirurgia:

SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN PSICHIATRIA

Art. 1.

Nell'Università degli studi di Reggio Calabria è istituita la scuola di specializzazione in psichiatria. Essa risponde alle norme generali delle scuole di specializzazione dell'area medica ed alle norme relative alle singole scuole di specializzazione (tabella XLV/2 capo I e capo II, decreto del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica dell'11 maggio 1995, *Gazzetta Ufficiale* - serie generale n. 167 del 19 luglio 1995 e decreto del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del 14 febbraio 1996 *Gazzetta Ufficiale* - serie generale n. 84 del 10 aprile 1996).

Art. 2.

La scuola ha lo scopo di formare medici specialisti nel settore professionale della psichiatria e della psicoterapia.

Art. 3.

La scuola rilascia il titolo di specialista in psichiatria.

Art. 4.

Il corso ha la durata di quattro anni.

Art. 5.

Concorrono al funzionamento della scuola le strutture della facoltà di medicina e chirurgia e del dipartimento di medicina sperimentale e clinica dell'Università degli studi di Reggio Calabria con sede nel Policlinico «Mater Domini» via T. Campanella, 88100 Catanzaro e quelle del S.S.N. individuate nei protocolli d'intesa di cui all'art. 6, comma 2, del decreto legislativo 502/1992 ed il relativo personale universitario appartenente ai settori scientifico-disciplinari di cui alla tab. A e quello dirigente del S.S.N. delle corrispondenti aree funzionali e discipline.

Art. 6.

Tenuto conto delle capacità formative delle strutture di cui all'art. 5, il numero massimo degli specializzandi che possono essere ammessi è fissato in numero di 3 per anno.

Tabella A - Aree di addestramento professionalizzante e relativi settori scientifico-disciplinari.

A. Area di psichiatria biologica e neuropsicofarmacologia.

Obiettivo:

conoscenza della anatomofisiologia delle strutture nervose correlate con i processi psichici;

conoscenza dei correlati biochimici, fisiologici, endocrinologici e strutturali delle sindromi psichiatriche;

conoscenza dei concetti di gene e di trasmissione genetica in rapporto alle malattie mentali; acquisizione dei principali metodi di ricerca genetica in psichiatria;

conoscenza delle malattie neurologiche con espressività clinica di tipo psichiatrico;

conoscenza della classe di appartenenza, dello spettro d'azione, dei meccanismi d'azione, della cinetica, delle indicazioni, delle controindicazioni, degli effetti indesiderati, della tossicità, delle sindromi da sospensione, e dell'impiego clinico degli psicofarmaci;

conoscenza delle altre terapie biologiche;

uso di personal computer e di strumenti di comunicazione con banche dati remote e applicazione della statistica alla ricerca in psichiatria.

Settori: E06A Fisiologia umana, E07X Farmacologia, F11A Psichiatria, F11B Neurologia, E05B Biochimica clinica, F03X Genetica medica, F07E Endocrinologia, F01X Statistica medica, F18X Diagnostica per immagini e radioterapia.

B. - Area di psicopatologia e metodologia psichiatrica.

Obiettivo: possedere un corretto corredo psicopatologico sulle varie forme di patologia mentale, interpretare adeguatamente profili diagnostici differenziali, nonché orientare razionalmente all'indicazione ed alla verifica delle terapie; essere in grado di effettuare psicodiagnosi strumentali attraverso la corretta applicazione di tests psicologici, neuropsicologici e scale di valutazione di comune impiego in psichiatria.

Settore: F11A Psichiatria.

C. - Area di psichiatria clinica.

Obiettivo: conoscere le caratteristiche eziopatogenetiche, cliniche e prognostiche delle malattie psichiatriche, comprese quelle in età infantoadolescenziale, geriatrica, le malattie psicosomatiche e gli indirizzi di gestione clinica e di presa in carico; dimostrare di possedere le competenze tecniche e metodologiche per trattare i vari quadri clinici, incluse le situazioni di crisi e di psichiatria di consultazione e di collegamento. Conoscenza dell'uso integrato delle diverse terapie psichiatriche.

Settori: F11A Psichiatria, E07X Farmacologia.

D. - Area di psicoterapia.

Obiettivo: conoscenza della psicologia generale ed evolutiva, delle fasi teoriche e delle tecniche delle varie forme di psicoterapia individuale, familiare, e di gruppo ed acquisizione degli strumenti per l'esercizio di una specifica forma strutturale di psicoterapia.

Settore: F11A Psichiatria.

E. - Area di psichiatria sociale.

Obiettivo: conoscenza dei correlati sociali della patologia mentale; dei principi di igiene mentale; degli aspetti etici e giuridici riguardanti il rapporto con il paziente, la responsabilità professionale, l'attività peritale, gli accertamenti e trattamenti sanitari volontari ed obbligatori; le basi della ricerca epidemiologica e le diverse metodiche riabilitative e risocializzanti in psichiatria.

Settori: F11A Psichiatria, F22B Medicina legale, F16B Medicina fisica e riabilitativa.

Tabella B - *Standars complessivi di addestramento professionalizzante.*

Lo specializzando per essere ammesso all'esame finale di diploma deve:

aver preso in carico almeno 80 pazienti per i quali ha definito diagnosi, etiopatogenesi e prognosi, curando il versante terapeutico sotto il profilo delle indicazioni, controindicazioni ed effetti indesiderati di ogni trattamento;

aver seguito nel corso dell'intero quadriennio almeno 20 casi in psicoterapia con supervisione;

aver seguito almeno 10 casi con programmi di riabilitazione psichiatrica;

aver seguito almeno 5 disegni sperimentali di trattamento con psicofarmaci;

aver effettuato almeno 20 interventi di psichiatria di consultazione e collegamento;

aver effettuato almeno 50 turni di guardia psichiatrica attiva;

aver somministrato ad almeno 40 pazienti tests psicometrici e scale di valutazione;

aver affrontato problemi di psichiatria forense con particolare riguardo ai temi delle responsabilità professionale ed al rapporto tra imputabilità e malattia mentale.

Costituiscono attività di perfezionamento opzionali (obbligatorie) almeno tre di quelle di seguito indicate:

a) *psicofarmacoterapia:* aver acquisito approfondite conoscenze teoriche ed esperienza pratica relativamente alle indicazioni, controindicazioni, meccanismi d'azione, interazioni degli psicofarmaci ed alle correlazioni tra psicofarmacoterapia ed altre procedure terapeutiche psichiatriche (varie modalità di intervento psicoterapeutico individuale o di gruppo, tecniche di psicoeducazione, risocializzazione, riabilitazione);

b) *riabilitazione psichiatrica:* aver acquisito approfondite conoscenze teoriche ed esperienze pratiche relative alle principali tecniche di riabilitazione in psichiatria ed alla correlazione di queste con altre modalità di intervento terapeutico;

c) *psichiatria forense:* aver acquisito approfondite conoscenze teoriche ed esperienze pratiche relative alla legislazione psichiatrica, ai problemi etici e giuridici dell'operatore psichiatrico, all'espletamento delle perizie psichiatriche concernenti sia problemi del rapporto tra imputabilità e malattie mentali che di responsabilità professionale dello psichiatra;

d) *medicina delle farmacotossicodipendenze:* aver acquisito approfondite conoscenze teoriche relativamente ai meccanismi di dipendenza, tolleranza, astinenza, craving degli psicofarmaci e delle sostanze d'abuso; aver acquisito esperienza pratica nella diagnosi e

nel trattamento delle farmaco-dipendenze, aver acquisito esperienza nelle problematiche relative alla comorbibità psichiatrica delle tossicodipendenze;

e) *psichiatria geriatrica:* aver acquisito approfondite conoscenze sulle peculiarità della patologia psichiatrica in età senile con particolare riferimento ai meccanismi dell'invecchiamento cerebrale e del deterioramento mentale e delle problematiche psicosociali dell'anziano; aver acquisito esperienza pratica nella diagnosi e nel trattamento dei quadri psichiatrici in età senile nonché nei problemi inerenti l'istituzionalizzazione e l'assistenza domiciliare;

f) *psichiatria adolescenziale:* aver acquisito approfondite conoscenze sulle peculiarità della patologia psichiatrica in età adolescenziale e sulle problematiche psicobiologiche e psicosociali dell'adolescente; aver acquisito esperienza pratica nella diagnosi e nel trattamento dei quadri psichiatrici in età adolescenziale;

g) *psicologia medica:* aver acquisito approfondite conoscenze sui rapporti tra patologie internistiche o chirurgiche e disturbi mentali, sulle problematiche relative alla psichiatria di consultazione e collegamento ed alla medicina psicosomatica, sugli aspetti psicologici del paziente non psichiatrico, degli operatori medici e non, e più in generale delle strutture assistenziali; aver acquisito esperienza pratica relativamente ai settori suddetti nella diagnosi e nel trattamento ed aver conseguito una opportuna formazione relativa al rapporto medico-paziente.

Infine, lo specializzando deve aver partecipato alla conduzione, secondo le norme di buona pratica clinica, di almeno tre sperimentazioni cliniche controllate.

Nel regolamento didattico d'Ateneo verranno eventualmente specificate le tipologie dei diversi interventi ed il relativo peso specifico.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Reggio Calabria, 24 luglio 1997

Il rettore: PIETROPAOLO

97A6749

UNIVERSITÀ «FEDERICO II» DI NAPOLI

DECRETO RETTORALE 28 luglio 1997.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, relativa alla riforma degli ordinamenti didattici universitari;

Visto il decreto legislativo 24 luglio 1996 relativo alla tabella XVIII-*ter* dell'ordinamento didattico universitario concernente l'istituzione dei corsi di diploma universitario dell'area medica;

Viste le proposte di istituzione del corso di diploma universitario in «tecnico sanitario di radiologia medica» formulate dalle autorità accademiche di questo Ateneo di cui alle deliberazioni del consiglio della facoltà di medicina e chirurgia del 26 settembre 1996 e dell'11 marzo 1997; del senato accademico del 22 ottobre 1996 e del 14 marzo 1997 e del consiglio di amministrazione del 25 marzo 1997;

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 19 giugno 1997;

Visto che lo statuto di autonomia dell'Università degli studi di Napoli Federico II, emanato con decreto rettorale n. 5626 del 18 ottobre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 233 del 5 ottobre 1995, non contiene gli ordinamenti didattici e che il loro inserimento è previsto nel regolamento didattico di Ateneo;

Considerato che nelle more dell'approvazione e dell'emanazione del regolamento didattico di Ateneo le modifiche relative all'ordinamento degli studi dei corsi di laurea, di diploma e delle scuole di specializzazione vengono operate sul vecchio statuto, emanato ai sensi dell'art. 17 del sopracitato testo unico, ed approvato con regio decreto del 20 aprile 1939, n. 1162, e successive modificazioni ed integrazioni;

Considerata la necessità di procedere ad una riarticolazione dello statuto, contenente gli ordinamenti didattici dei corsi di laurea, dei diplomi universitari e delle scuole di specializzazione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Napoli Federico II, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso: dopo il diploma universitario in tecnico di neurofisiopatologia afferente alla facoltà di medicina e chirurgia è inserito il diploma universitario in «Tecnico sanitario di radiologia medica» che risponde alle norme generali dei corsi di diploma universitario dell'area medica di cui al titolo I della tabella XVIII-*ter* dell'ordinamento didattico universitario allegata al decreto legislativo 24 luglio 1996;

CORSO DI DIPLOMA UNIVERSITARIO DI TECNICO SANITARIO DI RADIOLOGIA MEDICA

Art. 1.

Finalità, organizzazione, requisiti di accesso

1.1. L'Università degli studi di Napoli Federico II - Facoltà di medicina e chirurgia, istituisce il corso di diploma universitario di «Tecnico sanitario di radiologia medica».

Il corso di diploma ha durata di tre anni e si conclude con un esame finale con valore abilitante ed il rilascio del diploma di «Tecnico sanitario di radiologia medica».

Il numero massimo di studenti iscrivibili a ciascun anno di corso, in relazione alle possibilità formative dirette e nelle strutture convenzionate, verrà indicato di anno in anno nel manifesto degli studi.

1.2. Il corso di diploma ha lo scopo di formare operatori sanitari in grado di svolgere, ai sensi del decreto ministeriale 26 settembre 1994, n. 746, e in conformità a quanto disposto dalle legge 31 gennaio 1983, n. 25, in via autonoma o in collaborazione con altre figure sanitarie, su prescrizione medica, tutti gli interventi che richiedono l'uso di radiazioni ionizzanti, sia artificiali che naturali, di energie termiche, ultrasoniche di risonanza magnetica, nonché gli interventi per la protezione fisica e dosimetrica.

Art. 2.

Ordinamento didattico

2.1. Il corso di diploma prevede attività didattiche e di tirocinio pari all'orario complessivo stabilito dalla normativa comunitaria ed è suddiviso in cicli convenzionali (semestri); le attività sono articolate in lezioni teoriche, studio clinico guidato, attività seminariali, esercitazioni, attività di tirocinio, attività tutoriale, attività di autoapprendimento, autovalutazione ed approfondimento.

È possibile organizzare all'interno del corso, a partire dal II anno, percorsi didattici con finalità professionalizzanti elettive, rivolte a far acquisire esperienze in particolari settori della professione; tali percorsi non possono eccedere il 10% del monte-ore complessivo.

L'attività didattica programmata è pari a 1.600 ore complessive; quella pratica è di 3.000 ore, delle quali non oltre 600 dedicate ad attività seminariali, e le rimanenti dedicate ad apprendimento individuale o di gruppo, mediante simulazioni, esercitazioni ed attività di tirocinio ordinario finalizzato all'applicazione delle conoscenze teoriche nei singoli settori.

Il consiglio della scuola può aumentare l'attività didattica programmata per ulteriori 200 ore, diminuendo in pari misura le ore dedicate ad attività seminariali.

2.2. Le aree didattico-organizzative con gli obiettivi didattici, i corsi integrati ed i relativi settori scientifico-disciplinari e gli specifici crediti a fianco di ciascuno indicati, sono riportati nella tabella *A*.

Obiettivo didattico del corso è quello di far conseguire allo studente le basi per la conoscenza dei fenomeni fisici, biologici e fisiopatologici, le conoscenze dei principi di funzionamento delle strumentazioni diagnostiche e collaborare con il medico radiodiagnosta, il medico nucleare, con il fisico radioterapista e con il fisico sanitario agli atti diagnostici e terapeutici utilizzando le fonti radianti ed altre energie, nonché per effettuare interventi relativi alla protezione fisica e dosimetrica.

Sono settori costitutivi non rinunciabili del corso di diploma universitario:

settori: A02A Analisi matematica, B01A Fisica generale, B01B Fisica, B04X Fisica nucleare e subnucleare, C03X Chimica generale ed inorganica, E06A Fisiologia umana, E07X Farmacologia, E09A Anatomia umana, E10X Biofisica medica, E13X Biologia applicata, F04A Patologia generale, F18X Diagnostica per immagini e radioterapia, F22A Igiene generale ed applicata, F22B Medicina legale, F22C Medicina del lavoro, K10X Misure elettriche ed elettroniche, K05B Informatica, K06X Bioingegneria elettronica.

2.3. Lo standard formativo pratico, comprensivo del tirocinio, rivolto a far acquisire allo studente una adeguata preparazione professionale è specificato nella tabella *B*.

Tabella *A* - *Obiettivi didattici, aree didattiche, piano di studio esemplificativo e relativi settori scientifico-disciplinari.*

I ANNO - I SEMESTRE

Area A - *Propedeutica* (crediti 7.0)

Obiettivo: lo studente deve essere in grado di applicare il metodo sperimentale allo studio dei fenomeni umani e tecnologici rilevanti per la professione, dimostrando di saper utilizzare allo scopo i principi fondamentali della fisica, della biofisica e dell'informatica applicati ai problemi tecnologici della diagnostica per immagini; lo studente deve altresì conoscere il ruolo anatomo-funzionale delle diverse strutture biologiche nell'organizzazione della cellula e dell'organismo umano.

A.1 - Corso integrato di matematica, fisica, statistica ed informatica.
Settori: A02A Analisi matematica, B01B Fisica, F01X Statistica medica, K05B Informatica.

A.2 - Corso integrato di fisica generale
Settori: B01A Fisica generale, B01B Fisica.

A.3 - Corso integrato di chimica generale organica ed inorganica.
Settori: B03X Struttura della materia, C03X Chimica generale ed inorganica, C05X Chimica organica.

A.4 - Corso integrato di Anatomia umana sistematica e topografica.
Settori: E09A Anatomia umana, E09B Istologia.

A.5 - Corso integrato di Biologia e radiobiologia.
Settore: E13X Biologia applicata.

A.6 - Corso integrato di anatomo-fisiologia umana.
Settori: E06A Fisiologia umana, E09A Anatomia umana.

A.7 - Attività di tirocinio guidato da effettuarsi presso servizi universitari ed ospedalieri (complessive 700 ore annue).

I ANNO - II SEMESTRE

Area B - *Patologia generale, principi di tecnologie radiodiagnostiche ed organizzazione della professione* (crediti 7.0)

Obiettivo: lo studente deve essere in grado di conoscere le principali patologie con riferimento agli aspetti pertinenti agli effetti delle radiazioni ed alle tecniche e metodologie radiologiche nonché alle tecniche di trattamento radioterapiche.

B.1 - Corso integrato di Patologia generale.

Settore: F04A Patologia generale.

B.2 - Corso integrato di tecniche di diagnostica per immagini I.

Settori: E09A Anatomia umana, F18X Diagnostica per immagini e radioterapia.

B.3 - Corso integrato di apparecchiature dell'area radiologica.

Settori: B01A Fisica generale, F18X Diagnostica per immagini e radioterapia, K06X Bioingegneria elettronica.

B.4 - Corso integrato di misure elettriche ed elettronica.

Settori: L17X Elettrotecnica, K10X Misure elettriche ed elettronica.

B.5 - Corso integrato di igiene ed organizzazione sanitaria.

Settore: F22A Igiene generale ed applicata.

B.6 - Attività di tirocinio guidato da effettuarsi presso servizi universitari ed ospedalieri (700 ore nell'intero anno).

II ANNO - I SEMESTRE

Area C - *Tecniche di diagnostica per immagini e radioterapia* (crediti 6.0)

Obiettivo: lo studente deve essere in grado di realizzare le principali incidenze e proiezioni radiografiche e conoscere le diverse tecniche procedurali di diagnostica per immagini; deve conoscere i principi generali dell'informatica e delle applicazioni informatiche nell'area radiologica, con riferimento all'archiviazione di immagini, di referti e di dati di interesse clinico-sanitario; deve conoscere le modalità di uso diagnostico e terapeutico di radiazioni e traccianti radioattivi, nonché applicare le principali norme di radioprotezione.

C.1 - Corso integrato di Tecniche di diagnostica per immagini II.

Settori: F18X Diagnostica per immagini e radioterapia, B01B Fisica, K06X Bioingegneria elettronica.

C.2 - Corso integrato di informatica ed archiviazione.

Settori: K05B Informatica, K05C Cibernetica, K06X Bioingegneria elettronica.

C.3 - Corso integrato di igiene ambientale e medicina del lavoro.

Settori: F22A Igiene generale ed applicata, F22C Medicina del lavoro.

C.4 - Attività di tirocinio pratico guidato da effettuarsi presso servizi universitari e ospedalieri.

II ANNO - II SEMESTRE

Area D - *Fisica e strumentazione, principi di radiobiologia e radioprotezione* (crediti 5.0)

Obiettivo: lo studente deve apprendere conoscenze sulle sorgenti di radiazioni ionizzanti e di altre energie impiegate nella diagnostica e/o nella radioterapia; deve conoscere le relative unità di misura e deve essere reso edotto sulle caratteristiche principali di struttura e funzionamento delle apparecchiature utilizzate; deve inoltre essere in grado di scegliere ed utilizzare appropriate tecnologie e materiali al fine di produrre immagini radiologiche e terapie radianti.

Lo studente inoltre deve apprendere i principi generali dell'interazione delle radiazioni con i sistemi viventi; deve apprendere le procedure di radioprotezione, decontaminazione ambientale, uso dei radionuclidi e marcatura dei radiocomposti.

D.1 - Corso integrato di fisica applicata alla strumentazione radiodiagnostica e radioterapia.

Settori: B04X Fisica nucleare e subnucleare; B01A Fisica generale, K06X Bioingegneria elettronica.

D.2 - Corso integrato di radiobiologia e radioprotezione.

Settori: B01B Fisica, E10X Biofisica medica.

D.3 - Corso integrato di radiofarmaci.

Settori: C03X Chimica generale ed inorganica, F18X Diagnostica per immagini e radioterapia.

D.4 - Attività di tirocinio pratico guidato da effettuarsi presso strutture sanitarie universitarie e ospedaliere (1.000 ore nell'intero anno).

III ANNO - I SEMESTRE

Area E - *Produzione e trattamento delle immagini diagnostiche* (crediti 4.0)

Obiettivo: lo studente deve conoscere tecnologie e materiali al fine di produrre immagini e terapie radianti; deve conoscere i parametri che caratterizzano le energie utilizzate per l'estrazione delle immagini; deve inoltre acquisire la conoscenza dei sistemi di rilevazione, archiviazione e trasmissione a distanza delle immagini; deve acquisire le conoscenze tecniche per l'esecuzione di indagini radiologiche, di ecografia, di tomografia computerizzata e risonanza magnetica nucleare (R.M.N.); infine deve conoscere le problematiche etiche e deontologiche connesse con la professione e più in generale nel rapporto con i pazienti.

E.1 - Corso integrato di tecniche di diagnostica per immagini III.

Settore: F18X Diagnostica per immagini e radioterapia.

E.2 - Corso integrato di produzione e trattamento delle immagini diagnostiche.

Settori: F18X Diagnostica per immagini e radioterapia, K03X Telecomunicazioni.

E.3 - Corso integrato di tecniche di diagnostica per immagini IV (R.M.N.).

Settore: F18X Diagnostica per immagini e radioterapia.

E.4 - Corso integrato di bioetica, deontologia ed etica professionale.

Settori: F02X Storia della medicina, F22B Medicina legale.

E.5 - Attività di tirocinio pratico guidato da effettuarsi presso servizi universitari e ospedalieri (per un totale di 1.300 ore annue).

III ANNO - II SEMESTRE

Area F - *Tecniche di Medicina nucleare e radioterapia* (crediti 3.0)

Obiettivo: lo studente deve conoscere le tecniche di indagini di medicina nucleare, sia statiche che dinamiche; deve acquisire la conoscenza per l'assistenza tecnica di trattamenti radioterapici; la preparazione e l'impiego di schermature e di sistemi di contenzione del paziente; deve essere informato sui principi generali della terapia medico-nucleare (radio-metabolica, ecc.) e acquisire la conoscenza per la preparazione delle dosi, per l'esecuzione di misure di ritenzione sul paziente, per l'eliminazione dei rifiuti organici, per i provvedimenti di decontaminazione.

F1 - Corso integrato di tecniche in radioterapia.

Settore: F18X Diagnostica per immagini e radioterapia.

F.2 - Corso integrato di tecniche in medicina nucleare.

Settore: F18X Diagnostica per immagini e radioterapia.

F.3 - Corso integrato di tecniche di terapia medico-nucleare.

Settori: E07X Farmacologia, F18X Diagnostica per immagini e radioterapia.

F.4 - Attività di tirocinio pratico guidato da effettuarsi presso servizi universitari e ospedalieri (1.300 ore nell'intero anno).

Tabella *B* - *Standard formativo pratico e di tirocinio*

Lo studente per essere ammeso all'esame finale deve aver partecipato o compiuto con autonomia tecnico-professionale, in collaborazione diretta con il medico radiodiagnosta, il medico nucleare, il fisico radioterapista e con il fisico sanitario, i seguenti atti (decreto ministeriale n. 746/1994):

a) *servizio di radiodiagnostica* - frequenza a rotazione con partecipazione all'esecuzione tecnica di almeno:

300 esami rx dello scheletro;

300 esami rx del torace;

200 esami rx dell'apparato gastro-intestinale;

200 esami rx di radiologia d'urgenza;

200 mammografie;

150 esami di radiologia del capo, del collo ed odontostomatologica;

300 esami di radiologia pediatrica;

100 esami di radiologia cardiovascolare ed interventistica;

100 esami T.C.;

100 esami R.M.;

200 esami ecografici;

utilizzare in forma appropriata le apparecchiature radiologiche e di camera oscura;

adottare in ogni situazione metodiche atte a garantire il massimo di radioprotezione (A.L.A.R.A.);

b) *servizio di medicina nucleare* - frequenza a rotazione con partecipazione all'esecuzione tecnica di:

50 esami dell'apparato scheletrico;

50 esami del S.N.C.;

50 esami dell'apparato cardiocircolatorio;

50 esami dell'apparato respiratorio;

50 esami della tiroide e delle paratiroidi;

50 esami dei surreni;

30 esami dell'apparato emopoietico;

30 esami dell'apparato digerente;

30 esami dell'apparato urinario;

40 esami con indicatori positivi;

tarare e predisporre le apparecchiature per l'esecuzione di esami di medicina nucleare;

approntare dosi semplici di radiofarmaci;

manipolare materiale radioattivo;

controllare la contaminazione personale ed ambientale;

c) *servizio di radioterapia* - frequenza a rotazione con partecipazione alle funzioni di competenza su:

15 pazienti trattati con radioterapia da fasci esterni;

5 pazienti studiati con il simulatore universale;

5 pazienti con volume di irradiazione definiti su documento TC o RM;

5 studi di calcolatore di piani di trattamento individuale;

5 modelli di schermatura sagomata personalizzata;

5 controlli dosimetrici di un fascio di radiazioni da sorgente esterna;

d) *servizio di fisica sanitaria* - frequenza di due mesi.

Nel regolamento didattico di Ateneo verranno eventualmente specificate le tipologie dei diversi atti ed il relativo peso specifico od altre integrazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Napoli, 28 luglio 1997

Il rettore: TESSITORE

97A6750

CIRCOLARI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

CIRCOLARE 22 agosto 1997.

Istruzioni per la produzione delle segnalazioni di operazioni da parte degli intermediari finanziari e creditizi ai sensi degli articoli 33 e seguenti del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito in legge 5 luglio 1991, n. 197, come modificata dal decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 153.

1. *Generalità.*

1.1 Quadro normativo.

Ai sensi dell'art. 3 del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito in legge 5 luglio 1991, n. 197, così come modificato dal decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 153, formano oggetto di segnalazione all'Ufficio italiano dei cambi le operazioni che, per caratteristiche, entità, natura, o per qualsivoglia altra circostanza conosciuta a ragione delle funzioni esercitate, inducano a ritenere che il denaro, i beni o le utilità oggetto delle operazioni medesime possano provenire dai delitti previsti dagli articoli 648-*bis* e 648-*ter* del codice penale.

In particolare, con riferimento agli intermediari sottoposti all'obbligo di segnalazione, l'art. 3, comma 2, della legge n. 197/1991, così come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo n. 153/1997, prevede che «il titolare dell'attività, il legale rappresentante o un suo delegato esamina le segnalazioni pervenutegli e, qualora le ritenga fondate tenendo conto dell'insieme degli elementi a sua disposizione, anche desumibili dall'archivio di cui all'art. 2, comma 1, le trasmette senza ritardo, ove possibile prima di eseguire l'operazione, anche in via informatica e telematica, all'Ufficio italiano dei cambi senza alcuna indicazione dei nominativi dei segnalanti».

1.2 Ambito soggettivo.

Ai sensi del citato art. 3, sono tenuti ad effettuare le segnalazioni di operazioni sospette i soggetti indicati nell'art. 4 della legge n. 197/1991, indipendentemente dall'abilitazione ad effettuare le operazioni di trasferimento di denaro contante o titoli al portatore per ammontari superiori a venti milioni di lire di cui all'art. 1 della stessa legge.

1.3 Ruolo dell'Ufficio italiano dei cambi.

Il decreto legislativo n. 153/1997, nel provvedere al riordino del regime di segnalazione delle operazioni sospette, in attuazione della delega contenuta nell'art. 15 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, ha assegnato all'Ufficio italiano dei cambi, quale autorità amministrativa centrale in materia di antiriciclaggio, il compito di ricevere le segnalazioni, analizzarle e approfondirle sotto il profilo finanziario, ai sensi dell'art. 3, comma 4, lettere da *a)* ad *e)*, e di trasmetterle, infine, opportunamente arricchite, alle autorità investigative competenti.

La nuova disciplina della procedura di segnalazione e di successiva analisi delle transazioni sospette poggia su tre principi fondamentali: 1) la celerità della procedura; 2) l'arricchimento della segnalazione sotto l'aspetto finanziario; 3) la tutela della riservatezza del soggetto segnalante.

Per assicurare il corretto svolgimento dell'intera procedura di produzione della segnalazione, la necessaria omogeneità tra i dati segnalati, quelli presenti nei propri archivi e quelli eventualmente richiesti in seguito agli stessi segnalanti o ad autorità pubbliche, italiane od estere, nonché per poter procedere, ove ne ricorrano gli estremi, alla sospensione delle operazioni segnalate ai sensi dell'art. 3, comma 6, nuovo testo, della legge n. 197/1991, l'Ufficio italiano dei cambi individua di seguito il contenuto informativo della segnalazione.

Ai sensi dell'art. 3, comma 4, lettera *c)*, della legge n. 197/1991, così come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo n. 153/1997, «l'Ufficio italiano dei cambi può acquisire ulteriori dati e informazioni presso i soggetti di cui all'art. 4 in ordine alle segnalazioni trasmesse». A tal proposito, l'Ufficio si riserva di rivolgere agli intermediari specifiche richieste relative ad operazioni segnalate, in base alle esigenze conoscitive eventualmente emerse durante il processo di approfondimento finanziario della segnalazione.

Al fine di garantire la necessaria efficacia e riservatezza nella gestione delle informazioni nella fase della segnalazione ed in quella del successivo approfondimento, gli intermediari soggetti all'obbligo di segnalazione delle operazioni sospette (cfr. § 1.2), sono tenuti a comunicare all'Ufficio italiano dei cambi, all'atto delle prima segnalazione e comunque, indipendentemente dalla effettuazione di una segnalazione di operazione sospetta, entro il 30 settembre 1997, gli estremi (servizio o area di appartenenza, recapito telefonico e di fax) delle strutture di riferimento per la trasmissione di tutte le comunicazioni relative alla procedura in parola. Gli intermediari organizzati in più strutture deputate all'invio delle segnalazioni di operazioni sospette sono tenuti ad identificare ogni singola struttura (cfr. § 4.2). Ogni variazione relativa agli estremi citati deve essere tempestivamente comunicata.

Ai sensi dell'art. 3, comma 5, della legge n. 197/1991, così come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo n. 153/1997, l'Ufficio italiano dei cambi dà notizia all'intermediario segnalante circa le segnalazioni che non hanno avuto ulteriore corso presso gli organi investigativi.

2. *Oggetto della segnalazione.*

2.1 Segnalazione iniziale.

Costituisce oggetto di segnalazione l'operazione che, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 197/1991, solleva motivi di sospetto. Nell'indicazione dei motivi del

sospetto, deve aversi particolare riguardo al contenuto delle «Indicazioni per la segnalazione di operazioni sospette» diffuse dalla Banca d'Italia.

È considerata «operazione» sia una singola transazione sia un insieme di transazioni che appaiano tra loro funzionalmente ed economicamente collegate.

2.2 Segnalazione sostitutiva.

La segnalazione sostitutiva viene prodotta quando, in relazione ad una medesima operazione sospetta, si renda necessaria una rettifica dei dati già contenuti in una segnalazione iniziale.

La rettifica di una segnalazione può avvenire su iniziativa del segnalante ovvero su richiesta dell'Ufficio italiano dei cambi a seguito del riscontro, dopo la fase di acquisizione, di anomalie o incongruenze nel contenuto della segnalazione.

La segnalazione sostitutiva prende integralmente il posto di quella iniziale. Essa dovrà pertanto essere completa di tutti i dati precedentemente indicati oltreché, ovviamente, dei dati risultanti dalla rettifica, e dovrà pertanto riportare la chiave identificativa della segnalazione iniziale (Tipo intermediario segnalante, Codice dell'intermediario segnalante, Numero identificativo della segnalazione, Data della segnalazione) nei campi corrispondenti (cfr. § 4.1).

2.3 Segnalazione di operazione non eseguita.

Al fine di consentire all'Ufficio, ove ne ricorrano i presupposti, di esercitare il potere di sospensione delle operazioni segnalate e non eseguite, ad esso attribuito dall'art. 3, comma 6, della legge n. 197/1991, così come risultante dalle modifiche apportate dal decreto legislativo n. 153/1997, si richiede la separata evidenza delle operazioni segnalate come non eseguite.

Poiché la non avvenuta esecuzione dell'operazione segnalata rende ancora più accentuata l'esigenza di tempestività nell'inoltro della segnalazione, è in tali casi data al segnalante la possibilità di effettuare la segnalazione in modo non completo.

In caso di segnalazione di un'operazione articolata in più transazioni tra loro collegate (cfr. § 2.1), l'operazione si considera eseguita quando tutte le transazioni indicate nella segnalazione sono eseguite.

3. *Contenuto della segnalazione.*

Il contenuto della segnalazione consiste in dati e notizie sull'operazione posta in essere nei suoi aspetti oggettivi e soggettivi.

Le informazioni richieste rientrano tra quelle la cui conoscenza da parte dell'intermediario segnalante è ritenuta indispensabile per un'esatta qualificazione del sospetto e rispondono ai criteri definiti nelle «Indicazioni operative per la segnalazione di operazioni sospette» diffuse dalla Banca d'Italia ad uso degli intermediari creditizi, riferiti alla generalità degli intermediari finanziari soggetti all'obbligo della segnalazione.

I dati necessari per la segnalazione sono desumibili in larga misura dall'Archivio unico informatico di cui all'art. 2 della legge n. 197/1991 e rientrano, in ogni caso, nell'insieme degli elementi a disposizione del titolare dell'attività tenuto all'effettuazione della segnalazione.

Lo schema di segnalazione, illustrato nell'allegato *A*, si articola in:

informazioni generali sulla segnalazione e sul segnalante (quadro *A*);

informazioni sull'operazione oggetto di segnalazione e sul rapporto interessato dall'operazione segnalata (quadro *B*);

informazioni sulla persona fisica cui l'operazione va riferita (titolare del conto e/o delle disponibilità movimentate) (quadro *C*);

informazioni sul soggetto diverso da persona fisica cui l'operazione va riferita (titolare del conto e/o delle disponibilità movimentate) (quadro *D*);

informazioni su altri rapporti continuativi, legami con altri soggetti, altre operazioni effettuate non direttamente riconducibili al motivo del sospetto (quadro *E*);

informazioni sulla persona fisica che ha operato per conto del soggetto cui va riferita l'operazione (quadro *F*).

ISTRUZIONI SUL CONTENUTO INFORMATIVO DELLA SEGNALAZIONE

4. *Informazioni generali sulla segnalazione e sul segnalante (quadro* A).

4.1 Informazioni di riferimento della segnalazione.

Il campo TIPO SEGNALAZIONE, nel quale si fornisce l'indicazione sulla natura iniziale o sostitutiva della segnalazione, deve essere valorizzato con «0» nel caso di segnalazione iniziale, con «1» nel caso di segnalazione sostituiva di una precedentemente inviata (cfr. § 2.2).

Il campo NUMERO IDENTIFICATIVO DELLA SEGNALAZIONE deve essere valorizzato con un numero progressivo univoco nell'ambito dell'anno per ciascun segnalante, ovvero per ciascuna autonoma struttura deputata all'invio delle segnalazioni (cfr. § 1.3). Per le segnalazioni sostitutive, il numero identificativo deve essere lo stesso già assegnato alla segnalazione cui la rettifica si riferisce.

Nel campo DATA DELLA SEGNALAZIONE va indicata la data in cui viene prodotta per la prima volta la segnalazione. Pertanto, le eventuali segnalazioni sostitutive (campo TIPO SEGNALAZIONE contenente il valore «1») devono riportare la data della prima segnalazione cui la sostitutiva si riferisce.

Il campo DATA DI INVIO DELLA SEGNALAZIONE deve riportare la data relativa all'inoltro della segnalazione. Per le segnalazioni iniziali, tale data coincide con quella indicata nel campo DATA DELLA SEGNALAZIONE. Per le segnalazioni sostitutive, invece, tale data sarà successiva alla data di invio della segnalazione iniziale cui si riferisce.

4.2 Dati anagrafici del segnalante.

Il campo TIPO DELL'INTERMEDIARIO SEGNALANTE deve indicare il tipo di intermediario codificato secondo la tabella già utilizzata per l'Archivio unico informatico.

Il campo CODICE DELL'INTERMEDIARIO SEGNALANTE deve contenere il codice assegnato dall'ente codificatore, comprensivo dell'eventuale codice di controllo, completato a destra da spazi. Tale codice deve essere valorizzato con le codifiche previste per l'Archivio unico informatico. Viene effettuata la verifica di correttezza del codice di controllo relativamente ai codici per i quali esso è previsto. In caso di pluralità di strutture di riferimento (cfr. § 1.3), ogni struttura segnalante viene identificata tramite un codice composto dal codice ABI, comprensivo del carattere di controllo, seguito dal codice CAB senza il codice di controllo.

Nel campo DENOMINAZIONE va indicata la ragione sociale del segnalante, riportandola così come compare nei documenti ufficiali dello stesso, senza l'utilizzo di sigle o acronimi, a meno che questi non costituiscano le effettive ragioni sociali.

Il campo INDIRIZZO è riferito alla via e al numero civico della sede legale del segnalante.

Il campo CAB COMUNE deve riportare il CAB del comune della sede legale del segnalante, comprensivo di codice di controllo soggetto a verifica di validità, come da tabella impiegata per l'Archivio unico informatico.

Il campo COMUNE deve contenere la descrizione «in chiaro» del comune della sede legale.

Nel campo PROVINCIA deve essere indicata la sigla automobilistica della provincia del comune della sede legale, soggetta a verifica di validità in base alla presenza della sigla nella relativa tabella impiegata per l'Archivio unico informatico.

4.3 Dipendenza nella quale si è concretizzata l'attività sospetta.

In tale sezione del quadro *A* va indicata la dipendenza nella quale è stata posta in essere l'operazione segnalata, specificando il codice interno della dipendenza, il CAB, il comune e la sigla automobilistica della provincia. Valgono le medesime istruzioni di cui al § precedente.

4.4 Struttura preposta a fornire presso l'istituzione finanziaria segnalante informazioni relative all'operazione.

Si richiede di indicare nei campi compresi in tale sezione gli estremi di riferimento della struttura interna dell'intermediario da contattare per ogni eventuale comunicazione nel corso della procedura in relazione a segnalazioni effettuate (cfr. § 1.3). Le informazioni richieste concernono la denominazione del servizio o area di appartenenza della struttura e i numeri di telefono e di fax relativi.

5. *Informazioni sull'operazione oggetto di segnalazione e sul rapporto interessato dall'operazione segnalata (quadro* B).

5.1 Informazioni inerenti l'operazione oggetto di segnalazione.

Nel caso in cui il sospetto per il quale viene effettuata la segnalazione sia riferito ad una pluralità di transazioni, deve essere indicato il numero complessivo di queste nel campo NUMERO TRANSAZIONI COLLEGATE (cfr. § 2.1).

Il quadro *B* va compilato tante volte quante sono le transazioni in cui si articola l'operazione da segnalare. Qualora le transazioni rilevanti siano in numero maggiore, l'intermediario riporta le indicazioni relative alle tre ritenute maggiormente significative ai fini della determinazione del sospetto, anche in ragione dell'importo e della tipologia. Eventuali transazioni comprese nel collegamento e non ancora eseguite devono comunque essere segnalate tra le tre individuate.

Possono pertanto essere compilati fino a un massimo di tre quadri *B*, dei quali il primo, obbligatorio, è riferito alla transazione principale.

Si considera principale la transazione che consente l'esecuzione delle altre ad essa collegate.

Nel campo NOTE del quadro *B* (cfr. § 5.3) va comunque descritta l'operazione nella sua interezza.

Il campo STATO OPERAZIONE va valorizzato con «1» se l'operazione è stata eseguita, con «0» in caso contrario (cfr. § 2.3).

Nel campo DATA DELL'OPERAZIONE viene riportata la data in cui l'operazione segnalata è stata eseguita. In caso di operazione non ancora eseguita, va indicata la data in cui essa è stata richiesta.

Per la valorizzazione del campo CAUSALE DELL'OPERAZIONE vanno impiegate le codifiche attualmente utilizzate per l'Archivio unico informatico. Gli intermediari non bancari, ove non risulti possibile individuare un codice specifico, dovranno riportare le codifiche residuali U1 e U2.

Nel campo LIRE O DIVISA ESTERA va indicato se l'operazione segnalata è espressa in lire (valore «1») ovvero in divisa estera (valore «2»).

Il campo CODICE DIVISA deve contenere il codice della valuta in cui è stata effettuata l'operazione secondo la tabella di codifica già utilizzata per l'Archivio unico informatico. Qualora una medesima operazione venga effettuata con valute diverse, deve essere indicato il codice relativo alla valuta con controvalore in lire di maggiore entità.

Nel campo SEGNO DELL'OPERAZIONE deve essere indicato se, nei confronti del soggetto cui l'operazione è riferita, essa comporta un dare (valore «D») ovvero un avere (valore «A»), conformemente ai criteri impiegati per l'Archivio unico informatico.

L'importo indicato nel campo IMPORTO DELL'OPERAZIONE deve essere sempre espresso in lire, indipendentemente dalla valuta in cui è denominata l'operazione.

5.2 Dati relativi al rapporto interessato dall'operazione.

Il campo TIPO RAPPORTO deve contenere il codice identificativo del tipo di rapporto interessato dall'operazione segnalata. I codici sono riportati nella tabella descritta nell'allegato *D*.

Il campo NUMERO RAPPORTO deve contenere, se noto, il numero identificativo del rapporto presso l'intermediario segnalante.

5.3 Descrizione dell'operazione e dei motivi del sospetto.

Il campo NOTE, in aggiunta a quanto precisato in merito alle operazioni che si articolano in una pluralità di transazioni (cfr. § 5.1), deve contenere distintamente la descrizione per esteso dell'operazione effettuata e l'illustrazione dei motivi del sospetto.

Nella descrizione dell'operazione, vanno indicate, tra l'altro, le caratteristiche in concreto assunte dall'operazione. Si fa riferimento, in particolare:

all'indicazione di altri soggetti coinvolti nell'operazione (es. beneficiari dei bonifici disposti, ordinanti dei bonifici ricevuti) diversi da quello cui l'operazione stessa va riferita e da quello che ha operato nell'interesse di quest'ultimo (cfr. §§ 6 e 8);

all'indicazione di eventuali rapporti del soggetto segnalato con altri intermediari.

Tale ultima informazione è finalizzata a meglio qualificare il panorama operativo del soggetto segnalato, in assenza, al momento, dell'istituenda anagrafe dei conti e depositi che la normativa recata dal decreto legislativo n. 153/1997 individua come strumento essenziale dell'arricchimento sul piano finanziario della segnalazione di operazioni sospette. Agli intermediari viene richiesto di fornire notizie circa rapporti di cui siano oggettivamente a conoscenza in ragione della propria attività istituzionale, sulla base, ad esempio, di documentazioni o dichiarazioni rese dal soggetto interessato.

La conoscenza dei rapporti può, a titolo esemplificativo, essere desunta da disposizioni di giro su conti intestati allo stesso soggetto presso altri intermediari, ovvero dall'esistenza di garanzie prestate dal soggetto sotto forma di certificati di deposito o libretti di risparmio nominativi intestati al soggetto segnalato emessi da altri istituti.

In linea con quanto già precisato nel § 2.1, fermo restando che la determinazione dell'esistenza e del grado del sospetto ricorrente nell'operazione è rimessa alla valutazione dell'intermediario segnalante, si richiama l'attenzione su talune indicazioni che possono agevolare la formulazione e la precisa segnalazione del motivo del sospetto.

- incoerenza dell'operazione con il profilo economico del cliente.

- anomalie del profilo soggettivo dell'operazione in considerazione, ad esempio, della natura, dell'attività o della localizzazione territoriale della controparte.

- anomalie del profilo oggettivo dell'operazione in ragione, ad esempio, dell'occasionalità dell'operazione stessa, dell'accettazione (o della disponibilità all'accettazione) di condizioni o tassi non convenienti. Per le operazioni effettuate da clienti che non intrattengono rapporti continuativi con l'intermediario, il sospetto può derivare dalla valutazione della causale dell'operazione.

- anomalie dovute all'utilizzo di contante in luogo del ricorso a disponibilità detenute sul conto intestato al soggetto che opera.

- mantenimento di conti che appaiono gestiti per conto di terzi.

- anomalie connesse a possibili intenti dissimulatori, anche manifestati attraverso il frazionamento o la ripetizione di più operazioni della stessa natura presso la medesima dipendenza o l'utilizzo di indicazioni palesemente inesatte o incomplete.

- anomalie connesse al comportamento del cliente (in virtù, ad esempio, di richieste di ristrutturazione dell'operazione; della sistematica interposizione di un terzo nel compimento di operazioni; della richiesta di domiciliare tutte le comunicazioni presso un indirizzo diverso da quello della residenza o del domicilio; del rifiuto o della riluttanza ad intrattenere contatti diretti con il personale dell'intermediario segnalante).

Il campo NOTE può essere valorizzato più volte, secondo la quantità e la tipologia della informazioni da comunicare.

6. *Informazioni sul soggetto cui l'operazione va riferita (titolare del conto e/o delle disponibilità movimentate) (quadri* C *e* D).

Nei quadri *C* e *D* — a seconda che si tratti o meno di una persona fisica — vanno riportate le informazioni sul soggetto cui l'operazione va riferita, vale a dire il soggetto, eventualmente diverso dall'esecutore materiale dell'operazione, che si qualifica come intestatario del conto a valere sul quale la transazione è posta in essere, ovvero come titolare delle disponibilità movimentate.

In particolare, si precisa che, qualora il conto a valere sul quale l'operazione viene effettuata risulti cointestato a più soggetti, occorrerà distinguere preventivamente se il sospetto è maturato in relazione all'operato di un singolo ovvero di più cointestatari.

Nel primo caso, le informazioni inserite nei quadri in discorso andranno riferite esclusivamente al singolo soggetto la cui operatività appare sospetta.

Nel secondo caso, le informazioni andranno replicate compilando tante volte il quadro *C* o il quadro *D* quanti sono i cointestatari ai quali viene riferito il sospetto.

In tale ultima ipotesi, il successivo quadro *F* raccoglierà i dati relativi al soggetto che, nella circostanza, ha operato nell'interesse della cointestazione.

Qualora il soggetto cui l'operazione va riferita sia una ditta individuale, le informazioni ad essa relative vanno inserite nel quadro *C* in discorso, segnalando nell'apposito campo la natura giuridica di ditta individuale.

Va tenuto presente che, poiché l'informazione relativa al soggetto al quale l'operazione segnalata va riferita è indispensabile per l'esistenza della segnalazione, se non viene compilato il quadro *C* deve essere compilato necessariamente il quadro *D*, e viceversa. Poiché una segnalazione non ammette l'indicazione contemporanea di un soggetto fisico e un soggetto non fisico cui viene riferita l'operazione, se è stato compilato almeno una volta il quadro *C* non deve essere compilato il quadro *D*, e viceversa.

6.1 Informazioni sulla persona fisica cui l'operazione va riferita (quadro *C*).

In relazione alla persona fisica cui l'operazione va riferita, si richiedono informazioni circa i dati identificativi di questa, la residenza e gli estremi del documento utilizzato dall'intermediario per l'identificazione.

6.1.1 Dati identificativi.

Nel campo COGNOME va indicato il cognome della persona fisica o del titolare della ditta individuale cui l'operazione va riferita.

Il campo NOME deve riportare il nome della persona fisica o del titolare della ditta individuale cui l'operazione va riferita.

Nel campo COMUNE DI NASCITA/STATO ESTERO va indicato il comune ovvero, in caso di persona non nata in Italia, lo Stato estero di nascita del soggetto segnalato. Tale campo è obbligatorio, fatta eccezione per i casi in cui almeno una delle transazioni cui viene riferito il sospetto sia stata segnalata come non eseguita (cfr. § 2.3).

Nel campo CAB COMUNE/CODICE STATO ESTERO va indicato il CAB del comune italiano di nascita ovvero, se si tratta di un soggetto nato all'estero, il codice dello Stato estero di nascita, secondo la codifica numerica assegnata dall'Ufficio italiano dei cambi e già utilizzata per l'Archivio unico informatico. Tale campo è obbligatorio, fatta eccezione per i casi in cui almeno una delle transazioni cui viene riferito il sospetto sia stata segnalata come non eseguita (cfr. § 2.3).

Il campo DATA DI NASCITA deve contenere la data di nascita del soggetto. La sua valorizzazione è sempre obbligatoria, in quanto utile per il controllo del codice fiscale.

Il campo SESSO deve riportare l'indicazione del sesso del soggetto, secondo la seguente codifica: «M» = maschile, «F» = femminile. Esso è sempre obbligatorio, in quanto utile per il controllo del codice fiscale.

Il campo NATURA GIURIDICA deve assumere il valore «DI» nel caso in cui il soggetto cui l'operazione si riferisce sia una ditta individuale. Esso deve essere lasciato in bianco negli altri casi (persona fisica).

Nel campo CODICE FISCALE deve essere indicato il codice fiscale del soggetto, assegnato dal Ministero delle finanze ai soggetti residenti. Per i soggetti residenti in Italia esso è costituito da sedici caratteri alfanumerici, mentre per i non residenti il campo assume il valore «NON PREVISTO». Tale attributo è soggetto a controllo di validità.

Il campo SOTTOGRUPPO ATT. ECON. deve contenere il codice indicante il sottogruppo di attività economica del soggetto, secondo la codifica effettuata dalla Banca d'Italia e utilizzata per l'Archivio unico informatico. Tale campo è obbligatorio, fatta eccezione per i casi in cui almeno una delle transazioni cui viene riferito il sospetto sia stata segnalata come non eseguita (cfr. § 2.3).

Il campo GRUPPO ATT. ECONOMICA deve contenere il codice indicante il ramo/gruppo di attività economica cui è riconducibile il soggetto, secondo la codifica effettuata dalla Banca d'Italia e utilizzata per l'Archivio unico informatico. In merito si fa presente che solo per alcuni sottogruppi di attività economica è previsto il dettaglio del gruppo. Pertanto, dove previsto, tale campo è obbligatorio, fatta eccezione per i casi in cui almeno una delle transazioni cui viene riferito il sospetto sia stata segnalata come non eseguita (cfr. § 2.3).

Nel campo N. ISCR. CCIAA va indicato, per le ditte individuali, l'eventuale numero di iscrizione nel registro delle ditte tenuto presso la camera di commercio industria agricoltura e artigianato (CCIAA) della provincia in cui il soggetto segnalato ha la sede legale. Sebbene tale attributo sia facoltativo, è auspicabile che esso sia indicato, se disponibile presso l'istituzione segnalante, in quanto risulta utile per i successivi approfondimenti. Esso può assumere i seguenti valori:

numero maggiore di zero numero di iscrizione assegnato dalla competente CCIAA;

«ATTESA» valore convenzionale per indicare che il soggetto non dispone di numero di iscrizione alla CCIAA perché si è costituito dopo l'istituzione del registro delle imprese;

«NO-PREV» valore convenzionale per indicare che per il soggetto non è prevista l'iscrizione alla CCIAA o al registro delle imprese.

6.1.2 Residenza.

Nel campo INDIRIZZO devono essere indicati la via e il numero civico della residenza del soggetto, così come riportati sul documento usato per l'identificazione. Per i soggetti non residenti in Italia, l'indirizzo deve comprendere anche la denominazione della città estera di residenza. Tale campo è obbligatorio, fatta eccezione per i casi in cui almeno una delle transazioni cui viene riferito il sospetto sia stata segnalata come non eseguita (cfr. § 2.3).

Nel campo CAP va indicato il codice di avviamento postale della residenza del soggetto. Tale campo è facoltativo e non va indicato nel caso di soggetti non residenti.

Nel campo COMUNE/STATO ESTERO deve essere riportato l'indicazione del comune ovvero dello Stato estero di residenza anagrafica del soggetto. Tale campo è obbligatorio, fatta eccezione per i casi in cui almeno una delle transazioni cui viene riferito il sospetto sia stata segnalata come non eseguita (cfr. § 2.3).

Nel campo PROVINCIA va indicata la sigla automobilistica della provincia di appartenenza del comune di residenza. Tale indicazione è soggetta a verifica di validità in base alla presenza della sigla nella tabella utilizzata in Archivio unico informatico. Tale campo è obbligatorio, fatta eccezione per i casi in cui il soggetto sia non residente in Italia.

Il campo CAB COMUNE/CODICE STATO ESTERO deve contenere il CAB del comune italiano presso la cui anagrafe il soggetto è iscritto, comprensivo di codice di controllo soggetto a verifica di validità, come da tabella

utilizzata per l'Archivio unico informatico. Se si tratta di soggetto non residente in Italia, deve essere indicato il codice dello Stato estero di residenza, secondo la codifica numerica assegnata dall'Ufficio italiano dei cambi e utilizzata per l'Archivio unico informatico. Per le ditte individuali, deve essere indicato il CAB del comune in cui l'impresa svolge la propria attività. Tale campo è obbligatorio, fatta eccezione per i casi in cui almeno una delle transazioni cui viene riferito il sospetto sia stata segnalata come non eseguita (cfr. § 2.3).

6.1.3 Estremi del documento utilizzato per l'identificazione.

Le informazioni richieste sono tutte obbligatorie nel caso in cui il soggetto al quale è riferita l'operazione abbia agito per proprio conto. Possono essere invece tutte omesse nel caso in cui l'operazione sia stata effettuata da una persona fisica che ha operato per conto del soggetto cui l'operazione è riferita, ovvero nel caso in cui almeno una delle transazioni oggetto di segnalazione risulti non eseguita.

Nel campo TIPO deve essere indicato il codice che individua il tipo di documento, secondo quanto previsto dalla tabella di codifica utilizzata per l'Archivio unico informatico.

Nel campo NUMERO deve essere riportato, allineato a sinistra, il numero del documento indicato sul medesimo.

Il campo DATA RILASCIO deve contenere la data di rilascio, così come indicata sul documento medesimo.

Infine, nel campo AUTORITÀ DI RILASCIO deve essere indicata in chiaro l'autorità di rilascio del documento (es.: PREFETTURA DI ROMA).

6.2 Informazioni sul soggetto diverso da persona fisica cui l'operazione va riferita (titolare del conto e/o delle disponibilità movimentate) (quadro *D*).

Tale Quadro deve contenere le informazioni relative al soggetto cui l'operazione va riferita, nel caso in cui si tratti di soggetto diverso da persona fisica e da ditta individuale. Potendo l'operazione essere riferita a più soggetti, il Quadro *D* può essere compilato più di una volta.

In relazione al soggetto diverso da persona fisica cui l'operazione va riferita, si richiedono informazioni circa i dati identificativi di questo, la sede legale, la sede amministrativa e il legale rappresentante.

6.2.1 Dati identificativi.

Il campo DENOMINAZIONE deve riportare l'esatta ragione sociale del soggetto segnalato così come risultante dall'atto costitutivo, senza l'utilizzo di sigle o acronimi, a meno che questi non costituiscano le effettive ragioni sociali.

Nel campo NATURA GIURIDICA va indicata la natura giuridica assunta dal soggetto segnalato, utilizzando le sigle standard riportate nell'allegato *D*, senza punti o spazi intermedi.

Nel campo SIGLA va indicata la sigla (acronimo) del soggetto, ove presente nell'atto costitutivo.

Nel campo DATA DI COSTITUZIONE deve essere indicata, ove disponibile, la data di costituzione del soggetto.

Nel campo N. ISCR. CCIAA va indicato l'eventuale numero di iscrizione nel registro delle ditte tenuto presso la Camera di commercio industria agricoltura e artigianato (CCIAA) della provincia in cui il soggetto segnalato ha la sede legale. Sebbene tale attributo sia facoltativo, è auspicabile che esso sia indicato, se disponibile presso l'istituzione segnalante, in quanto risulta utile per i successivi approfondimenti. Esso può assumere i seguenti valori:

numero maggiore di zero = numero di iscrizione assegnato dalla competente CCIAA;

«ATTESA» valore convenzionale per indicare che il soggetto non dispone di numero di iscrizione alla CCIAA perché si è costituito dopo l'istituzione del registro delle imprese;

«NO-PREV» valore convenzionale per indicare che per il soggetto non è prevista l'iscrizione alla CCIAA o al registro delle imprese.

Il campo CODICE FISCALE deve contenere l'indicazione del codice fiscale del soggetto, assegnato dal Ministero delle finanze ai soggetti residenti. Per i soggetti diversi dalle persone fisiche esso è composto da 11 caratteri numerici allineati a sinistra. Per i soggetti non residenti il campo assume il valore «NON PREVISTO». Tale attributo è obbligatorio ed è soggetto a controllo di validità.

Nel campo PARTITA IVA deve essere indicato il numero di partita IVA del soggetto segnalato. Sebbene tale attributo sia facoltativo, è auspicabile che esso sia riportato, se disponibile presso l'istituzione segnalante, in quanto risulta utile per i successivi approfondimenti.

Per ciò che attiene ai campi SOTTOGRUPPO ATTIVITÀ ECONOMICA e GRUPPO ATTIVITÀ ECONOMICA valgono le considerazioni riportate per i campi omologhi contenuti nel quadro *C* (cfr. § 6.1.1).

6.2.2 Sede legale.

Nel campo COMUNE/STATO ESTERO va indicata in chiaro la città italiana ovvero, nel caso di soggetto non avente sede in Italia, lo Stato estero ove è allocata la sede legale. Tale campo è obbligatorio, fatta eccezione per i casi in cui almeno una delle transazioni cui viene riferito il sospetto sia stata segnalata come non eseguita (cfr. § 2.3).

Il campo CAB COMUNE/CODICE STATO ESTERO deve contenere l'indicazione del CAB e del relativo codice di controllo del comune italiano ovvero, per i soggetti non aventi sede in Italia, il codice UIC dello Stato estero ove è allocata la sede legale.

6.2.3 Sede amministrativa.

Nel campo COMUNE/STATO ESTERO va riportata la descrizione in chiaro del comune ovvero, per i soggetti non aventi sede amministrativa in Italia, dello Stato estero ove è allocata la sede amministrativa del soggetto segnalato. Tale campo è obbligatorio, fatta ecce-

zione per i casi in cui almeno una delle transazioni cui viene riferito il sospetto sia stata segnalata come non eseguita (cfr. § 2.3).

Il campo PROVINCIA deve contenere la sigla automobilistica della provincia di appartenenza del comune ove il soggetto ha la sede amministrativa. Essa è soggetta a verifica di validità in base alla presenza della sigla nella tabella utilizzata per l'Archivio unico informatico. Tale campo è obbligatorio, fatta eccezione per i casi in cui almeno una delle transazioni cui viene riferito il sospetto sia stata segnalata come non eseguita (cfr. § 2.3) ovvero qualora il soggetto non abbia in Italia la sede amministrativa.

6.2.4 Legale rappresentante.

Le informazioni relative al legale rappresentante del soggetto segnalato sono facoltative. Nel caso in cui si disponga dei dati richiesti, è auspicabile che essi siano indicati, in quanto utili per i successivi approfondimenti.

Il campo COGNOME deve riportare il cognome del legale rappresentante del soggetto cui l'operazione segnalata va riferita.

Il campo NOME deve riportare il nome del legale rappresentante del soggetto al quale l'operazione segnalata va riferita.

Nel campo COMUNE/STATO ESTERO DI NASCITA deve essere indicato in chiaro il comune ovvero lo Stato estero di nascita del legale rappresentante.

Nel campo CAB COMUNE/CODICE STATO ESTERO DI NASCITA deve essere indicato il CAB e il relativo codice di controllo del comune italiano di nascita ovvero, se si tratta di un soggetto nato all'estero, il codice dello Stato estero di nascita, secondo la codifica numerica assegnata dall'Ufficio italiano dei cambi e utilizzata per l'Archivio unico informatico.

Il campo DATA DI NASCITA deve contenere la data di nascita del legale rappresentante, utilizzata per il controllo del codice fiscale.

Il campo SESSO deve indicare il sesso del legale rappresentante, secondo la seguente codifica: «M» = maschile, «F» = femminile. Esso è utilizzato per il controllo del codice fiscale.

Nel campo INDIRIZZO DI RESIDENZA devono essere riportati la via e il numero civico di residenza del legale rappresentante. Per i soggetti non residenti in Italia, l'indirizzo deve comprendere anche la denominazione della città estera.

Il campo COMUNE/STATO ESTERO DI RESIDENZA deve contenere la descrizione in chiaro del comune ovvero dello Stato estero, se il legale rappresentante non è residente in Italia.

Il campo PROVINCIA deve riportare la sigla automobilistica della provincia di appartenenza del comune di residenza, soggetta a verifica di validità in base alla presenza della sigla nella tabella utilizzata per l'Archivio unico informatico. Quest'ultimo campo non è presente se il legale rappresentante è non residente.

Infine, nel campo CODICE FISCALE deve essere indicato il codice fiscale (sedici caratteri alfanumerici) del legale rappresentante, assegnato dal Ministero delle finanze ai soggetti residenti. Per i soggetti non residenti il campo assume il valore «NON PREVISTO». Tale attributo è soggetto a controllo di validità.

7. *Informazioni su altri rapporti continuativi, legami con altri soggetti, altre operazioni effettuate non direttamente riconducibili al motivo del sospetto (quadro* E*).*

Nel quadro *E* vengono fornite informazioni non direttamente connesse al motivo del sospetto che tuttavia costituiscono ausilio indispensabile per lo svolgimento della successiva analisi finanziaria dell'operazione segnalata nei suoi aspetti oggettivi e soggettivi.

I dati, tutti conoscibili dall'intermediario segnalante in ragione dell'attività svolta, anche con l'ausilio dell'Archivio unico informatico, concernono:

1) altri rapporti continuativi intrattenuti dal soggetto cui l'operazione segnalata è riferita presso l'intermediario segnalante;

2) legami del soggetto cui l'operazione segnalata è riferita con altri soggetti;

3) altre operazioni effettuate dal soggetto cui è riferita l'operazione segnalata non direttamente riconducibili al motivo del sospetto.

Per ciò che attiene al punto 1), rilevano i rapporti continuativi in essere ed estinti nei dodici mesi precedenti la data della segnalazione effettuata. Si richiede l'indicazione, per ogni tipo di rapporto, del numero complessivo dei rapporti in essere ed estinti.

Con riferimento al punto 2), vanno tenuti in conto i legami consistenti in rapporti di cointestazione, delega ovvero garanzia (attiva o passiva), in essere ed estinti nei dodici mesi precedenti la data della segnalazione effettuata. Si richiede l'indicazione, per ogni tipo di legame, del numero complessivo degli stessi. Non devono formare oggetto di indicazione i rapporti di cointestazione già evidenziati mediante compilazione di più quadri *C* o *D*.

Con riferimento al punto 3), si richiede una serie di informazioni relative a tipologie di operazioni, ritenute particolarmente significative secondo le «Indicazioni operative per la segnalazione di operazioni sospette» della Banca d'Italia, la cui conoscenza è utile per individuare il profilo operativo del soggetto segnalato. Le informazioni richieste, non direttamente riconducubili al motivo del sospetto, sono in gran parte desumibili dall'Archivio unico informatico. Si tiene a precisare che le operazioni descritte nel quadro *E* — la cui ricorrenza nell'operatività del soggetto è soltanto eventuale — sono da considerare concettualmente distinte da quella cui si riferisce il sospetto. Esse rappresentano, in definitiva, tipologie di operazioni la cui conoscenza da parte dell'Ufficio può agevolare l'analisi finanziaria sul contenuto della segnalazione. Per ciascuna delle tipologie previste è necessario indicare, con riferimento ai dodici mesi precedenti la data della segnalazione, l'ammontare complessivo ed il numero delle transazioni risultante dalle registrazioni nell'Archivio unico informatico. Delle ultime due fattispecie di operazioni si richiede unicamente il numero complessivo.

Si fa presente che nella tipologia *Operatività a pronti o a termine in titoli per importi superiori a venti milioni* non rientrano le operazioni di richiesta di emissione e di estinzione dei certificati di deposito o obbligazioni al portatore, segnalate separatamente.

Si fa altresì presente che per «paesi caratterizzati da regimi fiscali privilegiati» si intendono quelli indicati nell'art. 3 del decreto del Ministero delle finanze del 24 aprile 1992 (*Gazzetta Ufficiale* 6 maggio 1992 - serie generale - n. 104).

7.1 Altri rapporti continuativi intrattenuti dal soggetto presso l'intermediario segnalante in essere ed estinti nei dodici mesi precedenti la data della segnalazione.

Tale sezione del quadro *E* può essere compilata più volte, per ogni soggetto cui l'operazione è riferita.

Il campo TIPO RAPPORTO deve contenere il codice identificativo del tipo di rapporto intrattenuto dal soggetto, secondo la tabella di codifica descritta nell'allegato *D*. Esso è soggetto a verifica di validità in base alla presenza del codice indicato nella suddetta tabella.

Il campo NUMERO COMPLESSIVO deve riportare l'indicazione del numero complessivo di ciascun tipo di rapporto intrattenuto dal soggetto cui l'operazione è riferita.

7.2 Legami con altri soggetti (cointestazioni, deleghe, garanzie attive e passive).

Tale sezione del quadro *E* può essere compilata più volte, per ogni soggetto cui l'operazione è riferita.

Il campo TIPO LEGAME deve contenere il codice identificativo del tipo di legame che il soggetto cui l'operazione è riferita intrattiene con terzi, secondo la tabella di codifica descritta nell'allegato *D*. L'informazione è soggetta a verifica di validità in base alla presenza del codice indicato nella suddetta tabella.

Nel campo NUMERO COMPLESSIVO va riportata l'indicazione del numero complessivo di ciascun tipo di legame intrattenuto dal soggetto cui l'operazione è riferita.

7.3 Altre operazioni effettuate dal soggetto non direttamente riconducibili al motivo del sospetto (desumibili ove possibile dall'Archivio unico informatico nei dodici mesi precedenti la data della segnalazione).

Tale sezione del quadro *E* deve contenere informazioni relative all'operatività del soggetto cui l'operazione è riferita. Essa può essere compilata più volte, per ogni soggetto segnalato, con riferimento alle diverse tipologie di operazioni in concreto effettuate.

Ciascuna tipologia di operazioni viene individuata da specifica codifica, secondo l'allegata tabella (allegato *D*). Essa è oggetto di verifica di validità in base alla presenza del codice indicato nella suddetta tabella.

Il campo LIRE deve riportare per ciascun tipo di operazione effettuata dal soggetto nei dodici mesi precedenti la data della segnalazione l'indicazione dell'importo totale espresso in milioni lire.

Il campo NUMERO COMPLESSIVO deve riportare il numero delle operazioni del tipo selezionato.

8. *Informazioni sulla persona fisica che ha operato per conto del soggetto cui va riferita l'operazione (quadro* F*).*

Il presente quadro deve contenere informazioni relative alla persona fisica che ha operato per conto del soggetto cui l'operazione è riferita. Si fa presente che nel caso di persona fisica operante per conto proprio il quadro *F* non va compilato.

Tale quadro può essere compilato più volte, nel caso in cui la segnalazione si riferisca a più transazioni effettuate da soggetti diversi, operanti per conto del soggetto intestatario del rapporto o titolare delle disponibilità movimentate.

In relazione alla persona fisica che ha operato per conto del soggetto cui l'operazione va riferita, si richiedono informazioni circa i dati identificativi, la residenza e gli estremi del documento utilizzato dal segnalante per l'identificazione.

8.1 Dati identificativi.

Il campo COGNOME deve contenere il cognome della persona fisica che ha effettuato per conto di terzi l'operazione oggetto di segnalazione, così come riportato sui documenti identificativi.

Nel campo NOME va riportato il nome della persona fisica che ha effettuato per conto di terzi l'operazione oggetto di segnalazione.

Nel campo COMUNE/STATO ESTERO DI NASCITA deve essere indicato il comune ovvero, in caso di persona non nata in Italia, lo Stato estero di nascita del soggetto segnalato.

Nel campo CAB COMUNE/CODICE STATO ESTERO DI NASCITA va indicato il CAB con il relativo codice di controllo del comune italiano di nascita ovvero, se si tratta di un soggetto nato all'estero, il codice dello Stato estero di nascita, secondo la codifica numerica assegnata dall'Ufficio italiano dei cambi e già utilizzata per l'Archivio unico informatico.

Il campo DATA DI NASCITA deve contenere la data di nascita del soggetto. Esso è utilizzato per il controllo del codice fiscale.

Il campo SESSO deve riportare l'indicazione del sesso del soggetto, secondo la seguente codifica: «M» = maschile, «F» = femminile. Esso è utilizzato per il controllo del codice fiscale.

Nel campo CODICE FISCALE deve essere indicato il codice fiscale (sedici caratteri alfanumerici) del soggetto, assegnato dal Ministero delle finanze ai soggetti residenti. Per i non residenti in Italia il campo assume il valore «NON PREVISTO». Tale attributo è soggetto a controllo di validità.

Il campo TIPO LEGAME deve contenere il codice identificativo del tipo di legame che la persona fisica che ha effettuato l'operazione intrattiene con il soggetto cui essa è riferita, secondo la tabella di codifica riportata nell'allegato *D*. L'informazione è soggetta a verifica di validità in base alla presenza del codice indicato nella suddetta tabella.

8.2 Residenza.

Nel campo INDIRIZZO devono essere indicati la via e il numero civico della residenza anagrafica del soggetto, così come riportati sul documento di identificazione. Per i soggetti non residenti in Italia, l'indirizzo deve comprendere anche la denominazione della città estera di residenza.

Nel campo CAP va indicato il codice di avviamento postale della residenza del soggetto. Tale campo non è presente nel caso di soggetti non residenti.

Nel campo COMUNE/STATO ESTERO deve riportarsi l'indicazione del comune ovvero della Stato estero di residenza anagrafica del soggetto.

Nel campo PROVINCIA deve essere indicata la sigla automobilistica della provincia di appartenenza del comune di residenza. Tale indicazione è soggetta a verifica di validità in base alla presenza della sigla nella tabella utilizzata per l'Archivio unico informatico.

Il campo CAB COMUNE/CODICE STATO ESTERO deve contenere il CAB del comune italiano presso la cui anagrafe il soggetto è iscritto, comprensivo di codice di controllo soggetto a verifica di validità, come da tabella utilizzata per l'Archivio unico informatico. Se si tratta di soggetto non residente in Italia, deve essere indicato il codice dello Stato estero di residenza, secondo la codifica numerica assegnata dall'Ufficio italiano dei cambi e utilizzata per l'Archivio unico informatico.

8.3 Estremi del documento utilizzato per l'identificazione.

I campi che contengono le informazioni relative al documento utilizzato dall'intermediario segnalante per l'identificazione sono obbligatori.

Nel campo TIPO deve essere indicato il codice che individua il tipo di documento, secondo quanto previsto dalla tabella di codifica utilizzata per l'Archivio unico informatico.

Nel campo NUMERO deve essere riportato, allineato a sinistra, il numero del documento indicato sul medesimo.

Il campo DATA RILASCIO deve contenere la data di rilascio, così come indicata sul documento medesimo.

Infine, nel campo AUTORITÀ DI RILASCIO deve essere indicata in chiaro l'autorità di rilascio del documento (es.: PREFETTURA DI ROMA).

9. *Modalità di gestione delle segnalazioni.*

Stante l'obiettivo di minimizzare i tempi di attivazione e i costi della procedura di produzione delle segnalazioni, l'Ufficio italiano dei cambi ha assunto la determinazione di distribuire gratuitamente a tutti i soggetti tenuti all'effettuazione della segnalazione un *software* di supporto alla produzione delle segnalazioni. Tale *software* verrà inviato direttamente a tutti gli intermediari abilitati, nonché agli intermediari finanziari iscritti negli elenchi di cui agli articoli 106 e 107 del decreto legislativo n. 385/1993. Tutti gli altri intermediari, tenuti all'obbligo della segnalazione, potranno richiedere il *software* in parola a:

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

SERVIZIO APPLICAZIONI E STRUMENTI INFORMATICI

VIA DELLE QUATTRO FONTANE, 123 - 00184 ROMA

N. FAX 06/46634761

Detto *software* da un lato agevola il segnalante consentendo l'acquisizione guidata delle informazioni previste per effettuare la segnalazione, dall'altro consente all'Ufficio italiano dei cambi di ottenere una più elevata qualità dei dati segnalati, che sono sottoposti ad alcuni controlli formali e di «coerenza» già alla fonte. Ciò permette di ridurre in maniera significativa gli errori rilevati in fase di acquisizione e quindi la necessità di ripetere la stessa segnalazione a fini correttivi, concorrendo in tal modo sia a contenere i costi di gestione della procedura per l'Ufficio italiano dei cambi, sia ad aumentare la tempestività nel trattamento delle informazioni.

I requisiti minimali per l'installazione del software di *data entry* e le relative istruzioni per l'utilizzo saranno distribuite unitamente al prodotto *software.*

L'utilizzo del *data entry* non è obbligatorio. Nel rispetto del tracciato record riportato nell'allegato *B*, la segnalazione può essere prodotta anche tramite procedure informatiche da realizzare a cura del segnalante.

Al fine di garantire un più elevato livello di riservatezza nel trattamento delle segnalazioni, l'Ufficio italiano dei cambi distribuirà un prodotto di crittografia che consenta al segnalante di produrre la segnalazione in forma cifrata. Tale prodotto potrà essere distribuito insieme al *software* di *data entry*, rispetto al quale sarà comunque autonomo. La crittografia, infatti, deve essere applicata al file contenente la segnalazione, sia che esso sia prodotto tramite l'utilizzo del *data entry*, sia che esso costituisca il risultato di altre procedure informatiche predisposte dal segnalante.

Ciascun file contenente la segnalazione, una volta crittografato, deve essere registrato su supporto magnetico (*floppy disk*). La segnalazione dovrà essere accompagnata da una lettera di trasmissione a firma del legale rappresentante dell'ente segnalante o di un suo delegato (cfr. allegato *C*). In tale lettera dovranno essere riportati i dati identificativi dell'intermediario segnalante, il numero identificativo e la data di riferimento della segnalazione, indicazioni relative alla versione del *data entry* e del prodotto di crittografia utilizzati per la produzione della segnalazione, nonché il recapito telefonico della struttura preposta a fornire/ricevere informazioni relative alla segnalazione inviata. Tale informazione, già richiesta secondo quanto specificato a § 1.3, è utile per comodità di gestione nella fase di primo avvio della procedura.

La lettera e il supporto, devono pervenire, nel rispetto delle cautele d'uso, a:

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

SERVIZIO APPLICAZIONI E STRUMENTI INFORMATICI

VIA DELLE QUATTRO FONTANE, 123 - 00184 ROMA

CODICE AR94

L'Ufficio, verificata l'integrità del supporto magnetico, provvederà ad acquisire la segnalazione e ad attribuirle un proprio codice di protocollo. Tale codice, da utilizzare per tutte le successive comunicazioni relative alla medesima segnalazione, verrà notificato al segnalante.

Se il segnalante non riceve la notifica di avvenuta ricezione entro un ragionevole lasso di tempo, deve avvisare l'Ufficio italiano dei cambi - Servizio applicazioni e strumenti informatici, comunicando il numero identificativo e la data di invio della segnalazione per la quale non ha ricevuto notifica. Qualora la segnalazione risulti effettivamente non pervenuta, il segnalante dovrà ripeterne l'invio.

Il codice di protocollo UIC verrà assegnato solo alle segnalazioni correttamente acquisite. Nel caso in cui si verifichi un errore di lettura del supporto magnetico (il *floppy disk* risulta non leggibile) oppure vengano rilevati errori nella fase di acquisizione (per es. il tracciato record non è corretto), il suddetto codice non verrà assegnato e la comunicazione di notifica conterrà la descrizione dei rilievi riscontrati. In questo caso il segnalante, dopo aver tempestivamente corretto gli errori, dovrà, senza indugio, ripetere la segnalazione. Tale segnalazione non è considerata sostitutiva (cfr. § 2.2).

10. *Caratteristiche del file contenente la segnalazione.*

Con riferimento al tracciato record riportato nell'allegato *B*, si precisa quanto segue:

1) ogni file si riferisce a una sola segnalazione individuata da «Codice segnalante/Data segnalazione/ Identificativo segnalazione» e puo contenere dieci tipi record diversi che identificano diverse sezioni informative, le quali possono essere obbligatorie o facoltative, uniche o multiple:

tipo «00»: - Record di testa che identifica l'invio;

tipo «01»: - Record che identifica il segnalante;

tipo «02»: - Record con i dati inerenti la/le operazione/i oggetto di segnalazione;

tipo «03»: - Record contenente note aggiuntive relative alle operazioni e al motivo del sospetto;

tipo «04»: - Record che identifica il/i soggetto/i (persona fisica o ditta individuale) cui l'operazione va riferita;

tipo «05»: - Record che identifica il/i soggetto/i (diverso/i da persona fisica/che o da ditta individuale) cui l'operazione va riferita;

tipo «06»: - Record con i dati relativi ad altre operazioni effettuate dal/dai soggetto/i segnalato/i;

tipo «07»: - Record contenente numero e tipo di eventuali altri rapporti intrattenuti dal/dai soggetto/i;

tipo «08»: - Record contenente numero e tipo di eventuali legami con altri soggetti;

tipo «09»: - Record che identifica la/le persona/e fisica/che che ha/hanno operato per conto del/dei soggetto/i;

tipo «10»: - Record di coda con informazioni riassuntive relative alla struttura della segnalazione (numero record di ciascun tipo);

2) i record all'interno del file devono rispettare l'ordinamento crescente secondo il progressivo costituito dal tipo record;

3) il file deve avere organizzazione sequenziale e lunghezza record fissa e pari a 600;

4) ciascun record del file è pertanto costituito da 600 caratteri ed è seguito dai caratteri «Carriage Return» e «Line Feed»;

5) i dati devono essere registrati in formato carattere secondo la codifica ASCII;

6) il nome del file è costituito dal prefisso DL153 e dall'estensione «SOS»;

11. *Caratteristiche del floppy disk.*

Il supporto (*floppy disk* da 3,5 pollici) adoperato per la produzione delle segnalazioni, dovrà verificare i seguenti requisiti:

1) il dischetto deve essere formattato MS/DOS a 1,44 MB;

2) il dischetto deve contenere un solo file crittografato;

3) l'etichetta del *floppy disk* (cfr. allegato *C)* deve riportare i seguenti elementi identificativi:

intestazione («Segnalazioni operazioni sospette»);

tipo e codice dell'intermediario segnalante;

numero identificativo, data di invio corrispondente della segnalazione contenuta nel supporto.

Roma, 22 agosto 1997

Il direttore: CIAMPICALI

ALLEGATO A

SEGNALAZIONE DI OPERAZIONI AI SENSI DELL'ART.3 DELLA LEGGE 5 LUGLIO 1991, N.197

QUADRO A

INFORMAZIONI GENERALI SULLA SEGNALAZIONE E SUL SEGNALANTE

INFORMAZIONI DI RIFERIMENTO DELLA SEGNALAZIONE

1. Tipo di segnalazione (iniziale/sostitutiva) [ ]
2. Numero identificativo della segnalazione [ ]
3. Data della segnalazione [ ]
4. Data di invio della segnalazione [ ]

DATI ANAGRAFICI DEL SEGNALANTE

5. Tipo dell'intermediario segnalante [ ]
6. Codice dell'intermediario segnalante [ ]
7. Denominazione [ ]
8. Indirizzo [ ]
9. CAB comune [ ]
10. Comune [ ]
11. Provincia [ ]

DIPENDENZA NELLA QUALE SI E' CONCRETIZZATA L'ATTIVITA' SOSPETTA

12. Codice interno Dipendenza [ ] 13. CAB comune [ ]
14. Comune [ ]
15. Provincia [ ]

STRUTTURA PREPOSTA A FORNIRE PRESSO L'ISTITUZIONE FINANZIARIA SEGNALANTE INFORMAZIONI RELATIVE ALL'OPERAZIONE

16. Servizio/Area di appartenenza [ ]
17. N. di telefono [ ]
18. N. di fax [ ]

QUADRO B

INFORMAZIONI SULL'OPERAZIONE OGGETTO DI SEGNALAZIONE E SUL RAPPORTO INTERESSATO DALL'OPERAZIONE SEGNALATA

INFORMAZIONI INERENTI L'OPERAZIONE OGGETTO DI SEGNALAZIONE (*)

1. Stato dell'operazione (eseguita/non eseguita) [ ]
2. Data dell'operazione [ ]
3. Causale dell'operazione [ ]
4. Lire o divisa estera [ ]
5. Codice Divisa [ ]
6. Segno dell'operazione [ ]
7. Importo dell'operazione [ ]
8. Numero transazioni collegate [ ]

DATI RELATIVI AL RAPPORTO INTERESSATO DALL'OPERAZIONE

9. Tipo rapporto [ ]   10. Numero rapporto [ ]

11. NOTE

Descrizione dell'operazione [ ]

Descrizione dei motivi del sospetto [ ]

(*) NEL CASO IN CUI IL SOSPETTO SIA RIFERITO AD UNA PLURALITA' DI TRANSAZIONI COLLEGATE, INDICARNE IL NUMERO COMPLESSIVO NEL CAMPO 8 COMPILANDO LA SEZIONE CON I DATI DELLE OPERAZIONI PIU' SIGNIFICATIVE, FINO AD UN MASSIMO DI TRE

QUADRO C

INFORMAZIONI SULLA PERSONA FISICA CUI L'OPERAZIONE VA RIFERITA (TITOLARE DEL CONTO E/O DELLE DISPONIBILITA' MOVIMENTATE)

DATI IDENTIFICATIVI

1. Cognome
2. Nome
3. Comune di nascita/Stato estero
4. CAB comune/codice Stato estero
5. Data di nascita
6. Sesso
7. Natura giuridica
8. Codice Fiscale
9. Sottogruppo att. econ.
10. Gruppo att. economica
11. N. iscr. CC.I.AA.

RESIDENZA

12. Indir.
13. CAP
14. Comune/Stato estero
15. Prov.
16. CAB Comune/codice Stato estero

ESTREMI DEL DOCUMENTO UTILIZZATO PER L'IDENTIFICAZIONE

17. Tipo
18. Numero
19. Data rilascio
20. Autorità di rilascio

QUADRO D

INFORMAZIONI SUL SOGGETTO DIVERSO DA PERSONA FISICA CUI L'OPERAZIONE VA RIFERITA (TITOLARE DEL CONTO E/O DELLE DISPONIBILITA' MOVIMENTATE)

DATI IDENTIFICATIVI

1. Denominazione [ ]
2. Natura giuridica [ ] 3. Sigla [ ]
4. Data di costituzione [ ] 5. N.Iscr. CC.I.AA. [ ]
6. Codice Fiscale [ ] 7. Partita IVA [ ]
8. Sottogruppo attività economica [ ]
9. Gruppo attività economica [ ]

SEDE LEGALE

10. Comune/Stato estero [ ]
11. CAB Comune/codice Stato estero [ ]

SEDE AMMINISTRATIVA

12. Comune/Stato estero [ ]
13. Provincia [ ]

LEGALE RAPPRESENTANTE

14. Cognome [ ]
15. Nome [ ]
16. Comune/Stato estero di nascita [ ]
17. CAB Comune/codice Stato estero di nascita [ ]
18. Data di nascita [ ] 19. Sesso [ ]
20. Indirizzo di residenza [ ]
21. Comune/Stato estero di residenza [ ]
22. Provincia [ ] 23. Codice fiscale [ ]

QUADRO E

INFORMAZIONI SU ALTRI RAPPORTI CONTINUATIVI, LEGAMI CON ALTRI SOGGETTI, ALTRE OPERAZIONI EFFETTUATE NON DIRETTAMENTE RICONDUCIBILI AL MOTIVO DEL SOSPETTO

ALTRI RAPPORTI CONTINUATIVI INTRATTENUTI DAL SOGGETTO PRESSO L'INTERMEDIARIO SEGNALANTE IN ESSERE ED ESTINTI NEI DODICI MESI PRECEDENTI LA DATA DELLA SEGNALAZIONE

1. Tipo rapporto [ ] **2.** Num. complessivo [ ]

LEGAMI CON ALTRI SOGGETTI (COINTESTAZIONI, DELEGHE, GARANZIE ATTIVE E PASSIVE)

3. Tipo legame [ ] **4.** Num. complessivo [ ]

ALTRE OPERAZIONI EFFETTUATE DAL SOGGETTO NON DIRETTAMENTE RICONDUCIBILI AL MOTIVO DEL SOSPETTO (DESUMIBILI OVE POSSIBILE DALL'A.U.I. NEI 12 MESI PRECEDENTI LA DATA DELLA SEGNALAZIONE)

PRELIEVO DI CONTANTE PER IMPORTI SUPERIORI A 20 MILIONI

5. Lit. [ ] **6.** Num. complessivo [ ]

VERSAMENTO DI CONTANTE PER IMPORTI SUPERIORI A 20 MILIONI

5. Lit. [ ] **6.** Num. complessivo [ ]

RICHIESTA O NEGOZIAZIONE DI ASSEGNI CIRCOLARI PER IMPORTI SUPERIORI A 20 MILIONI

5. Lit. [ ] **6.** Num. complessivo [ ]

RICHIESTA DI EMISSIONE DI CERTIFICATI DI DEPOSITO O OBBLIGAZIONI AL PORTATORE PER IMPORTI SUPERIORI A 20 MILIONI

5. Lit. [ ] **6.** Num. complessivo [ ]

RICHIESTA DI ESTINZIONE DI CERTIFICATI DI DEPOSITO O OBBLIGAZIONI AL PORTATORE PER IMPORTI SUPERIORI A 20 MILIONI

5. Lit. [ ] **6.** Num. complessivo [ ]

DISPOSIZIONE DI BONIFICI PER IMPORTI SUPERIORI A 20 MILIONI

5. Lit. [ ] **6.** Num. complessivo [ ]

RICEZIONE DI BONIFICI PER IMPORTI SUPERIORI A 20 MILIONI

5. Lit. [ ] **6.** Num. complessivo [ ]

DISPOSIZIONE DI BONIFICI PER IMPORTI SUPERIORI A 20 MILIONI VERSO PAESI CARATTERIZZATI DA REGIMI FISCALI PRIVILEGIATI (CFR. APPOSITA TABELLA)

5. Lit. [ ] **6.** Num. complessivo [ ]

RICEZIONE DI BONIFICI PER IMPORTI SUPERIORI A 20 MILIONI DA PAESI CARATTERIZZATI DA REGIMI FISCALI PRIVILEGIATI (CFR. APPOSITA TABELLA)

5. Lit. [ ] **6.** Num. complessivo [ ]

ACQUISTI DI VALUTA ESTERA PER IMPORTI SUPERIORI A VENTI MILIONI

5. Lit. [ ] **6.** Num. complessivo [ ]

VENDITA DI VALUTA ESTERA PER IMPORTI SUPERIORI A VENTI MILIONI

5. Lit. [ ] **6.** Num. complessivo [ ]

OPERATIVITA' A PRONTI O A TERMINE IN TITOLI PER IMPORTI SUPERIORI A 20 MILIONI (ES.ACQUISTO, VENDITA, TRASFERIMENTO, RITIRO, CONSEGNA, RIPORTO)

5. Lit. [ ] **6.** Num. complessivo [ ]

ACQUISTO DI ORO O METALLI PREZIOSI PER IMPORTI SUPERIORI A 20 MILIONI

5. Lit. [ ] **6.** Num. complessivo [ ]

VENDITA DI ORO O METALLI PREZIOSI PER IMPORTI SUPERIORI A 20 MILIONI

5. Lit. [ ] **6.** Num. complessivo [ ]

GIROCONTI DI IMPORTO SUPERIORE A 20 MILIONI

5. Lit. [ ] **6.** Num. complessivo [ ]

VERSAMENTI DI CONTANTE A MEZZO SPORTELLO AUTOMATICO PER IMPORTI SUPERIORI A 20 MILIONI

5. Lit. [ ] **6.** Num. complessivo [ ]

UTILIZZO DI CASSETTE DI SICUREZZA E/O DEPOSITI CHIUSI, ANCHE CON RILASCIO DI DELEGHE A SOGGETTI DIVERSI DAI FAMILIARI LIMITATO ALLA SOLA FILIALE PRESSO CUI E' STATA POSTA IN ESSERE L'OPERAZIONE SEGNALATA

6. Num. complessivo [ ]

QUADRO F

PERSONA FISICA CHE HA OPERATO PER CONTO DEL SOGGETTO CUI VA RIFERITA L'OPERAZIONE (*)

DATI IDENTIFICATIVI

1. Cognome
2. Nome
3. Comune/Stato estero di nascita
4. CAB Comune di nascita/codice Stato estero
5. Data di nascita
6. Sesso
7. Codice Fiscale
8. Tipo legame

RESIDENZA

9. Indirizzo
10. CAP
11. Comune/Stato estero
12. Provincia
13. CAB Comune/codice Stato estero

ESTREMI DEL DOCUMENTO UTILIZZATO PER L'IDENTIFICAZIONE

14. Tipo
15. Numero
16. Data rilascio
17. Autorità di rilascio

(*)
Nel caso di persona fisica operante per conto proprio, la presente sezione non va compilata. In essa vanno riportati i dati della persona fisica che ha eseguito l'operazione nell'interesse di altra persona fisica o giuridica.

ALLEGATO B

TRACCIATO RECORD DELLA SEGNALAZIONE E ISTRUZIONI TECNICHE PER LA COMPILAZIONE (ove non comprese nelle istruzioni precedenti).

Per ogni tipo record viene indicato il Quadro di riferimento del corrispondente schema riportato in Allegato A, nonchè le caratteristiche di presenza (obbligatorio, facoltativo o condizionato) e di frequenza (unico o multiplo). Per ogni campo viene indicato:

- il codice identificativo del campo all'interno del tracciato record (*tt.a.n*, ove 'tt' rappresenta il tipo record, 'a' è un progressivo alfabetico all'interno del medesimo tipo record, 'n' è un progressivo numerico all'interno di un campo composto da diversi sottocampi) separato tramite il carattere "/" dal codice di riferimento del corrispondente campo all'interno dello schema riportato nell'allegato A (*qq.n*, ove 'qq' rappresenta il quadro dello schema, 'n' è un progressivo numerico all'interno di ogni quadro dello schema); il primo codice viene utilizzato per indicare il campo relativamente al quale sia stato riscontrato un rilievo da comunicare al segnalante; il secondo codice costituisce il collegamento con ogni campo dello schema, alla descrizione del quale occorre far riferimento per le istruzioni di compilazione;
- il flag di presenza (O: obbligatorio, F: facoltativo, C: condizionato); ad eccezione del campo "N° RAPPORTO" (02.J), la cui valorizzazione è condizionata all'esistenza di un rapporto relativo all'operazione oggetto di segnalazione (cfr. istruzioni per la compilazione del Quadro B) e del campo "LIRE (Importo Totale in Milioni)" (06.C), la cui valorizzazione è condizionata dal valore assunto dal campo 06.B per il tipo di operazione (cfr. istruzioni per la compilazione del Quadro E), tutti i campi con flag di presenza "C" sono condizionati dal valore assunto dal campo "STATO OPERAZIONE" (02.B). Se tale campo indica che almeno una delle transazioni oggetto di segnalazione non è stata eseguita, possono essere omessi i campi condizionati, i quali sono invece obbligatori in tutti gli altri casi;
- il nome del campo;
- la configurazione e la lunghezza di ogni campo secondo la sintassi COBOL (X: campo alfanumerico, 9: campo numerico);
- il codice con cui il campo è individuato nell'Archivio Unico Informatico.

Le seguenti indicazioni sono valide per tutti i campi dei diversi tipi record, ove non diversamente specificato nelle istruzioni relative ai singoli campi:

- In assenza di informazione gli attributi alfanumerici vanno riempiti con *spazi*, gli attributi numerici vanno riempiti con *zeri*.
- Tutti gli attributi alfanumerici devono essere valorizzati con allineamento a sinistra e completamento con *spazi* dei caratteri rimanenti.
- Tutti i campi FILLER devono essere riempiti con *spazi*.
- Tutti gli attributi numerici devono essere allineati a destra e completati con *zeri* a sinistra per le rimanenti posizioni.
- Tutti i valori numerici inseriti in campi alfanumerici (codice causale, CAB, ecc.) devono essere comprensivi degli *zeri* a sinistra.

- Tutti i campi obbligatori devono essere valorizzati con dati significativi, cioè diversi da *zeri* per i campi numerici e da *spazi* per i campi alfanumerici. L'assenza dei suddetti campi produce rilievo.
- Tutte le date sono espresse nel formato AAAAMMGG. Viene effettuato il controllo di validità della data che, se negativo, produce rilievo.

Per consentire operazioni di ricerca sugli attributi contenenti dati anagrafici (01.C, 04.B, 04.C, 05.B.1, 05.K.1, 05.K.2, 09.B, 09.C), nella compilazione degli stessi devono essere rispettate le seguenti regole:

- ogni parola deve essere separata dalla successiva da un solo carattere *spazio*;
- deve essere utilizzata la sola configurazione "MAIUSCOLO";
- per apostrofi e accenti deve essere utilizzato sempre lo stesso carattere " ' " (carattere ASCII 26; cfr. tabella riportata nell'Allegato E);
- il primo carattere del campo non può essere uno *spazio*;
- l'apostrofo deve seguire immediatamente, senza frapposizione di spazi, la parola cui pertiene, ma deve essere seguito da uno *spazio* (*blank* a destra);
- devono essere utilizzati i soli caratteri riportati nell'Allegato E;
- le lettere non ammesse, ma riconducibili a una delle lettere dell'alfabeto anglosassone, devono essere sostituite da tale lettera;
- negli altri casi i caratteri non ammessi devono essere sostituiti con il carattere "=".

Record di testa (tipo 00 --> Quadro A)

Obbligatorio e unico

COD	O/F/C	nome campo	pic	Lng	AUI
00.A	O	TIPO RECORD	X	002	
00.B/A.1	O	TIPO SEGNALAZIONE	X	001	
00.C		CODICE SEGNALANTE			A01
00.C.1/A.5	O	Tipo intermediario	X	002	A01.A
00.C.2/A.6	O	Codice intermediario	X	011	A01.B
00.D/A.2	O	N° IDENTIFICATIVO SEGNALAZIONE	9	010	
00.E/A.3	O	DATA SEGNALAZIONE	X	008	
00.F/A.4	O	DATA INVIO SEGNALAZIONE	X	008	
-	-	FILLER	X	558	

Nota 1: Il record di testa deve essere sempre presente una sola volta e come primo record di ogni file contenente la segnalazione.
Nota 2: Il campo 00.A deve contenere il valore "00".
Nota 3: Il campo 00.B deve contenere "0" nel caso di segnalazione iniziale, "1" nel caso di segnalazione sostitutiva.
Nota 4: I campi 00.C, 00.D e 00.E costituiscono la chiave identificativa della segnalazione, riportati anche nel record di tipo "10".

Record Informazioni di riferimento del segnalante (tipo 01 --> Quadro A)

Obbligatorio e unico

COD	O/F/C	nome campo	pic	Lng	AUI
01.A	O	TIPO RECORD	X	002	
01.B		CODICE SEGNALANTE			A01
01.B.1/A.5	O	Tipo intermediario	X	002	A01.A
01.B.2/A.6	O	Codice intermediario	X	011	A01.B
01.C/A.7	O	DENOMINAZIONE SEGNALANTE	X	070	
01.D		INDIRIZZO SEGNALANTE			
01.D.1/A.8	O	Indirizzo	X	045	
01.D.2/A.9	O	Codice CAB Comune	X	006	
01.D.3/A.10	O	Descrizione Comune	X	030	
01.D.4/A.11	O	Sigla Provincia	X	002	
01.E		DIPENDENZA IN CUI SI E' CONCRETIZZATA L'ATTIVITA' SOSPETTA			
01.E.1/A.12	O	Codice interno della Dipendenza	X	006	A11
01.E.1/A.13	O	CAB Comune	X	006	A12.A
01.E.2/A.14	O	Descrizione Comune	X	030	A12.B
01.E.3/A.15	O	Sigla Provincia	X	002	A12.C

01.F		STRUTTURA PREPOSTA A RICEVERE/FORNIRE INFORMAZIONI		
01.F.1/A.16	O	Servizio/Area di appartenenza	X	050
01.F.2/A.17	O	N° telefonico	X	015
01.F.3/A.18	F	N° Fax	X	015
		FILLER	X	308

Nota 1: Il record contenente i dati identificativi del segnalante deve essere sempre presente una sola volta e come secondo record di ogni file contenente la segnalazione.
Nota 2: Il campo 01.A deve contenere il valore "01".
Nota 3: Il campo 01.B deve contenere gli stessi dati riportati nei campi 00.C e 10.B

Record Informazioni sull'operazione oggetto di segnalazione e sul rapporto interessato dall'operazione segnalata (tipo 02 --> Quadro B)

Obbligatorio e multiplo

COD	O/F/C	nome campo	pic	Lng	AUI
02.A	O	TIPO RECORD	X	002	
02.B/B.1	O	STATO OPERAZIONE	X	001	
02.C/B.2	O	DATA OPERAZIONE	X	008	A21
02.D/B.3	O	CAUSALE OPERAZIONE	X	004	A24
02.E/B.4	O	LIRE O DIVISA ESTERA	X	001	B11
02.F/B.5	O	CODICE DIVISA	X	003	B12
02.G/B.6	O	SEGNO DELL'OPERAZIONE	X	001	B13
02.H/B.7	O	IMPORTO OPERAZIONE	9	017	B14
02.I/B.9	O	TIPO RAPPORTO	X	002	
02.J/B.10	C	N° RAPPORTO	X	025	D31
02.K	O	PROGRESSIVO OPERAZIONE	9	002	
02.L/B.8	O	N° TOTALE TRANSAZIONI COLLEGATE	9	002	
		FILLER	X	532	

Nota 1: Possono essere presenti fino a un massimo di tre record di tipo "02", dei quali il primo (obbligatorio) è riferito alla transazione principale.
Nota 2: Il campo 02.A deve contenere il valore "02".
Nota 3: Il campo 02.B deve contenere "0" nel caso di transazione non eseguita, "1" nel caso di transazione eseguita.
Nota 4: Il campo 02.H è costituito da quindici numeri interi e due decimali, non separati da alcun segno decimale (virgola o punto). Le ultime due cifre (decimali) devono essere sempre valorizzate con zeri in quanto riservate per sviluppi futuri.
Nota 5: Il campo 02.K deve indicare il numero progressivo della transazione, corrispondente all'ordine di registrazione del record di tipo "02". Il valore massimo del campo 02.K è pari a "03", in quanto sono richieste le informazioni relative alle tre transazioni ritenute più significative.

<u>Record Note (tipo 03 --> Quadro B)</u>

Facoltativo e multiplo

COD	O/F/C	nome campo	pic	Lng	AUI
03.A	O	TIPO RECORD	X	002	
03.B	O	PROGRESSIVO RECORD NOTE	9	002	
03.C	O	TIPO NOTA	X	001	
03.D/B11	O	DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE/ DESCRIZIONE DEI MOTIVI DEL SOSPETTO	X	595	

<u>Nota 1</u>: La presenza di tale record è facoltativa ed esso può essere ripetuto più volte, secondo la quantità e la tipologia di informazioni che il segnalante comunica all'Ufficio.
<u>Nota 2</u>: Il campo 03.A deve contenere il valore "03".
<u>Nota 3</u>: Il campo 03.B deve contenere il numero progressivo che identifica la sequenza dei record di tale tipo. Il valore di tale campo deve pertanto corrispondere all'ordine di registrazione dei record di tipo "03" nel file contenente la segnalazione.
<u>Nota 4</u>: Il campo 03.C deve indicare il tipo di nota contenuta nel successivo campo 03.D. Esso deve contenere il valore "1" nel caso in cui le note contengano informazioni relative all'operazione oggetto di segnalazione, ovvero il valore "2" nel caso in cui le note contengano informazioni relative ai motivi del sospetto.

<u>Record Informazioni sul soggetto (persona fisica o ditta individuale) cui l'operazione va riferita (tipo 04 --> Quadro C)</u>

Condizionato e multiplo

COD	O/F/C	nome campo	pic	Lng	AUI
04.A	O	TIPO RECORD	X	002	
04.B/C.1	O	COGNOME	X	050	
04.C/C.2	O	NOME	X	030	
04.D/C.3	C	COMUNE DI NASCITA/STATO ESTERO	X	030	D19
04.E/C.4	C	CAB COMUNE/CODICE STATO ESTERO	X	006	
04.F/C.5	O	DATA DI NASCITA	X	008	D18
04.G/C.6	O	SESSO	X	001	
04.H/C.12	C	INDIRIZZO DI RESIDENZA	X	035	D15
04.I		COMUNE DI RESIDENZA ANAGRAFICA			D14
04.I.1/C.16	C	Codice Cab Comune/Codice Stato estero	X	006	D14.A
04.I.2/C.14	C	Descrizione Comune/Stato estero	X	030	D14.B
04.I.3/C.15	C	Sigla Provincia di residenza	X	002	D14.C
04.J/C.13	F	CAP DI RESIDENZA	X	005	D16
04.K/C.8	O	CODICE FISCALE	X	016	D17
04.L/C.9	C	SOTTOGRUPPO ATTIVITÀ ECONOMICA	X	003	D21
04.M/C.10	C	GRUPPO ATTIVITÀ ECONOMICA	X	003	D22
04.N/C.17	C	TIPO DOCUMENTO X	002	D41	
04.O/C.18	C	NUMERO DOCUMENTO	X	015	D42
04.P/C.19	C	DATA RILASCIO	X	008	D43
04.Q/C.20	C	AUTORITÀ DI RILASCIO	X	030	D44

04.R/C.7	F	SPECIE GIURIDICA	X	004
04.S/C.11	F	N° ISCRIZIONE CAMERA DI COMMERCIO	X	007
04.T	O	PROGRESSIVO SOGGETTO	9	002
		FILLER	X	305

Nota 1: Potendo l'operazione essere riferita a più soggetti, possono essere presenti più record di tipo "04", ognuno individuato da un numero progressivo contenuto nel campo 04.T. La presenza di tale record è condizionata dalla presenza del record di tipo "05", il quale contiene informazioni della stessa tipologia ma relative a un soggetto diverso da persona fisica. Se non è presente alcun record di tipo "04", deve essere presente almeno un record di tipo "05" e viceversa. Se è presente almeno un record di tipo "04", non deve essere presente nessun record di tipo "05" e viceversa.
Nota 2: Il campo 04.A deve contenere il valore "04".
Nota 3: Il campo 04.T deve contenere il numero progressivo che identifica la sequenza dei record di tale tipo. Il valore di tale campo deve pertanto corrispondere all'ordine di registrazione dei record di tipo "04" nel file contenente la segnalazione.

Record Informazioni sul soggetto (diverso da persona fisica e da ditta individuale) cui l'operazione va riferita (tipo 05 --> Quadro D)

Condizionato e multiplo

COD	O/F/C	nome campo	pic	Lng	AUI
05.A	O	TIPO RECORD	X	002	
05.B		DESCRIZIONE			
05.B.1/D.1	O	Denominazione	X	160	
05.B.2/D.2	O	Specie Giuridica	X	004	
05.B.3/D.3	F	Sigla	X	020	
05.C		SEDE LEGALE			
05.C.1/D.10	C	Descrizione Comune/Stato estero	X	030	D15
05.C.2/D.11	C	Codice Cab Comune/Codice Stato estero	X	006	
05.D		SEDE AMMINISTRATIVA:			
05.D.1/D.12	C	Descrizione Comune/Stato estero	X	030	D14.B
05.D.2/D.13	F	Sigla Provincia	X	002	D14.C
05.E/D.6	O	CODICE FISCALE	X	016	D17
05.F/D.7	F	PARTITA IVA	X	011	
05.G/D.4	F	DATA DI COSTITUZIONE	X	008	
05.H/D.8	C	SOTTOGRUPPO ATTIVITÀ ECONOMICA	X	003	D21
05.I/D.9	C	GRUPPO ATTIVITÀ ECONOMICA	X	003	D22
05.J/D.5	F	N° ISCRIZIONE CAMERA DI COMMERCIO	X	007	
05.K	F	LEGALE RAPPRESENTANTE:			
05.K.1/D.14	O	Cognome	X	050	
05.K.2/D.15	O	Nome	X	030	
05.K.3/D.16	O	Comune/Stato estero di nascita	X	030	
05.K.4/D.17	O	CAB Comune/Codice Stato est. di nascita	X	006	
05.K.5/D.18	O	Data di nascita		X	008
05.K.6/D.19	O	Sesso	X	001	
05.K.7/D.20	O	Indirizzo di residenza	X	035	

05.K.8/D.21	O	Descrizione Comune/Stato estero di resid.	X	030	
05.K.9/D.22	F	Sigla Provincia di residenza	X	002	
05.K.10/D.23	O	Codice Fiscale		X	016
05.L	O	PROGRESSIVO SOGGETTO	9	002	
-	-	FILLER	X	088	

Nota 1: Potendo l'operazione essere riferita a più soggetti, possono essere presenti più record di tipo "05", ognuno individuato da un numero progressivo contenuto nel campo 05.L. La presenza di tale record è condizionata dalla presenza del record di tipo "04", il quale contiene informazioni della stessa tipologia ma relative a una persona fisica o ditta individuale. Se non è presente alcun record di tipo "05", deve essere presente almeno un record di tipo "04" e viceversa. Se è presente almeno un record di tipo "05", non deve essere presente nessun record di tipo "04" e viceversa.
Nota 2: Il campo 05.A deve contenere il valore "05".
Nota 3: Il campo 05.L deve contenere il numero progressivo che identifica la sequenza dei record di tale tipo. Il valore di tale campo deve pertanto corrispondere all'ordine di registrazione dei record di tipo "05" nel file contenente la segnalazione.

Record Dati relativi ad altre operazioni effettuate dal soggetto (tipo 06 --> Quadro E)
Facoltativo e multiplo

COD	**O/F/C**	**nome campo**	**pic**	**Lng**	**AUI**
06.A	O	TIPO RECORD	X	002	
06.B	O	TIPO OPERAZIONE	X	002	
06.C/E.5	C	LIRE (Importo Totale In Milioni)	9	017	
06.D/E.6	O	N° COMPLESSIVO	9	002	
06.E	O	PROGRESSIVO SOGGETTO	9	002	
-	-	FILLER	X	575	

Nota 1: Il record è multiplo in quanto, per ogni soggetto individuato dal numero progressivo contenuto nel campo 06.E, possono essere indicati gli estremi di diverse tipologie di operazioni effettuate, per ciascuna delle quali è presente un record di tipo "06" caratterizzato da un diverso codice di Tipo Operazione (campo 06.B).
Nota 2: Il campo 06.A deve contenere il valore "06".
Nota 3: Il campo 06.B deve contenere il codice identificativo del tipo di operazione effettuata dal soggetto, secondo la tabella di codifica riportata nell'Allegato D. Esso è soggetto a verifica di validità in base alla presenza del codice indicato nella suddetta tabella.
Nota 4: Il campo 06.C è costituito da quindici numeri interi e due decimali, non separati da alcun segno decimale (virgola o punto). Le ultime due cifre (decimali) devono essere sempre valorizzate con zeri in quanto riservate per sviluppi futuri.
Nota 5: Il campo 06.E individua il soggetto che ha effettuato l'operazione i cui estremi (importo e numero) sono indicati nei campi 06.C e 06.D del record. Tale soggetto deve essere tra quelli oggetto di segnalazione, i cui dati identificativi sono contenuti nel record di tipo "04" se si tratta di persona fisica o ditta individuale, ovvero nel record di tipo "05" in caso contrario. Pertanto, il numero progressivo contenuto nel campo 06.E deve corrispondere al numero progressivo contenuto nell'analogo campo del record "04" (04.T) ovvero del record "05" (05.L) relativo al soggetto cui si riferisce l'operatività indicata nel presente record.

Record Altri rapporti continuativi intrattenuti dal soggetto (tipo 07 --> Quadro E)

Facoltativo e multiplo

COD	O/F/C	nome campo	pic	Lng	AUI
07.A	O	TIPO RECORD	X	002	
07.B/E.1	O	TIPO RAPPORTO	X	002	
07.C/E.2	O	N° COMPLESSIVO	9	003	
07.D	O	PROGRESSIVO SOGGETTO	9	002	
		FILLER	X	591	

Nota 1: Il record è multiplo in quanto, per ogni soggetto individuato dal numero progressivo contenuto nel campo 07.D, possono essere indicate diverse tipologie di rapporti, per ciascuna delle quali è presente un record di tipo "07" caratterizzato da un diverso codice di Tipo Rapporto (campo 07.B).

Nota 2: Il campo 07.A deve contenere il valore "07".

Nota 3: Il campo 07.D individua il soggetto che intrattiene il rapporto i cui estremi (tipo e numero) sono indicati nei campi 07.B e 07.C del record. Tale soggetto deve essere tra quelli oggetto di segnalazione, i cui dati identificativi sono contenuti nel record di tipo "04" se si tratta di persona fisica o ditta individuale, ovvero nel record di tipo "05" in caso contrario. Pertanto, il numero progressivo contenuto nel campo 07.D deve corrispondere al numero progressivo contenuto nell'analogo campo del record "04" (04.T) ovvero del record "05" (05.L) relativo al soggetto cui si riferisce il rapporto indicato nel presente record.

Record Legami con altri soggetti (tipo 08 --> Quadro E)

Facoltativo e multiplo

COD	O/F/C	nome campo	pic	Lng	AUI
08.A	O	TIPO RECORD	X	002	
08.B/E.3	O	TIPO LEGAME	X	002	
08.C/E.4	O	N° COMPLESSIVO	9	003	
08.D	O	PROGRESSIVO SOGGETTO	9	002	
		FILLER	X	591	

Nota 1: Il record è multiplo in quanto, per ogni soggetto individuato dal numero progressivo contenuto nel campo 08.D, possono essere indicate diverse tipologie di legami, per ciascuna delle quali è presente un record di tipo "08" caratterizzato da un diverso codice di Tipo Legame (campo 08.B).

Nota 2: Il campo 08.A deve contenere il valore "08".

Nota 3: Il campo 08.D individua il soggetto cui si riferisce il legame i cui estremi (tipo e numero) sono indicati nei campi 08.B e 08.C del record. Tale soggetto deve essere tra quelli segnalati, i cui dati identificativi sono contenuti nel record di tipo "04" se si tratta di persona fisica o di ditta individuale, ovvero nel record di tipo "05" in caso contrario. Pertanto, il numero progressivo contenuto nel campo 08.D deve corrispondere al numero progressivo contenuto nell'analogo campo del record "04" (04.T) ovvero del record "05" (05.L) relativo al soggetto cui si riferisce il legame indicato nel presente record.

Record Persona fisica che ha operato per conto del soggetto cui va riferita l'operazione (tipo 09 --> Quadro F)

Facoltativo e multiplo

COD	O/F/C	nome campo	pic	Lng	AUI
09.A	O	TIPO RECORD	X	002	
09.B/F.1	O	COGNOME	X	050	
09.C/F.2	O	NOME	X	030	
09.D/F.3	O	COMUNE/STATO ESTERO DI NASCITA	X	030	E19
09.E/F.4	O	CAB COMUNE/CODICE STATO EST. NASC.	X	006	
09.F/F.5	O	DATA DI NASCITA	X	008	E18
09.G/F.6	O	SESSO	X	001	E45
09.H/F.9	O	INDIRIZZO DI RESIDENZA	X	035	E15
09.I		COMUNE DI RESIDENZA			E14
09.I.1/F.13	O	Codice Cab Comune/Codice Stato est. Res.	X	006	E14.A
09.I.2/F.11	O	Descrizione Comune/Stato est. Residenza	X	030	E14.B
09.I.3/F.12	F	Sigla Provincia di Residenza	X	002	E14.C
09.J/F.10	F	CAP DI RESIDENZA	X	005	E16
09.K/F.7	O	CODICE FISCALE	X	016	E17
09.L/F.14	O	TIPO DOCUMENTO X	002	E41	
09.M/F.15	O	NUMERO DOCUMENTO	X	015	E42
09.N/F.16	O	DATA RILASCIO	X	008	E43
09.O/F.17	O	AUTORITA' DI RILASCIO	X	030	E44
09.P/F.8	O	TIPO LEGAME	X	001	A43
-	-	FILLER	X	323	

Nota 1: Possono essere presenti più record di tipo "09", nel caso in cui la segnalazione si riferisca a più transazioni effettuate da soggetti diversi, operanti per conto del soggetto intestatario del rapporto o titolare delle disponibilità movimentate.
Nota 2: Il campo 09.A deve contenere il valore "09".

Record di coda (tipo 10)

Obbligatorio e unico

COD	O/F/C	nome campo	pic	Lng	AUI
10.A	O	TIPO RECORD	X	002	
10.B		CODICE SEGNALANTE			A01
10.B.1/A.5	O	Tipo intermediario	X	002	A01.A
10.B.2/A.6	O	Codice intermediario	X	011	A01.B
10.C/A.2	O	N° IDENTIFICATIVO SEGNALAZIONE	9	010	
10.D/A.3	O	DATA SEGNALAZIONE	X	008	
10.E	O	N° RECORD TIPO 01	9	002	
10.F	O	N° RECORD TIPO 02	9	002	
10.G	O	N° RECORD TIPO 03	9	002	
10.H	O	N° RECORD TIPO 04	9	002	
10.I	O	N° RECORD TIPO 05	9	002	

10.J	O	N° RECORD TIPO 06	9	002
10.K	O	N° RECORD TIPO 07	9	002
10.L	O	N° RECORD TIPO 08	9	002
10.M	O	N° RECORD TIPO 09	9	002
-	-	FILLER	X	549

Nota 1: Il record di coda, contenente informazioni riassuntive relative alla struttura della segnalazione, deve essere sempre presente una sola volta e come ultimo record di ogni file contenente la segnalazione medesima.

Nota 2: Il campo 10.A deve contenere il valore "10".

Nota 3: I campi 10.B, 10.C e 10.D costituiscono la chiave identificativa della segnalazione. Tali campi devono contenere gli stessi dati presenti negli analoghi attributi 00.C, 00.D e 00.E del record di testa (tipo "00").

Nota 4: Il campo 10.E deve indicare il numero di occorrenze del record di tipo "01". Poichè tale tipo record è obbligatorio e unico, l'unico valore ammesso per detto campo è "01". Il campo 10.F deve indicare il numero di occorrenze del record di tipo "02". Tale tipo record contiene le informazioni relative a una o più transazioni oggetto di segnalazione, potendo essere indicate fino a un massimo di tre transazioni (una per ogni record di tale tipo). Pertanto i valori ammessi per detto campo sono "01", "02" e "03". I campi da 10.G a 10.M devono indicare il numero di occorrenze dei record del tipo compreso tra "03" e "09". Poichè tali tipi record sono facoltativi e multipli (senza limitazioni oltre quella legata alla lunghezza del campo), i valori ammessi per detti campi sono quelli compresi tra "00" e "99".

ALLEGATO C

FAC SIMILE DELLA LETTERA DI TRASMISSIONE DELLE SEGNALAZIONI.

MITTENTE

Tipo intermediario .. Codice Intermediario ....
Denominazione ....
Recapito telefonico ....

Ai sensi dell'art.3 del D.L. 3 maggio 1991 n.143, convertito in legge 5 luglio 1991 n.197, così come modificato dal D.Lgs. 26 maggio 1997 n.153, si trasmette in allegato supporto magnetico contenente la segnalazione i cui estremi sono di seguito riportati:

N° identificativo Data segnalazione

....

Versione prodotti utilizzati:

data entry ...... crittografia ......

.........................., li .... **il Legale Rappresentante**

....

FAC SIMILE DELL'ETICHETTA DEL *FLOPPY DISK*.

SEGNALAZIONE OPERAZIONE SOSPETTA

Tipo intermediario .. Codice Intermediario ....

N° identificativo Data segnalazione

....

ALLEGATO D

TABELLE DI CODIFICA

TABELLA DI CODIFICA DEL CAMPO TIPO OPERAZIONE (06.B)

PRELIEVO CONTANTE PER IMPORTI > 20 MLN	**01**
VERSAMENTO CONTANTE PER IMPORTI > 20 MLN	**02**
RICHIESTA/NEGOZIAZIONE ASSEGNI CIRCOLARI PER IMPORTI > 20 MLN	**03**
RICHIESTA EMISSIONE CERTIFICATI DEPOSITO O OBBLIGAZIONI AL PORTATORE PER IMPORTI > 20 MLN	**04**
RICHIESTA ESTINZIONE CERTIFICATI DEPOSITO O OBBLIGAZIONI AL PORTATORE PER IMPORTI > 20 MLN	**05**
DISPOSIZIONE BONIFICI PER IMPORTI > 20 MLN	**06**
RICEZIONE BONIFICI PER IMPORTI > 20 MLN	**07**
DISPOSIZIONE BONIFICI PER IMPORTI > 20 MLN VERSO PAESI CON REGIMI FISCALI PRIVILEGIATI	**08**
RICEZIONE BONIFICI PER IMPORTI > 20 MLN DA PAESI CON REGIMI FISCALI PRIVILEGIATI	**09**
ACQUISTO DI VALUTA ESTERA PER IMPORTI > 20 MLN	**10**
VENDITA DI VALUTA ESTERA PER IMPORTI > 20 MLN	**11**
OPERATIVITA' A PRONTI O A TERMINE IN TITOLI PER IMPORTI > 20 MLN	**12**
ACQUISTO DI ORO O METALLI PREZIOSI PER IMPORTI > 20 MLN	**13**
VENDITA DI ORO O METALLI PREZIOSI PER IMPORTI > 20 MLN	**14**
GIROCONTI DI IMPORTO > 20 MLN	**15**
VERSAMENTO DI CONTANTI A MEZZO DI SPORTELLO AUTOMATICO PER IMPORTI > 20 MLN	**16**
UTILIZZO DI CASSETTE DI SICUREZZA E/O DEPOSITI CHIUSI (ANCHE CON RILASCIO DI DELEGHE A SOGGETTI DIVERSI DAI FAMILIARI) LIMITATO ALLA SOLA FILIALE PRESSO CUI E' STATA POSTA IN ESSERE L'OPERAZIONE SEGNALATA	**17**

TABELLA DI CODIFICA DEL CAMPO TIPO RAPPORTO (02.I e 07.B)

NESSUN RAPPORTO	**00**
C/C BANCARIO IN LIRE	**01**
C/C BANCARIO IN LIRE ESTINTO	**02**
DEPOSITO A RISPARMIO	**03**
DEPOSITO A RISPARMIO ESTINTO	**04**
DOSSIER TITOLI	**05**
DOSSIER TITOLI ESTINTO	**06**
CASSETTA DI SICUREZZA	**07**
CASSETTA DI SICUREZZA CHIUSA	**08**
MUTUO/FINANZIAMENTO	**09**
MUTUO/FINANZIAMENTO ESTINTO	**10**
GESTIONE PATRIMONIALE	**11**
GESTIONE PATRIMONIALE ESTINTA	**12**
C/C BANCARIO IN VALUTA	**13**
C/C BANCARIO IN VALUTA ESTINTO	**14**
POLIZZA VITA	**15**
POLIZZA VITA ESTINTA	**16**
RAPPORTO CON CLIENTELA AMMINISTRATA	**17**
RAPPORTO CON CLIENTELA AMMINISTRATA ESTINTO	**18**
ALTRO TIPO RAPPORTO	**19**
ALTRO TIPO RAPPORTO ESTINTO	**20**

TABELLA DI CODIFICA DEL CAMPO TIPO LEGAME (08.B)

COINTESTATARIO	**01**
DELEGATO	**02**
DELEGANTE	**03**
GARANTE	**04**
GARANTITO	**05**
ALTRO LEGAME	**06**

TABELLA DEI VALORI POSSIBILI PER IL CAMPO "SPECIE GIURIDICA" (04.R, 05.B.2)

SPA	Società Per Azioni
SRL	Società a Responsabilità Limitata
SAS	Società in Accomandita Semplice
SAA	Società in Accomandita per Azioni
SDF	Società Di Fatto
SS	Società Semplice
SCRL	Società Cooperativa a Responsabilità Limitata
SCRI	Società Cooperativa a Responsabilità Illimitata
SNC	Società in Nome Collettivo
DI	Ditta Individuale
PLC	Private Limited Company
GMBH	Gesellschaft Mit Beschraenkter Haftung
SARL	Societé À Responsabilité Limitée
SL	Sociedad de responsabilidad Limitada
LDA	Sociedade por quotas
BV	Besloten Vennotschap met beperkte aansprakelijkheid
LTDC	LimiTeD Company
AG	AktienGesellschaft
SA	Société Anonyme
SAN	Sociedad ANonima
SANO	Sociedade ANOnima
NV	Naamloze Vennootschap
PL	Limited Partnership
KG	KommanditGesellschaft
SCS	Société en Commandite Simple
SENC	Sociedad EN Comandita simple
CTA	Sociedade em ComandiTA simples
CV	Commanditaire Vennootschap
LPC	Limited Partnership with a share Capital
KGAA	KommanditGesellschaft Auf Aktien
SCA	Société en Commandite par Actions
SCAP	Sociedad Comandotaria Por Acciones
SCAA	Socidade em Comandita por Accaes
CVA	Commanditaire Vennootschap op Aandeleen
AS	Association
GBR	Gesellschaft des Buergerlichen Rechts
SC	Société Civile
SCI	Sociedad Civil
SCIV	Sociedade CIVil
MS	MaatSchap
UP	Unlimited Partnership
OHG	Offene HandelsGesellschaft
SNCO	Société en Nom Collectif
SRC	Sociedad Regular Colectiva
SNCL	Sociedade em Nome CoLectivo
VOF	Vennootschap Onder Firma
XXXX	Altra specie giuridica italiana
********	Altra specie giuridica estera

ALLEGATO E

Elenco dei caratteri utilizzabili per la compilazione dei dati anagrafici

CARATTERE	VALORE EBCDIC	ESADECIMALE ASCII
Spazio	40	20
"	7F	22
('pound')	7B	23
$	5B	24
&	50	26
'	7D	27
(	4D	28
)	5D	29
*	5C	2A
+	4E	2B
,	6B	2C
-	60	2D
.	4B	2E
0	F0	30
1	F1	31
2	F2	32
3	F3	33
4	F4	34
5	F5	35
6	F6	36
7	F7	37
8	F8	38
9	F9	39
;	5E	3B
<	4C	3C
=	7E	3D
>	6E	3E
?	6F	3F
('chiocciola')	7C	40
A	C1	41
B	C2	42
C	C3	43
D	C4	44
E	C5	45
F	C6	46
G	C7	47
H	C8	48
I	C9	49
J	D1	4A
K	D2	4B
L	D3	4C
M	D4	4D
N	D5	4E
O	D6	4F
P	D7	50
Q	D8	51
R	D9	52
S	E2	53
T	E3	54
U	E4	55
V	E5	56
W	E6	57
X	E7	58
Y	E8	59
Z	E9	5A
_	6D	5F

97A6784

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Rilascio di exequatur

In data 17 giugno 1997 il Ministro degli affari esteri ha concesso l'exequatur alla sig.ra Uta Ponte, console onorario della Repubblica Federale di Germania a Torino.

In data 13 agosto 1997 il Ministro degli affari esteri ha concesso l'exequatur alla sig.ra Safya Ibrahim Amin, console generale della Repubblica Araba d'Egitto a Milano.

97A6793

MINISTERO DEL TESORO

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 28 agosto 1997

Dollaro USA	1763,10
ECU	1921,43
Marco tedesco	977,60
Franco francese	290.41
Lira sterlina	2842,65
Fiorino olandese	867,88
Franco belga	47,351
Peseta spagnola	11,570
Corona danese	256,77
Lira irlandese	2601,63
Dracma greca	6,220
Escudo portoghese	9,633
Dollaro canadese	1270,06
Yen giapponese	14,845
Franco svizzero	1182,97
Scellino austriaco	138,91
Corona norvegese	236,34
Corona svedese	224,91
Marco finlandese	325,96
Dollaro australiano	1304,87

97A6858

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento e classificazione di una miscela esplosiva

Con decreto ministeriale n. 559/C.10197.XVJ(1248) del 31 luglio 1997 la miscela donominata: Miscela di lattosio con nitroglicerina con contenuto di tale sostanza esplosiva compresa fra un minimo del 2% in peso ed un massimo del 10% in peso che la soc. Dipharma intende produrre nello stabilimento in Mereto di Tomba (Udine), è riconosciuta ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificata nella seconda categoria, gruppo *B*, dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico, con numero ONU 0143 1.1D.

97A6794

Riconoscimento e classificazione di un artificio pirotecnico

Con decreto ministeriale n. 559/C.6930.XVJ (1173) del 25 giugno 1997 l'artificio pirotecnico denominato «Sala Estrella 1000 colpi» che la ditta Sala Fireworks S.r.l. intende importare dalla ditta Floral Basket (Repubblica popolare cinese), è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

97A6525

Riconoscimento e classificazione di manufatti esplosivi

Con decreto ministeriale n. 559/C.5568.XVJ (1195) del 23 giugno 1997 il manufatto esplosivo denominato «Spoletta elettronica a tempo ET DM 52 (rif. n. SR 0055)», che la soc. Simmel Difesa S.p.a. intende importare dalla ditta Junghans Feinwertechnik sita in Schramberg - Germania, è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella V categoria - gruppo B dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico, con numero ONU 0410, 1.4D.

Il componente denominato: detonatore elettronico DM 1107 A1 B1 (dis. n. 0510331), prodotto dalla ditta Dynamit Nobel di Troisdorf - Germania, è riconosciuto e classificato in 3ª categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

97A6526

Riconoscimento e classificazione di cartucce per l'impiego civile

Con decreto ministeriale n. 559/C.7613.XV-J (932) datato 10 luglio 1997 le cartucce qui di seguito descritte che la società AMP Italia S.p.a. intende importare dalla società AMP of Canada Ltd - Canada, o dalla società AMP do Brasil Ltda - Brasile, o dalla società AMP Espanola S.a. - Spagna, sono riconosciute ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificate nella V categoria - gruppo A dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico:

cartuccia Ampact blu (codice n. 69338 - 1);

cartuccia Ampact rossa (codice n. 69338 - 2);

cartuccia Ampact gialla (codice n. 69338 - 4);

cartuccia Ampact bianca (codice n. 69338 - 5).

97A6528

156° Aggiornamento del Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo

Il Ministero dell'interno rende noto che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 del decreto ministeriale 16 settembre 1977, n. 50.262/10.C.N./B, sono stati iscritti nel Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo, pubblicato nel supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 268 del 29 settembre 1979, e i successivi aggiornamenti pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 287/1979, n. 323/1979, n. 335/1979, n. 46/1980, n. 75/1980, n. 125/1980, n. 155/1980, n. 160/1980, n. 198/1980, n. 220/1980, n. 264/1980, n. 327/1980, n. 28/1981, n. 180/1981 (supplemento ordinario), n. 223/1981 (supplemento ordinario), n. 289/1981, n. 326/1981 (supplemento ordinario), n. 351/1981, n. 58/1982, n. 108/1982, n. 126/1982, n. 160/1982, n. 193/1982, n. 221/1982, n. 130/1983, n. 164/1983, n. 193/1983, n. 220/1983, n. 234/1983, n. 247/1983, n. 317/1983, n. 337/1983, n. 356/1983, n. 22/1984, n. 57/1984, n. 101/1984, n. 140/1984, n. 165/1984, n. 282/1984, n. 293/1984, n. 312/1984, n. 347/1984, n. 35/1985, n. 76/1985, n. 90/1985, n. 136/1985, n. 161/1985, n. 190/1985, n. 222/1985, n. 252/1985, n. 295/1985, n. 16/1986, n. 48/1986, n. 77/1986, n. 108/1986, n. 130/1986, n. 166/1986, n. 191/1986, n. 244/1986, n. 264/1986, n. 280/1986, n. 4/1987, n. 35/1987, n. 52/1987, n. 98/1987, n. 113/1987, n. 135/1987, n. 161/1987, n. 222/1987, n. 256/1987, n. 1/1988, n. 17/1988, n. 71/1988, n. 97/1988, n. 169/1988, n. 194/1988, n. 260/1988, n. 9/1989, n. 31/1989, n. 75/1989, n. 94/1989, n. 124/1989, n. 151/1989, n. 240/1989, n. 263/1989, n. 284/1989, n. 7/1990, n. 31/1990, n. 56/1990, n. 77/1990, n. 105/1990, n. 144/1990, n. 168/1990, n. 182/1990, n. 232/1990, n. 268/1990, n. 18/1991, n. 68/1991, n. 104/1991, n. 138/1991, n. 161/1991, n. 213/1991, n. 270/1991, n. 299/1991, n. 17/1992, n. 41/1992, n. 70/1992, n. 109/1992, n. 124/1992, n. 158/1992, n. 184/1992, n. 214/1992, n. 252/1992, n. 301/1992, n. 23/1993, n. 51/1993, n. 94/1993, n. 121/1993, n. 145/1993, n. 170/1993, n. 197/1993, n. 213/1993, n. 258/1993, 276/1993, n. 289/1993, n. 84/1994, n. 109/1994, n. 129/1994, n. 176/1994, n. 197/1994, n. 219/1994, n. 279/1994, n. 2/1995, n. 147/1995, n. 171/1995, n. 190/1995, n. 274/1995, 295/1995, n. 20/1996, n. 49/1996, n. 80/1996, n. 103/1996, n. 154/1996, n. 178/1996, n. 203/1996, n. 220/1996, n. 296/1996, n. 21/1997, n. 42/1997, n. 59/1997, n. 95/1997, n. 36/1997, n. 128/1997 e n. 148/97 i sottonotati modelli con l'indicazione, per ciascuno di essi, del numero di Catalogo e del relativo decreto:

N. **10323** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.0191/C/92 in data 22 luglio 1997.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «VERREES» MOD. SAFARI
Calibro: 338 LAPUÁ MAGNUM
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel serbatoio: 4
Lunghezza delle canne: MM 620
Lunghezza dell'arma: MM 1160
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: BELGIO
Stato o Stati da cui è importata: BELGIO
Presentatore: SCARAVELLI EMILIO TITOLARE DELLA DITTA «SCARAVELLI EMILIO & C S.n.c.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 6

N. **10324** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.0191/C/92 in data 22 luglio 1997.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «VERREES» MOD. AFRICA
Calibro: 378 WEATHERBY MAGNUM
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel serbatoio: 3
Lunghezza delle canne: MM 610
Lunghezza dell'arma: MM 1140
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: BELGIO
Stato o Stati da cui è importata: BELGIO
Presentatore: SCARAVELLI EMILIO TITOLARE DELLA DITTA «SCARAVELLI EMILIO & C S.n.c.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 6

N. **10325** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2946/C/80 in data 22 luglio 1997.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE DRILLING COMBINATO
Denominazione: «PETERLONGO» MOD. 41 I
Calibro: 16/16/5,6 × 50 R MAGNUM
Numero delle canne: TRE (DUE AD ANIMA LISCIA, UNA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore:
Lunghezza delle canne: MM 600
Lunghezza dell'arma: MM 1040
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (A LEVA)
Stato o Stati in cui è prodotta: AUSTRIA
Stato o Stati da cui è importata: AUSTRIA
Presentatore: CICOLINI EDUARD RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «JAWAG S.n.c.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 8

N. **10326** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.11179/C/91 in data 22 luglio 1997.*

Descrizione dell'arma:
Tipo: CARABINA
Denominazione: «TOP GUN» MOD. R 700 SPORTER
Calibro: 300 HOLLAND & HOLLAND MAGNUM
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel serbatoio: 4
Lunghezza delle canne: MM 660
Lunghezza dell'arma: MM 1160
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: MANFREDINI GIANFRANCO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «TOP GUN PRECISION CENTER S.n.c.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 6

N. **10327** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.413/C/96 in data 22 luglio 1997.*

Descrizione dell'arma:
Tipo: CARABINA
Denominazione: «STEYR» MOD. 1903 MODIFICATO
Calibro: MM 6,5 × 54 M.S.
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 5
Lunghezza delle canne: MM 555
Lunghezza dell'arma: MM 1105
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: AUSTRIA
Stato o Stati da cui è importata: INGHILTERRA
Presentatore: BALESTRI DARIO IMPORTATORE DELL'ARMA»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 6

N. **10328** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-3065/C/80 in data 22 luglio 1997.*

Descrizione dell'arma:
Tipo: PISTOLA
Denominazione: «COLT» MOD. 38 DS II
Calibro: 38 SPECIAL
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel serbatoio: 6
Lunghezza delle canne: MM 50,8
Lunghezza dell'arma: MM 168
Funzionamento: A ROTAZIONE DOPPIA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: DEMARCHI GIANLUIGI RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «G. DEMARCHI & C S.r.l.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 2

N. **10329** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.3145/C/80 in data 22 luglio 1997.*

Descrizione dell'arma:
Tipo: CARABINA
Denominazione: «REMINGTON» MOD. 700
Calibro: MM 7 STW
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel serbatoio: 3
Lunghezza delle canne: MM 610
Lunghezza dell'arma: MM 1130
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: AMBROSIO LEONE IMPORTATORE DELL'ARMA DELLA DITTA «PAGANINI S.p.a.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 6

N. **10330** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.3145/C/80 in data 22 luglio 1997.*
Descrizione dell'arma:
Tipo: CARABINA
Denominazione: «REMINGTON» MOD. 700
Calibro: MM 7 STW
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel serbatoio: 3
Lunghezza delle canne: MM 660
Lunghezza dell'arma: MM 1180
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: AMBROSIO LEONE IMPORTATORE DELL'ARMA DELLA DITTA «PAGANINI S.p.a.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 6

N. **10331** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.169/C/96 in data 22 luglio 1997.*
Descrizione dell'arma:
Tipo: FUCILE EXPRESS COMBINATO
Denominazione: «GENOSSENSCHAFT DER BUCHSENMACHERMEISTER FERLACH» «CONSORZIO ARTIGIANI ARMIERI DI FERLACH» MOD. KARNTEN
Calibro: MM 5,6 × 52 R/8 × 57 JRS
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE
Numero dei colpi contenuti nel caricatore:
Lunghezza delle canne: MM 550
Lunghezza dell'arma: MM 950
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: AUSTRIA
Stato o Stati da cui è importata: AUSTRIA
Presentatore: BRACCI GIOVANNI TITOLARE LICENZA DI IMPORTAZIONE
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 5

N. **10332** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.169/C/96 in data 22 luglio 1997.*
Descrizione dell'arma:
Tipo: FUCILE EXPRESS COMBINATO
Denominazione: «GENOSSENSCHAFT DER BUCHSENMACHERMEISTER FERLACH» «CONSORZIO ARTIGIANI ARMIERI DI FERLACH» MOD. KARNTEN
Calibro: MM 5,6 × 52 R/7 × 65 R
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM 550
Lunghezza dell'arma: MM 950
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: AUSTRIA
Stato o Stati da cui è importata: AUSTRIA
Presentatore: BRACCI GIOVANNI TITOLARE LICENZA DI IMPORTAZIONE
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 5

N. **10333** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.169/C/96 in data 22 luglio 1997.*
Descrizione dell'arma:
Tipo: FUCILE EXPRESS COMBINATO
Denominazione: «GENOSSENSCHAFT DER BUCHSENMACHERMEISTER FERLACH» «CONSORZIO ARTIGIANI ARMIERI DI FERLACH» MOD. KARNTEN
Calibro: MM 8 × 57 JRS/243 REMINGTON
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM 550
Lunghezza dell'arma: MM 950
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: AUSTRIA
Stato o Stati da cui è importata: AUSTRIA
Presentatore: BRACCI GIOVANNI TITOLARE LICENZA DI IMPORTAZIONE
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 5

N. **10334** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.169/C/96 in data 22 luglio 1997.*
Descrizione dell'arma:
Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: «GENOSSENSCHAFT DER BUCHSENMACHERMEISTER FERLACH» «CONSORZIO ARTIGIANI ARMIERI DI FERLACH» MOD. KARAWANKEN
Calibro: 20 MAGNUM/8 × 57 JRS
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA AD ANIMA LISCIA, L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM 660
Lunghezza dell'arma: MM 1000
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: AUSTRIA
Stato o Stati da cui è importata: AUSTRIA
Presentatore: BRACCI GIOVANNI TITOLARE LICENZA DI IMPORTAZIONE
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 8

N. **10335** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2991/C/80 in data 22 luglio 1997.*
Descrizione dell'arma:
Tipo: CARABINA
Denominazione: «ADLER» MOD. 26
Calibro: 308 WINCHESTER
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 8
Lunghezza delle canne: MM 470
Lunghezza dell'arma: MM 970
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: PALMUCCI LILIANA RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «ADLER S.r.l.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 7
Nota: Sull'arma oltre al marchio di fabbrica «ADLER» potranno apparire sigle o marchi di arsenali: Springfield Armony - H. & R. - Winchester e altri arsenali U.S.A. - Beretta - Breda

---

N. **10336** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2991/C/80 in data 22 luglio 1997.*
Descrizione dell'arma:
Tipo: CARABINA
Denominazione: «ADLER» MOD. 26
Calibro: mm 7-08 REMINGTON
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 8
Lunghezza delle canne: MM 470
Lunghezza dell'arma: MM 970
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: PALMUCCI LILIANA RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «ADLER S.r.l.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 7
Nota: Sull'arma oltre al marchio di fabbrica «ADLER» potranno apparire sigle o marchi di arsenali: Springfield Armony - H. & R. Winchester e altri arsenali U.S.A. - Beretta - Breda.

N. **10337** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2991/C/80 in data 22 luglio 1997.*
Descrizione dell'arma:
Tipo: FUCILE
Denominazione: «ADLER» MOD. GARAND MODIFICATO
Calibro: MM 7-08 REMINGTON
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 8
Lunghezza delle canne: MM 595
Lunghezza dell'arma: MM 1090
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: PALMUCCI LILIANA RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «ADLER S.r.l.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 7
Nota: Sull'arma oltre al marchio di fabbrica «ADLER» potranno apparire sigle o marchi di arsenali: Springfield Armony; H. & R. Winchester e altri arsenali U.S.A. - Beretta - Breda.

N. **10338** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2991/C/80 in data 22 luglio 1997.*
Descrizione dell'arma:
Tipo: CARABINA
Denominazione: «ADLER» MOD. T.S.
Calibro: MM 7,62 × 39
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 8
Lunghezza delle canne: MM 474
Lunghezza dell'arma: MM 920
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: PISCETTA ARMANDO TITOLARE DELLA DITTA «ADLER S.r.l.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 6
Nota: Sull'arma oltre al marchio di fabbrica «ADLER» potranno apparire marchi o sigle di altri arsenali o fabbriche: F.A.T. - Armi Guerra - Torino - F.N.A. - Beretta.

N. **10339** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2991/C/80 in data 22 luglio 1997.*
Descrizione dell'arma:
Tipo: FUCILE
Denominazione: «ADLER» MOD. GARAND MODIFICATO
Calibro: 270 WINCHESTER
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 8
Lunghezza delle canne: MM 595
Lunghezza dell'arma: MM 1090
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: PISCETTA ARMANDO TITOLARE DELLA DITTA «ADLER S.r.l.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 7
Nota: Sull'arma oltre al marchio di fabbrica «ADLER» potranno apparire marchi o sigle di altri arsenali o fabbriche: Springfield Armony: H. & R. - Winchester ed altri arsenali U.S.A. - Beretta - Breda.

N. **10340** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.10064/C/90 in data 22 luglio 1997.*
Descrizione dell'arma:
Tipo: CARABINA
Denominazione: «JOHANN OUTSCHARS SOHN» MOD. HEREENBUCHSE
Calibro: MM 8 × 75 RS
Numero delle canne: UNA (A PROFILO ESTERNO OTTAGONALE)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM 650
Lunghezza dell'arma: MM 1030
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: AUSTRIA
Stato o Stati da cui è importata: AUSTRIA
Presentatore: DANIELE TINCANI TITOLARE DELLA DITTA «DANIELE TINCANI»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 5

N. **10341** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.10064/C/90 in data 22 luglio 1997.*
Descrizione dell'arma:
Tipo: PISTOLA MONOCOLPO
Denominazione: «DANIELE TINCANI» MOD. REMINGTON XP -100
Calibro: 458 2" AMERICAN
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM 390 CON FRENO DI BOCCA MM 460
Lunghezza dell'arma: MM 560 CON FRENO DI BOCCA MM 630
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: —
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: DANIELE TINCANI TITOLARE DELLA DITTA «DANIELE TINCANI»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 1
Nota: Sull'arma oltre al marchio di fabbrica «DANIELE TINCANI» potranno apparire anche marchi o sigle della ditta «Remington».

N. **10342** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.10064/C/90 in data 22 luglio 1997.*
Descrizione dell'arma:
Tipo: CARABINA
Denominazione: «DANIELE TINCANI» MOD. ELITE
Calibro: MM 7 REMINGTON MAGNUM
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 4
Lunghezza delle canne: MM 610
Lunghezza dell'arma: MM 1130
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata:
Presentatore: DANIELE TINCANI TITOLARE DELLA DITTA «DANIELE TINCANI»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 6
Nota: Sull'arma oltre al marchio di fabbrica «DANIELE TINCANI» potranno apparire anche marchi o sigle di arsenali vari come: Mauser - DWM - CZ BRNO - FN.

N. **10343** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.10064/C/90 in data 22 luglio 1997.*
Descrizione dell'arma:
Tipo: CARABINA
Denominazione: «DANIELE TINCANI» MOD. ELITE
Calibro: 30-06
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 4
Lunghezza delle canne: MM 560
Lunghezza dell'arma: MM 1080
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: DANIELE TINCANI TITOLARE DELLA DITTA «DANIELE TINCANI»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 6
Nota: Sull'arma oltre al marchio di fabbrica «DANIELE TINCANI» potranno apparire anche marchi o sigle di arsenali vari come: Mauser - DWM - CZ BRNO - FN.

N. **10344** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.10064/C/90 in data 22 luglio 1997.*
Descrizione dell'arma:
Tipo: CARABINA
Denominazione: «DANIELE TINCANI» MOD. M 70
Calibro: 280 REMINGTON
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 5
Lunghezza delle canne: MM 710 CON COMPENSATORE
Lunghezza dell'arma: MM 1250
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: DANIELE TINCANI TITOLARE DELLA DITTA «DANIELE TINCANI»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 6
Nota: Sull'arma oltre al marchio di fabbrica «DANIELE TINCANI» potranno apparire marchi o sigle della ditta «WINCHESTER»

N. **10345** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.10064/C/90 in data 22 luglio 1997.*
Descrizione dell'arma:
Tipo: CARABINA
Denominazione: «DANIELE TINCANI» MOD. REMINGTON 700
Calibro: 300 WINCHESTER MAGNUM
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 4
Lunghezza delle canne: MM 660
Lunghezza dell'arma: MM 1190
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: DANIELE TINCANI TITOLARE DELLA DITTA «DANIELE TINCANI»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 6
Nota: Sull'arma oltre al marchio di fabbrica «DANIELE TINCANI» potranno apparire marchi o sigle della ditta «REMINGTON»

N. **10346** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.10064/C/90 in data 22 luglio 1997.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «DANIELE TINCANI» MOD. TALON
Calibro: MM 6 × 62 FRERES
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 4
Lunghezza delle canne: MM 610
Lunghezza dell'arma: MM 1130
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: DANIELE TINCANI TITOLARE DELLA DITTA «DANIELE TINCANI»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 6
Nota: Sull'arma oltre al marchio di fabbrica «DANIELE TINCANI» potranno apparire marchi o sigle della ditta «HARRIS GUNWORKS INC.».

N. **10347** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2963/C/80 in data 22 luglio 1997.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «WALTHER» MOD. P 99
Calibro: 40 SMITH & WESSON
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 12
Lunghezza delle canne: MM 102
Lunghezza dell'arma: MM 180
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO SINGOLA E DOPPIA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata: GERMANIA
Presentatore: BERTI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «BIGNAMI S.p.a.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 1

N. **10348** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2963/C/80 in data 22 luglio 1997.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «PARA ORDNANCE» MOD. P10.40
Calibro: 40 SMITH & WESSON
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 10
Lunghezza delle canne: MM 76
Lunghezza dell'arma: MM 165
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO SINGOLA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: CANADA
Stato o Stati da cui è importata: CANADA
Presentatore: BERTI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «BIGNAMI S.p.a.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 1

N. **10349** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2963/C/80 in data 22 luglio 1997.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «PARA ORDNANCE» MOD. P10.45
Calibro: 45 ACP
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 10
Lunghezza delle canne: MM 76
Lunghezza dell'arma: MM 165
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO SINGOLA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: CANADA
Stato o Stati da cui è importata: CANADA
Presentatore: BERTI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «BIGNAMI S.p.a.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 1

N. **10350** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2963/C/80 in data 22 luglio 1997.*
Descrizione dell'arma:
Tipo: PISTOLA
Denominazione: «PARA ORDNANCE» MOD. P12.45
Calibro: 45 ACP
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 12
Lunghezza delle canne: MM 89
Lunghezza dell'arma: MM 181
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO SINGOLA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: CANADA
Stato o Stati da cui è importata: CANADA
Presentatore: BERTI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «BIGNAMI S.p.a.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 1

N. **10351** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2963/C/80 in data 22 luglio 1997.*
Descrizione dell'arma:
Tipo: PISTOLA
Denominazione: «PARA ORDNANCE» MOD. P13.45
Calibro: 45 ACP
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 13
Lunghezza delle canne: MM 108
Lunghezza dell'arma: MM 197
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO SINGOLA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: CANADA
Stato o Stati da cui è importata: CANADA
Presentatore: BERTI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «BIGNAMI S.p.a.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 1

N. **10352** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2963/C/80 in data 22 luglio 1997.*
Descrizione dell'arma:
Tipo: PISTOLA
Denominazione: «PARA ORDNANCE» MOD. P14.40
Calibro: 40 SMITH & WESSON
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 14
Lunghezza delle canne: MM 89
Lunghezza dell'arma: MM 181
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO SINGOLA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: CANADA
Stato o Stati da cui è importata: CANADA
Presentatore: BERTI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «BIGNAMI S.p.a.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 1

N. **10353** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2963/C/80 in data 22 luglio 1997.*
Descrizione dell'arma:
Tipo: PISTOLA
Denominazione: «PARA ORDNANCE» MOD. P15.40
Calibro: 40 SMITH & WESSON
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 15
Lunghezza delle canne: MM 108
Lunghezza dell'arma: MM 197
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO SINGOLA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: CANADA
Stato o Stati da cui è importata: CANADA
Presentatore: BERTI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «BIGNAMI S.p.a.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 1

N. **10354** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2963/C/80 in data 22 luglio 1997.*
Descrizione dell'arma:
Tipo: PISTOLA
Denominazione: «SMITH & WESSON» MOD. 317
Calibro: 22 L.R.
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 8
Lunghezza delle canne: MM 48
Lunghezza dell'arma: MM 157
Funzionamento: A ROTAZIONE SINGOLA E DOPPIA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: BERTI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «BIGNAMI S.p.a.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 2

N. **10355** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2963/C/80 in data 22 luglio 1997.*
Descrizione dell'arma:
Tipo: PISTOLA
Denominazione: «SMITH & WESSON» MOD. 696
Calibro: 44 SMITH & WESSON SPECIAL
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 5
Lunghezza delle canne: MM 76,2
Lunghezza dell'arma: MM 203,2
Funzionamento: A ROTAZIONE SINGOLA E DOPPIA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: BERTI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «BIGNAMI S.p.a.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 2

N. **10356** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2963/C/80 in data 22 luglio 1997.*
Descrizione dell'arma:
Tipo: PISTOLA
Denominazione: «THOMPSON CENTER ARMS» MOD. ENCORE PISTOL
Calibro: MM 7,62 × 39
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore:
Lunghezza delle canne: MM 254
Lunghezza dell'arma: MM 368
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: BERTI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «BIGNAMI S.p.a.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 1
Nota: L'arma può essere corredata di canne intercambiabili nei seguenti calibri: 44 Remington Magnum; MM 7-08 Remington.

N. **10357** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2963/C/80 in data 22 luglio 1997.*
Descrizione dell'arma:
Tipo: PISTOLA
Denominazione: «THOMPSON CENTER ARMS» MOD. ENCORE PISTOL
Calibro: MM 7,62 × 39
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM 381
Lunghezza dell'arma: MM 495
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: BERTI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «BIGNAMI S.p.a.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 1
Nota: L'arma può essere corredata di canne intercambiabili nei seguenti calibri: 223 Remington; 243 Winchester; 270 Winchester; 30-06 Springfield; 444 Marlin.

N. **10358** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2963/C/80 in data 22 luglio 1997.*
Descrizione dell'arma:
Tipo: PISTOLA
Denominazione: «THOMPSON CENTER ARMS» MOD. ENCORE PISTOL
Calibro: 243 WINCHESTER
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM 381
Lunghezza dell'arma: MM 495
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: BERTI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «BIGNAMI S.p.a.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 1
Nota: L'arma può essere corredata di canne intercambiabili nei seguenti calibri: 22-250; 30-06 Springfield; 270 Winchester; 444 Marlin; MM 7,6 × 39.

N. **10359** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2963/C/80 in data 22 luglio 1997.*
Descrizione dell'arma:
Tipo: PISTOLA
Denominazione: «THOMPSON CENTER ARMS» MOD. ENCORE PISTOL
Calibro: 270 WINCHESTER
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM 381
Lunghezza dell'arma: MM 495
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: BERTI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «BIGNAMI S.p.a.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 1
Nota: L'arma puo essere corredata di canne intercambiabili nei seguenti calibri: 223 Remington; 243 Winchester; 30-06 Springfield; 308 Winchester; 444 Marlin.

N. **10360** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2963/C/80 in data 22 luglio 1997.*
Descrizione dell'arma:
Tipo: PISTOLA
Denominazione: «THOMPSON CENTER ARMS» MOD. ENCORE PISTOL
Calibro: 444 MARLIN
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM 381
Lunghezza dell'arma: MM 495
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: BERTI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «BIGNAMI S.p.a.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 1
Nota: L'arma può essere corredata di canne intercambiabili nei seguenti calibri: 223 Remington; 243 Winchester; 270 Winchester; 308 Winchester; 30-06 Springfield.

N. **10361** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2963/C/80 in data 22 luglio 1997.*
Descrizione dell'arma:
Tipo: CARABINA
Denominazione: «WALTHER» MOD. LG 200 JUNIOR (MONOGRILLETTO REGOLABILE)
Calibro: MM 4,5
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM 580
Lunghezza dell'arma: MM 965
Funzionamento: AD ARIA COMPRESSA
Stato o Stati in cui è prodotta: GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata: GERMANIA
Presentatore: BERTI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «BIGNAMI S.p.a.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 11
Nota: L'arma è stata qualificata arma da tiro per uso sportivo.

N. **10362** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.4783/C/82 in data 22 luglio 1997.*
Descrizione dell'arma:
Tipo: PISTOLA
Denominazione: «F.A.S.» MOD. AP 609 (MONOGRILLETTO REGOLABILE - MIRE REGOLABILI)
Calibro: MM 4,5
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM 250
Lunghezza dell'arma: MM 450
Funzionamento: AD ARIA COMPRESSA
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: MENCARELLI MASSIMO TITOLARE DELLA DITTA «F.A.S. FABBRICA ARMI SPORTIVE S.r.l.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 9
Nota: L'arma è stata qualificata arma da tiro per uso sportivo.

N. **10363** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.3735/C/80 in data 22 luglio 1997.*
Descrizione dell'arma:
Tipo: CARABINA
Denominazione: «SAKO» MOD. 75
Calibro: 300 WEATHERBY MAGNUM
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 4
Lunghezza delle canne: MM 620
Lunghezza dell'arma: MM 1160
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: FINLANDIA
Stato o Stati da cui è importata: FINLANDIA
Presentatore: PARINI GIUSEPPE TITOLARE DELLA DITTA «F.LLI PARINI DI G. PARINI & C. S.n.c.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 6
Nota: Ha le stesse qualità balistiche, lo stesso calibro e parti meccaniche la carabina a ripetizione semplice (ordinaria) «SAKO» mod. Sako 75 Synthetic cal. 300 Weatherby Magnum (canna mm 620).

N. **10364** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.3735/C/80 in data 22 luglio 1997.*
Descrizione dell'arma:
Tipo: CARABINA
Denominazione: «SAKO» MOD. 75
Calibro: 300 WINCHESTER MAGNUM
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 4
Lunghezza delle canne: MM 620
Lunghezza dell'arma: MM 1160
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: FINLANDIA
Stato o Stati da cui è importata: FINLANDIA
Presentatore: PARINI GIUSEPPE TITOLARE DELLA DITTA «F.LLI PARINI DI G. PARINI & C. S.n.c.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 6
Nota: Ha le stesse qualità balistiche, lo stesso calibro e parti meccaniche la carabina a ripetizione semplice (ordinaria) «SAKO» mod. Sako 75 Synthetic cal. 300 Winchester Magnum (canna mm 620).

N. **10365** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.3735/C/80 in data 22 luglio 1997.*
Descrizione dell'arma:
Tipo: CARABINA
Denominazione: «SAKO» MOD. 75
Calibro: 375 HOLLAND & HOLLAND MAGNUM
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 4
Lunghezza delle canne: MM 620
Lunghezza dell'arma: MM 1160
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: FINLANDIA
Stato o Stati da cui è importata: FINLANDIA
Presentatore: PARINI GIUSEPPE TITOLARE DELLA DITTA «F.LLI PARINI DI G. PARINI & C. S.n.c.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 6

N. **10366** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.3735/C/80 in data 22 luglio 1997.*

Descrizione dell'arma:
Tipo: CARABINA
Denominazione: «SAKO» MOD. 75
Calibro: 416 REMINGTON MAGNUM
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 4
Lunghezza delle canne: MM 620
Lunghezza dell'arma: MM 1160
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: FINLANDIA
Stato o Stati da cui è importata: FINLANDIA
Presentatore: PARINI GIUSEPPE TITOLARE DELLA DITTA «F.LLI PARINI DI G. PARINI & C. S.n.c.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 6

NOTE

Per le sottoindicate armi è da intendersi annnullata la prescrizione della limitazione a 5 colpi della capacita del pacchetto-caricatore:

fucile semiautomatico «GARAND» mod. M1 cal. 270 Winchester (canna mm 610) - Capacità pacchetto-caricatore: n. 8 colpi. Iscritto in Catalogo al n. 3876;

fucile semiautomatico «GARAND» mod. M1 cal. 280 Remington (canna mm 610) - Capacità pacchetto-caricatore: n. 8 colpi. Iscritto in Catalogo al n. 3877;

fucile semiautomatico «GARAND» mod. M1 cal. mm 6,5 × 55 (canna mm 610) - Capacità pacchetto-caricatore: n. 8 colpi. Iscritto in Catalogo al n. 3878.

Parere espresso dalla Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi nella seduta del 27 maggio 1997.

Al n. 6315 del Catalogo dove è iscritta la pistola semiautomatica doppia azione «LLAMA GABILONDO» mod. 87 cal. mm 9 × 21 I.M.I. (canna mm 133) è inserita la seguente nota:

la Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi, sentito il Comitato olimpico nazionale italiano, di cui alla lettera n. 11175 del 16 novembre 1996, a norma dell'art. 2, comma 1, della legge 25 marzo 1986, n. 85, su richiesta della ditta importatrice, ha riconosciuto alla pistola in argomento la qualifica di arma da tiro per uso sportivo, pertanto la stessa verrà inserita nell'elenco relativo alle armi di cui sopra, annesso al Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo.

Parere espresso dalla Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi nella seduta del 27 maggio 1997.

Al n. 4349 del Catalogo dove è iscritta la pistola semiautomatica «COLT» mod. Gold Cup National Match MK IV Blue Series 80 (tacca di mira regolabile) (mirino fisso) cal. 45 HP (canna mm 127) è inserita la seguente nota: l'arma può essere denominata anche mod. Gold Cup Trophy.

Parere espresso dalla Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi nella seduta del 27 maggio 1997.

Al n. 3594 del Catalogo dove è iscritta la pistola a rotazione doppia azione «COLT» mod. Python Inox (tacca di mira regolabile, mirino fisso) cal. 357 Magnum (canna mm 152,4) è inserita la seguente nota: l'arma può essere denominata anche mod. Python Elite.

Parere espresso dalla Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi nella seduta del 27 maggio 1997.

Al n. 327 del Catalogo dove è iscritta la pistola a rotazione doppia azione «COLT» mod. Python Blue 4" cal. 357 Magnum (canna mm 101,6) è inserita la seguente nota: l'arma può essere denominata anche mod. Python Elite.

Parere espresso dalla Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi nella seduta del 27 maggio 1997.

Al n. 367 del Catalogo dove è iscritta la pistola a rotazione doppia azione «COLT» mod. Python Blue 6" (tacca di mira regolabile, mirino fisso) cal. 357 Magnum (canna mm 152,4) è inserita la seguente nota: l'arma può essere denominata anche mod. Python Elite.

Parere espresso dalla Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi nella seduta del 27 maggio 1997.

Al n. 3593 del Catalogo dove è iscritta la pistola a rotazione doppia azione «COLT» mod. Python Inox cal. 357 Magnum (canna mm 101,6) è inserita la seguente nota: l'arma può essere denominata anche mod. Python Elite.

Parere espresso dalla Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi nella seduta del 27 maggio 1997.

Al n. 3570 del Catalogo dove è iscritto il fucile sovrapposto a caricamento successivo e singolo (manuale) «PIETRO BERETTA» mod. Express cal. 9,30 × 74 (canne mm 610) è inserita la seguente nota: l'arma puo' essere denominata anche mod. S 689 Silver Stable.

Parere espresso dalla Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi nella seduta del 27 maggio 1997.

Al n. 10261 del Catalogo dove è iscritta la carabina a ripetizione semplice (ordinaria) «SAKO» mod. 75 cal. 22-250 (canna mm 570) è inserita la seguente nota: l'arma può essere denominata anche mod. Sako 75 Synthetic.

Parere espresso dalla Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi nella seduta del 28 maggio 1997.

Al n. 10262 del Catalogo dove è iscritta la carabina a ripetizione semplice (ordinaria) «SAKO» mod. 75 cal. 308 Winchester (canna mm 570) è inserita la seguente nota: l'arma può essere denominata anche mod. Sako 75 Synthetic.

Parere espresso dalla Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi nella seduta del 28 maggio 1997.

Al n. 10264 del Catalogo dove è iscritta la carabina a ripetizione semplice (ordinaria) «SAKO» mod. 75 cal. 243 Winchester (canna mm 570) è inserita la seguente nota: l'arma può essere denominata anche mod. Sako 75 Synthetic.

Parere espresso dalla Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi nella seduta del 28 maggio 1997.

Al n. 10265 del Catalogo dove è iscritta la carabina a ripetizione semplice (ordinaria) «SAKO» mod. 75 cal. 270 Winchester (canna mm 580) è inserita la seguente nota: l'arma può essere denominata anche mod. Sako 75 Synthetic.

Parere espresso dalla Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi nella seduta del 28 maggio 1997.

Al n. 10280 del Catalogo dove è iscritta la carabina a ripetizione semplice (ordinaria) «SAKO» mod. 75 cal. 25-06 (canna mm 580) è inserita la seguente nota: l'arma può essere denominata anche mod. Sako 75 Synthetic.

Parere espresso dalla Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi nella seduta del 28 maggio 1997.

Al n. 10282 del Catalogo dove è iscritta la carabina a ripetizione semplice (ordinaria) «SAKO» mod. 75 cal. mm 7 STW (canna mm 620) è inserita la seguente nota: l'arma può essere denominata anche mod. Sako 75 Synthetic.

Parere espresso dalla Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi nella seduta del 28 maggio 1997.

Al n. 10284 del Catalogo dove è iscritta la carabina a ripetizione semplice (ordinaria) «SAKO» mod. 75 cal. 30-06 (canna mm 580) è inserita la seguente nota: l'arma può essere denominata anche mod. Sako 75 Synthetic.

Parere espresso dalla Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi nella seduta del 28 maggio 1997.

Al n. 10286 del Catalogo dove è iscritta la carabina a ripetizione semplice (ordinaria) «SAKO» mod. 75 cal. mm 7 Remington Magnum (canna mm 620) è inserita la seguente nota: l'arma può essere denominata anche mod. Sako 75 Synthetic.

Parere espresso dalla Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi nella seduta del 28 maggio 1997.

Al n. 9416 del Catalogo dove è iscritta la pistola semiautomatica doppia azione «F.LLI TANFOGLIO» mod. P 45 cal. 45 HP (canna mm 105) con freno di bocca mm 115) è inserita la seguente nota: l'arma può essere corredata di canna intercambiabile in cal. 45 ACP.

Parere espresso dalla Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi nella seduta del 27 maggio 1997.

Al n. 1531 del Catalogo dove è iscritta la pistola a rotazione singola azione «UBERTI» mod. Colt 1873 Cattleman S.A. Target cal. 44-40 (canna mm 190,5) sono inserite le seguenti note: l'arma può essere denominata anche mod. Colt 1873 Cattleman S.A. Bisley Flattop, l'arma puo essere corredata di cilindro intercambiabile in cal. 44 Smith & Wesson Special.

Pareri espressi dalla Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi nella seduta del 27 maggio 1997.

Al n. 1533 del Catalogo dove è iscritta la pistola a rotazione singola azione «UBERTI» mod. Colt 1873 Cattleman S.A. Target cal. 45 (canna mm 190,5) sono inserite le seguenti note: l'arma può essere denominata anche mod. Colt 1873 Cattleman S.A. Bisley Flattop Colt, l'arma puo essere corredata di cilindro intercambiabile in cal. 45 ACP.

Pareri espressi dalla Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi nella seduta del 27 maggio 1997.

Al n. 9341 del Catalogo dove è iscritta la pistola semiautomatica doppia azione «F.LLI TANFOGLIO» mod. T 94 F cal. mm 9 × 21 I.M.I. (canna mm 93,5) è inserita la seguente nota: l'arma può essere corredata di conversione (canna, carrello, caricatore da 10 colpi) idonea ad impiegare la cartuccia in cal. 22 L.R.

Parere espresso dalla Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi nella seduta del 28 maggio 1997.

Al n. 9342 del Catalogo dove è iscritta la pistola semiautomatica doppia azione «F.LLI TANFOGLIO» mod. T 94 R cal. mm 9 × 21 I.M.I. (canna mm 93,5) è inserita la seguente nota: l'arma può essere corredata di conversione (canna, carrello, caricatore da 10 colpi) idonea ad impiegare la cartuccia in cal. 22 L.R.

Parere espresso dalla Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi nella seduta del 28 maggio 1997.

Al n. 9344 del Catalogo dove è iscritta la pistola semiautomatica doppia azione «F.LLI TANFOGLIO» mod. T 95 R cal. mm 9 × 21 I.M.I. (canna mm 113,5) è inserita la seguente nota: l'arma può essere corredata di conversione (canna, carrello, caricatore da 10 colpi) idonea ad impiegare la cartuccia in cal. 22 L.R.

Parere espresso dalla Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi nella seduta del 28 maggio 1997.

Al n. 7448 del Catalogo dove è iscritta la pistola semiautomatica doppia azione «F.LLI TANFOGLIO» mod. TA 45 (finitura brunita o cromata) cal. 45 HP (canna mm 120) è inserita la seguente nota: l'arma può essere corredata di canna intercambiabile idonea ad impiegare la cartuccia in cal. 45 ACP.

Parere espresso dalla Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi nella seduta del 29 aprile 1997.

R E T T I F I C H E

Ai nn. 8395 e 8581 del Catalogo dove è scritto: lunghezza della canna: mm 558; leggasi: lunghezza della canna: mm 609.

Al n. 9384 del Catalogo dove è scritto: denominazione: «F.LLI TANFOGLIO» MOD: GT SPORT/1; leggasi: denominazione: «F.LLI TANFOGLIO» MOD. GT 22 SPORT/1.

Al n. 9338 del Catalogo dove è scritto: denominazione: «F.LLI TANFOGLIO» MOD. T40 FB; leggasi: denominazione: «F.LLI TANFOGLIO» MOD. P40 FB.

Nelle note inserite nel 154° aggiornamento pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 128 del 4 giugno 1997, ai nn. 7741, 8910, 4301, 6314 del Catalogo dove è scritto: parere espresso dalla Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi nella seduta del 26 marzo 1997, leggasi: parere espresso dalla Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi nella seduta del 27 marzo 1997.

Al n. 9490 del Catalogo dove è scritto: denominazione: «ALFREDO BIGI» MOD. HUNTER A3, leggasi: denominazione: «ALFREDO BIGI» MOD. HUNTHER A3.

Al n. 9491 del Catalogo dove è scritto: denominazione: «ALFREDO BIGI» MOD. HUNTER A4, leggasi: denominazione: «ALFREDO BIGI» MOD: HUNTHER A4.

E R R A T A - C O R R I G E

Al n. 10235 del Catalogo dove è scritto: tipo: FUCILE EXPRES, leggasi: tipo: FUCILE EXPRESS.

Nella nota inserita nel 154° aggiornamento pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 128 del 4 giugno 1997, al n. 1516 del Catalogo dove è scritto: (canna mm 120,65), leggasi: (canna mm 139,7).

Nella nota inserita al n. 10279 del Catalogo dove è scritto: LV 6 - 1 lunghezza mm 271, leggasi: LV 6 - 2 lunghezza totale mm 271.

Al n. 10268 del Catalogo dove è scritto: lunghezza delle canne: MM 560, leggasi: lunghezza delle canne: MM 660.

Al n. 10241 del Catalogo dove è scritto: calibro: 30-60 SPRINGFIELD, leggasi: calibro: 30-06 SPRINGFIELD.

Ai nn. 10231, 10232, 10233, 10234 del Catalogo dove è scritto: denominazione: «DI GASPERO ROBERTO» MOD. RGD, leggasi: denominazione: «DI GASPERO ROBERTO» MOD. RDG.

Nella nota inserita nel 107° aggiornamento pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 41 del 19 febbraio 1992 relativa al riconoscimento della qualifica di arma sportiva per l'arma catalogata al n. 4035 dove è scritto: su richiesta della ditta importatrice, ha riconosciuto alla pistola in argomento; leggasi: su richiesta della ditta importatrice, ha riconosciuto alla carabina in argomento.

97A6529

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio della Stato di un immobile in comune di Montelabbate

Con decreto interministeriale n. TC/168 del 29 luglio 1996 del Ministero dei lavori pubblici, di concerto con il Ministero delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno della superficie di mq 648, distinto in catasto del comune di Montelabbate al foglio 7 mappale 348 ed indicato in colore giallo nello schizzo planimetrico — allegato alla relazione tecnico estimativa rilasciata dall'ufficio tecnico erariale di Pesaro il 17 febbraio 1994 n. 1/8591/1501-93 — e che fa parte integrante del predetto decreto.

97A6795

FERROVIE DELLO STATO S.P.A.

Avviso agli obbligazionisti

Dal 17 agosto 1997 è pagabile presso le banche sottoindicate, la cedola n. 13 d'interesse relativa al trimestre 17 maggio 1997-16 agosto 1997 del prestito obbligazionario 1994/2002, a tasso variabile, di nominali lire 2.000 mld (UIC 51836) nella misura del 1,80%, al lordo dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi del 12,50%:

Istituto bancario San Paolo di Torino S.p.a. - Banca nazionale del lavoro S.p.a. - Banco di Napoli S.p.a. - Banco di Sicilia S.p.a. - Banco di Sardegna S.p.a. - Monte dei Paschi di Siena S.p.a. - Credito italiano S.p.a. - Banca di Roma S.p.a. (Gruppo Cassa di risparmio di Roma) - Banca commerciale italiana S.p.a. - Cassa di risparmio di Calabria e Lucania S.p.a. - Banca popolare di Novara S.c.r.l. - Istituto di credito delle casse di risparmio italiane - Banca nazionale dell'agricoltura S.p.a. - Cassa di risparmio delle province lombarde S.p.a. - Credito rimagnolo S.p.a. - Banca Fideuram S.p.a. - Banca popolare di Sondrio S.c.r.l. - Credito artigiano S.p.a.

Si comunica inoltre che:

il tasso di interesse trimestrale lordo posticipato per la cedola n. 14, pagabile dal 17 novembre 1997, resta fissato nella misura del 1,80%. Gli interessi saranno indicizzati al Rome Interbank Offered Rate a tre mesi (RIBOR) maggiorato di 0,25 p.p. p.a. Il valore di ogni cedola trimestrale successiva alla prima corrisponderà al tasso trimestrale (arrotondato allo 0,05% più vicino) derivante dal tasso nominale annuo pari al tasso RIBOR (media semplice delle migliori dieci quotazioni lettera operative per almeno cinque miliardi rilevate sul mercato telematico dei depositi interbancari - M.I.D. alle ore 12 a.m. di Roma) a tre mesi così come rilevato dalla pagina ATIA del circuito REUTERS nel quarto giorno lavorativo bancario precedente il godimento di ogni cedola. Detto tasso nominale annuo verrà maggiorato di uno spread di 0,25 p.p.

In caso di mancata rilevazione del tasso RIBOR di cui sopra — ferme rimanendo l'applicazione del margine di 0,25 p.p. p.a., le modalità di rilevazione del tasso e di computo dei giorni — si farà esclusivo riferimento al tasso LIBOR per depositi in eurolire a tre mesi così come rilevato dalla pagina 3740 del circuito Telerate alle ore 11 a.m. di Londra.

97A6776

UNIVERSITÀ DI PISA

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, e della legge 19 novembre 1990, n. 341, la sottoindicata facoltà intende provvedere alla copertura degli insegnamenti vacanti, mediante trasferimento, di professore universitario di prima fascia, nel settore scientifico-disciplinare di seguito indicato:

Facoltà di medicina e chirurgia:

settore disciplinare: B01B «fisica», un posto.

Gli aspiranti ai posti dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

97A6816

SECONDA UNIVERSITÀ DI NAPOLI

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto il 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso la facoltà di scienze ambientali di questa università è vacante il seguente posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di scienze ambientali:

settore scientifico-disciplinare: B01A «fisica generale».

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande, corredate di certificato di servizio attestante la retribuzione in godimento, direttamente al presidente del comitato ordinatore della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

97A6799

CASA DI RIPOSO DI SPILIMBERGO

Approvazione del nuovo statuto dell'I.P.A.B. Casa di riposo di Spilimbergo, in Spilimbergo

Con delibere n. 342 del 18 settembre 1996 e n. 72 del 22 febbraio 1997, regolarmente esecutive ai sensi di legge, il consiglio di amministrazione dell'I.P.A.B. - Casa di riposo di Spilimbergo, ha proposto le modifiche allo statuto dell'ente.

Il medesimo atto è stato pubblicato all'albo pretorio dell'ente e del comune di Spilimbergo nei termini di legge. Dopo la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, sarà nuovamente affisso nei suddetti albi pretori fino al 30 agosto 1997. Lo statuto sarà inoltre a disposizione di chi volesse consultarlo o richiederne copia, presso gli uffici dell'ente, viale Barbacane, 19 - 33097 Spilimbergo (Pordenone).

97A6530

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo all'avviso dell'Università di Pisa concernente: «Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento». (Avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 187 del 12 agosto 1997).

Nell'avviso citato in epigrafe, riportato nella suindicata *Gazzetta Ufficiale,* a pag. 44, seconda colonna, al quinto rigo del testo concernente la facoltà di medicina e chirurgia, settore disciplinare: F04A «Patologia generale», dove è scritto: «... mediante trasferimento di professore universitario di *prima* fascia, ...», leggasi: «... mediante trasferimento di professore universitario di *seconda* fascia, ...».

97A6817

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

CHIETI
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via A. Herio, 21
L'AQUILA
LIBRERIA LA LUNA
Viale Persichetti, 9/A
LANCIANO
LITOLIBROCARTA
Via Ferro di Cavallo, 43
PESCARA
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITA
Via Galilei (ang. via Gramsci)
SULMONA
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonvallazione Occidentale, 10

BASILICATA

MATERA
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69
POTENZA
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

CATANZARO
LIBRERIA NISTICÒ
Via A. Daniele, 27
COSENZA
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 51/53
PALMI
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31
REGGIO CALABRIA
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B. Buozzi, 23/A/B/C
VIBO VALENTIA
LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III

CAMPANIA

ANGRI
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 11
AVELLINO
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Matteotti, 30/32
CARTOLIBRERIA CESA
Via G. Nappi, 47
BENEVENTO
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71
CASERTA
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29/33
CASTELLAMMARE DI STABIA
LINEA SCUOLA S.a.s.
Via Raiola, 69/D
CAVA DEI TIRRENI
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
ISCHIA PORTO
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo
NAPOLI
LIBRERIA L'ATENEO
Viale Augusto, 168/170
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20/23
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA I.B.S.
Salita del Casale, 18
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA TRAMA
Piazza Cavour, 75
NOCERA INFERIORE
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51;
POLLA
CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi
SALERNO
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

BOLOGNA
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
EDINFORM S.a.s.
Via Farini, 27
CARPI
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15
CESENA
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5
FERRARA
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16/18
FORLÌ
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12
MODENA
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Emilia, 210
PARMA
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D
PIACENZA
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via Quattro Novembre, 160
RAVENNA
LIBRERIA RINASCITA
Via IV Novembre, 7
REGGIO EMILIA
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M
RIMINI
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

GORIZIA
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16
PORDENONE
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A
TRIESTE
LIBRERIA EDIZIONI LINT
Via Romagna, 30
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)
UDINE
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

FROSINONE
CARTOLIBRERIA LE MUSE
Via Marittima, 15
LATINA
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 28/30
RIETI
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
ROMA
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Pretura Civile, piazzale Clodio
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A
LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121
CARTOLIBRERIA MASSACCESI
Viale Manzoni, 53/C-D
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68/70
SORA
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4
TIVOLI
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10
VITERBO
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5
LIBRERIA "AR"
Palazzo Uffici Finanziari - Pietrare

LIGURIA

CHIAVARI
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37/38
GENOVA
LIBRERIA GIURIDICA BALDARO
Via XII Ottobre, 172/R
IMPERIA
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Viale Matteotti, 43/A-45
LA SPEZIA
CARTOLIBRERIA CENTRALE
Via dei Colli, 5

LOMBARDIA

BERGAMO
LIBRERIA ANTICA E MODERNA
LORENZELLI
Viale Giovanni XXIII, 74
BRESCIA
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13
BRESSO
CARTOLIBRERIA CORRIDONI
Via Corrdoni, 11
BUSTO ARSIZIO
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4
COMO
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15
NANI LIBRI E CARTE
Via Cairoli, 14
CREMONA
LIBRERIA DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72
GALLARATE
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Piazza Risorgimento, 10
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8
LECCO
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Corso Mart. Liberazione, 100/A
LODI
LA LIBRERIA S.a.s.
Via Defendente, 32
MANTOVA
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32
MILANO
LIBRERIA CONCESSIONARIA
IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele II, 15
MONZA
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4
SONDRIO
LIBRERIA MAC
Via Caimi, 14

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

VARESE
LIBRERIA PIROLA DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

MARCHE

ANCONA
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5/6
ASCOLI PICENO
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8
MACERATA
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6
PESARO
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34
S. BENEDETTO DEL TRONTO
LA BIBLIOFILA
Viale De Gasperi, 22

MOLISE

CAMPOBASSO
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81/83
LIBRERIA GIURIDICA DI.E.M.
Via Capriglione, 42-44

PIEMONTE

ALBA
CASA EDITRICE ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19
ALESSANDRIA
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
ASTI
LIBRERIA BORELLI
Corso V. Alfieri, 364
BIELLA
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14
CUNEO
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10
NOVARA
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32
TORINO
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17
VERBANIA
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra

PUGLIA

ALTAMURA
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16
BARI
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16
BRINDISI
LIBRERIA PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
CERIGNOLA
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14
FOGGIA
LIBRERIA ANTONIO PATIERNO
Via Dante, 21
LECCE
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30
MANFREDONIA
LIBRERIA IL PAPIRO
Corso Manfredi, 126
MOLFETTA
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24
TARANTO
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

CAGLIARI
LIBRERIA F.LLI DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32
ORISTANO
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19
SASSARI
LIBRERIA AKA
Via Roma, 42
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11

SICILIA

ACIREALE
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI S.a.s.
Via Caronda, 8/10
AGRIGENTO
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17
ALCAMO
LIBRERIA PIPITONE
Viale Europa, 61
CALTANISSETTA
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111
CASTELVETRANO
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106/108
CATANIA
LIBRERIA ARLIA
Via Vittorio Emanuele, 62
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F. Riso, 56
ENNA
LIBRERIA BUSCEMI
Piazza Vittorio Emanuele, 19
GIARRE
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132/134
MESSINA
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55
PALERMO
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA MERCURIO LI.CA.M.
Piazza S. G. Bosco, 3
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15/19
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FLACCOVIO DARIO
Viale Ausonia, 70
LIBRERIA SCHOOL SERVICE
Via Galletti, 225
S. GIOVANNI LA PUNTA
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259
TRAPANI
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA
Corso Italia, 81

TOSCANA

AREZZO
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42
FIRENZE
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84/86 R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R
LIBRERIA PIROLA «già Etruria»
Via Cavour, 46 R
GROSSETO
NUOVA LIBRERIA S.n.c.
Via Mille, 6/A
LIVORNO
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23/27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B
LUCCA
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45/47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37
MASSA
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19
PISA
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13
PISTOIA
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
~~Via Macallè, 37~~
PRATO
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25
SIENA
LIBRERIA TICCI
Via Terme, 5/7
VIAREGGIO
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

BOLZANO
LIBRERIA EUROPA
Corso Italia, 6
TRENTO
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

FOLIGNO
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41
PERUGIA
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53
TERNI
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

CONEGLIANO
CARTOLERIA CANOVA
Corso Mazzini, 7
PADOVA
IL LIBRACCIO
Via Portello, 42
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114
ROVIGO
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
TREVISO
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31
VENEZIA
CENTRO DIFFUSIONE PRODOTTI I.P.Z.S.
S. Marco 1893/B - Campo S. Fantin
LIBRERIA GOLDONI
Via S. Marco 4742/43
VERONA
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5
LIBRERIA GROSSO GHELFI BARBATO
Via G. Carducci, 44
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adigetto, 43
VICENZA
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 e via Cavour, 102;
— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n 387001 Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1997

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 1997
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1997 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1997

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI
Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari
- annuale L. 440.000
- semestrale L. 250.000

Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi
- annuale L. 360.000
- semestrale L. 200.000

Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i soli provvedimenti non legislativi.
- annuale L. 100.000
- semestrale L. 60.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale.
- annuale L. 92.500
- semestrale L. 60.500

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee.
- annuale L. 236.000
- semestrale L. 130.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali
- annuale L. 92.000
- semestrale L. 59.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni.
- annuale L. 231.000
- semestrale L. 126.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali
- annuale L. 950 000
- semestrale L. 514.000

Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso tipo A2)
- annuale L. 850 000
- semestrale L. 450.000

Integrando con la somma di L. 125.000 il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1997*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale Concorsi ed esami*	L.	2.800
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L	140.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L	1.500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L	91.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	8.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1997
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali)	L.	1.300.000
Vendita singola ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale	L.	1.500
Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches)	L.	4.000

N B — Per l estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	410.000
Abbonamento semestrale	L.	245.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.550

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, *nonché quelli di vendita dei fascicoli delle* annate arretrate, *compresi i supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082146/85082189

* 4 1 1 1 0 0 2 0 1 0 9 7 *

L. 1.500